

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 369

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale

(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° giugno 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 225/11

Roma 1.6.2011

Così recita,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento ai sensi dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011.

*con i
già
già*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese in materia ambientale è volto a dare attuazione all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in coerenza con i principi dello *"Small Business Act"*, adottato in sede comunitaria.

Le piccole e medie imprese, individuate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", sono le imprese sino a 249 addetti, con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Le PMI, secondo dati di fonte Eurostat citati nel *"Small Business Act: rapporto sulle iniziative di sostegno delle PMI 2010"* del Ministero dello sviluppo economico, rappresentano il 99,9 % delle imprese italiane; di queste il 94,6% sono microimprese (1-9 addetti).

Nell'ambito delle attività attuative dell'art. 25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, relative al cosiddetto "tagliaoneri amministrativi", svolte, con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica, in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia ambientale pari a circa 3,4 miliardi di euro all'anno per le PMI.

Oggetto di tale misurazione sono stati solo gli obblighi informativi (presentazione di documenti, tenuta di registri etc.), mentre sono stati esclusi i costi di conformità sostanziale. In materia ambientale la citata misurazione ha messo in evidenza l'onerosità per le PMI derivante dall'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici.

Ciò premesso, il presente regolamento, senza modificare le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge 26 ottobre 1995, n. 447,



semplifica gli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico, lasciando inalterati i livelli di tutela ambientale. Il risparmio derivante dalle disposizioni del presente regolamento è stato stimato in circa 800 milioni di euro all'anno per le PMI.

Il **Capo I** precisa l'ambito di applicazione del regolamento richiamando la definizione di microimprese, piccole e medie imprese prevista all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 ove viene riprodotta la medesima definizione contemplata dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. L'appartenenza alla categoria delle microimprese, piccole e medie imprese viene attestata dalle stesse attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le disposizioni del **Capo II** in materia di acque reflue disciplinano, all'art. 2, i criteri di assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano in assenza di disciplina regionale. A tal fine il comma 1 prevede, che, rimanendo fermo quanto previsto dall'art. 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A.

La tabella 1 individua le caratteristiche qualitative, esclusivamente ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche. Nel caso in cui lo scarico presenti sostanze inquinanti non comprese nella tabella si rinvia ai valori limite di emissione fissati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, con riferimento riguardante alle emissioni in acque superficiali.



Tale ultima tabella è stata predisposta anche sulla base della ricognizione delle leggi regionali intervenute in materia: numerose Regioni, infatti, hanno già provveduto ad integrare le ipotesi di assimilazione previste dal codice ambientale.

Trattandosi di normativa cedevole, le semplificazioni mantengono inalterati i livelli di tutela ivi previsti. L'individuazione di tali attività risponde al criterio di cui alla lettera a) del citato art. 49, comma 4-quater relativamente alla proporzionalità degli adempimenti amministrativi al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti.

L'art. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede una semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi al rinnovo delle autorizzazioni, quando non vi siano modifiche sostanziali per le quali è comunque prevista una nuova autorizzazione.

La finalità di tale disposizione è quella di semplificare la procedura di rinnovo dell'autorizzazione che attualmente risulta onerosa quanto una nuova autorizzazione, in coerenza con i principi di cui alle lettere a) e c) del citato art. 49, comma 4-quater di proporzionalità e di estensione del ricorso all'autocertificazione. Il comma 1 prevede che, laddove non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della precedente autorizzazione, il titolare dello scarico possa presentare un'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Quest'ultima deve attestare che sono rimaste immutate: le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione ovvero, qualora non siano esplicitate in quest'ultima, nella relativa istanza; le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le caratteristiche tecniche; la localizzazione dello scarico. Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione della modalità semplificata di cui al comma 1 gli scarichi di sostanze pericolose.



Il **Capo III** disciplina la semplificazione della documentazione in materia di impatto acustico e introduce a tali fini il criterio di proporzionalità degli adempimenti in relazione al settore di attività e alla tutela degli interessi pubblici. Il comma 1 dell'art. 4 prevede che le attività a bassa rumorosità, individuate nell'allegato A, non siano soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 8 commi 2, 3 e 4 della legge quadro sull'inquinamento acustico. Sussiste comunque l'obbligo di predisporre suddetta documentazione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali, spettacoli, palestre che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Le disposizioni dei commi 2 e 3 rispondono alla esigenza di garantire certezza di interpretazione e, quindi, effettività allo strumento dell'autocertificazione e di ridurre gli oneri a carico delle imprese. L'attività di misurazione ha messo in evidenza, tra l'altro, che il costo unitario medio per gli adempimenti in materia di impatto acustico è di oltre € 3.000. Ciò deriva, verosimilmente, dalla circostanza che, nonostante la facoltà, prevista dalla disciplina attuale, di ricorrere all'autocertificazione, molte imprese si rivolgono a tecnici di settore per predisporre la documentazione richiesta. A seguito di tale evidenza empirica i commi 2 e 3 dell'art. 4 chiariscono quali sono i casi in cui il ricorso ad un tecnico competente in acustica sia necessario, fornendo, dunque, un quadro regolatorio caratterizzato da maggiore certezza, nell'ottica di ridurre il rischio che le imprese sostengano oneri amministrativi superflui rispetto alle effettive esigenze di tutela dall'inquinamento acustico.

Il comma 2 prevede che per le attività, diverse da quelle indicate nel comma 1, le cui emissioni sonore non superino i limiti fissati dal documento di classificazione acustica comunale (zonizzazione), ovvero laddove questo documento non sia stato ancora adottato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, la documentazione di impatto acustico possa essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità quanto già previsto dall'articolo 8 comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.



Il comma 3 prevede che nei casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti fissati dal documento di classificazione acustica comunale (zonizzazione), ovvero laddove questo documento non sia stato ancora adottato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, sussiste l'obbligo di predisporre la documentazione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale che deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e dagli impianti.

Le disposizioni del **Capo IV** contengono, all'art. 5, la disciplina della presentazione di istanze, documentazione, dichiarazioni ed altre attestazioni allo sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160, in coerenza con il disposto dell' art. 38, comma 3, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto n. 133, che prevedono che il citato sportello unico costituisca l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni.

L'art. 6 prevede infine che i Ministeri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, provvedendo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente intervento regolamentare è volto a dare attuazione all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010 ove si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

I principi e criteri direttivi posti dall'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010 ai quali lo schema regolamentare si attiene sono i seguenti:

- a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
- c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
- f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Il quadro normativo entro il quale l'intervento regolamentare si colloca è costituito altresì dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente la misurazione degli oneri amministrativi, nonché, a livello europeo, dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa avviato dalla legge n. 59/1997 nel quale, infatti, confluiscono gli interventi relativi alla riduzione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, deve essere assicurata anche la semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico, disciplinata dal presente intervento regolamentare. Informazioni circa gli oneri in materia ambientale sono state acquisite nell'ambito delle attività attuative del citato art. 25 relativo al cosiddetto "taglia oneri" afferenti, in particolare, alla misurazione degli obblighi informativi (presentazione di documenti, tenuta di registri etc.).



C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'attuale disciplina delle acque reflue e dell'impatto acustico prevede gli stessi adempimenti indipendentemente dal grado di rischio dell'attività svolta. Inoltre, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali è prevista una procedura identica a quella necessaria per il rilascio della prima autorizzazione.

Tutto ciò determina criticità che le associazioni imprenditoriali hanno più volte manifestato, sottolineando gli elevati costi che la disciplina in vigore comporta per le imprese. Le esigenze sociali ed economiche sono state, infatti, esaurientemente considerate attraverso la consultazione delle associazioni imprenditoriali, nonché attraverso la misurazione degli oneri amministrativi svolta nell'ambito delle attività cosiddette "taglia oneri" previste dall'art. 25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112. In particolare, tale misurazione ha messo in evidenza l'onerosità per le PMI derivante dall'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici.

Il contesto internazionale ed europeo è stato adeguatamente considerato, posto che l'intervento regolamentare è coerente con i principi dello "Small Business Act", adottato in sede comunitaria, secondo il quale gli interventi regolativi devono essere, appunto, proporzionati rispetto alla dimensione ed alle attività delle piccole e medie imprese.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Lo schema regolamentare è finalizzato alla promozione dello sviluppo del sistema produttivo e della competitività delle imprese (obiettivo generale), attraverso gli interventi di semplificazione dinanzi evidenziati.

L'obiettivo specifico del presente intervento consiste nella semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico.

Il principale indicatore che consentirà una valutazione dell'efficacia dell'intervento è la riduzione percentuale degli oneri amministrativi relativi agli adempimenti semplificati.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

L'intervento proposto produce effetti sulle imprese tenute a rispettare gli adempimenti in materia di scarico delle acque reflue industriali ed impatto acustico; si tratta, in concreto, di una platea particolarmente vasta, essendo tali adempimenti legati all'avvio dell'impresa o alla modifica delle attività da essa svolte.

Tenuto conto che gli adempimenti oggetto di semplificazione sono richiesti in relazione alle unità locali delle imprese, una stima del numero di destinatari coinvolti può essere fornito considerando la classificazione delle unità locali delle imprese italiane per classi di addetti (cfr. Tab. 1).



Tab. 1 – Distribuzione del n. di unità locali per classe di addetti

Classe di addetti	N. Unità locali	%
fino a 9	4.620.546	94,6%
10-49	232.443	4,8%
50-249	28.089	0,6%
250 e oltre	3.235	0,1%
Totale	4.884.313	

Fonte: Istat, ASIA

Come emerge dai dati riportati in Tab. 1, il 99,9% delle unità locali delle imprese ha un numero di addetti inferiore a 250. Questa categoria di imprese, dunque, rappresenta il principale destinatario dell'intervento proposto.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Un'intensa attività di consultazione è stata svolta durante le attività di misurazione degli oneri amministrativi degli adempimenti in esame, nonché per l'elaborazione delle proposte di semplificazione.

I principali obiettivi della consultazione sono stati i seguenti:

- a) Rilevazione delle criticità relative alla disciplina attuale, con particolare riguardo all'individuazione degli adempimenti amministrativi ritenuti più gravosi;
- b) Raccolta di informazioni necessarie alla stima degli oneri amministrativi;
- c) Raccolta di opinioni e suggerimenti volti ad individuare interventi di semplificazione.

Sono state consultate tutte le principali associazioni rappresentative delle imprese (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, CNA) attraverso una serie di focus group con esperti del settore, realizzati sulla base di questionari preventivamente inviati.

In particolare, le variabili oggetto di rilevazione nel corso della consultazione sono state le seguenti:

- Costi medi sostenuti dalle PMI per gli adempimenti in questione, con particolare riguardo ai costi esterni per le microimprese;
- Individuazione degli aspetti delle procedure in esame ritenuti più onerosi;
- Proposte di riduzione degli oneri amministrativi.

Parallelamente all'attività di consultazione è stata svolta una rilevazione presso un campione di imprese (prima attraverso tecnica CATI, e successivamente, su un sottocampione estratto a seguito della rilevazione telefonica, attraverso tecnica CAPI) volto a:

- a) Verificare il grado di diffusione degli adempimenti esaminati tra le imprese;
- b) Analizzare le risorse utilizzate per ottemperare agli adempimenti esaminati (risorse interne e/o esterne all'impresa);
- c) Stimare, in dettaglio, i costi esterni ed i tempi di lavoro necessari per rispettare gli obblighi informativi imposti dalla disciplina in esame (cfr. anche Sezione V).

Il confronto tra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stato particolarmente utile per la rilevazione degli oneri amministrativi sulle imprese di piccola e media dimensione e per la



valutazione degli interventi riduzione del carico burocratico. Difatti, le stime dei risparmi finali del provvedimento proposto derivano anche dall'interazione con i principali *stakeholders*.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

L'intervento regolamentare è richiesto dall'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'opzione di non intervento non è in grado di risolvere le criticità emerse anche grazie alla consultazione e, di conseguenza, non risulta coerente con gli obiettivi precedentemente indicati. Essa è stata considerata solo come termine di paragone per valutare gli effetti derivanti dalle ipotesi di semplificazione esaminate e, in particolare, per stimare i vantaggi attesi in termini di minori oneri amministrativi per le imprese.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'amministrazione ha vagliato una serie di alternative tecniche rispetto alla proposta finale.

In particolare, sono state elaborate diverse ipotesi in merito alle tipologie di attività economiche da esentare da alcuni adempimenti amministrativi. Delle alternative individuate è stata verificata sia la fattibilità tecnica (in termini di concreta attuabilità delle prescrizioni e dei vincoli previsti), sia l'efficacia (prioritariamente in termini di platea di imprese potenzialmente beneficiarie dell'intervento).

Per l'elaborazione e la comparazione delle diverse opzioni si sono rivelate particolarmente proficue la ricognizione della legislazione regionale in materia e le proposte pervenute da Confindustria e da Rete Imprese Italia. La successiva analisi ha consentito di evidenziare l'efficacia attesa delle diverse opzioni, tenuto conto della disciplina già in vigore in alcune regioni.

La misurazione degli oneri amministrativi ha, infine, consentito non solo di stimare i costi legati alle attività amministrative che le imprese devono attualmente svolgere per rispettare gli adempimenti in esame, ma anche di ottenere una stima dei risparmi relativi agli interventi di semplificazione previsti dal presente regolamento. Quest'ultima è stata elaborata grazie alla consultazione con le associazioni imprenditoriali e attraverso simulazioni sul numero di piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento (effettuate ricorrendo al database ASIA dell'Istat, da cui è stato estratto il numero di unità locali delle imprese con meno di 250 addetti che svolgono le attività che, in base al regolamento proposto, beneficeranno della semplificazione degli adempimenti amministrativi indicati).

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Il metodo utilizzato per la stima degli effetti del provvedimento è lo Standard Cost Model, tecnica di valutazione ordinariamente utilizzata dal Dipartimento per la funzione pubblica al fine di stimare il carico burocratico sulle imprese. Le piccole e medie imprese, individuate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", sono le imprese sino a 249 addetti, con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Le PMI, secondo dati di fonte Eurostat citati nel "Small Business Act: rapporto sulle iniziative di sostegno delle PMI 2010" del Ministero dello sviluppo economico, rappresentano il 99,9 % delle imprese italiane; di queste il 94,6% sono microimprese (1-9 addetti).



La misurazione degli oneri amministrativi (MOA) rappresenta una delle novità più rilevanti nel panorama internazionale e comunitario delle politiche di semplificazione ed è utilizzata, a livello internazionale, da 29 paesi. Si tratta di un metodo nuovo per semplificare che consente di individuare in modo sistematico gli adempimenti più costosi, ripetitivi o obsoleti da tagliare o da semplificare.

In Italia le attività di misurazione sono realizzate dalla task-force MOA dell'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, con l'assistenza tecnica dell'ISTAT e del Foromez, sulla base della metodologia indicata dalla Commissione europea (lo EU Standard Cost Model). In particolare sono misurati i cosiddetti oneri amministrativi e cioè i costi sostenuti dalle imprese per produrre, elaborare e trasmettere informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: ad esempio moduli da compilare, documentazione da presentare, dichiarazioni e comunicazioni da effettuare. Sono esclusi dalla misurazione tasse e diritti.

Per ciascuna area di regolazione, vengono individuate le procedure a "maggiore impatto" sulle imprese, tenendo conto delle indicazioni delle associazioni imprenditoriali. Per ogni procedura vengono individuati in modo dettagliato tutti gli adempimenti e le attività amministrative a cui sono tenute le imprese. Tale attività consiste nella ricognizione della normativa vigente, nel confronto con le previsioni della disciplina comunitaria per individuare gli adempimenti di competenza statale, nella analisi della modulistica, nell'individuazione delle imprese obbligate e nella identificazione delle modalità di adempimento, etc. Su tale base vengono predisposti questionari per la rilevazione molto dettagliati, che prendono in considerazione tutte le attività amministrative che l'impresa deve effettuare per ottemperare agli adempimenti oggetto di misurazione.

I costi vengono rilevati con tecniche diverse in base alla dimensione delle imprese:

- 1) focus group con associazioni imprenditoriali e professionisti per le imprese fino a 5 dipendenti;
- 2) indagini campionarie telefoniche e dirette sulle imprese tra 5 e 249 addetti realizzate dall'ISTAT.

Le variabili di stratificazione generalmente utilizzate per definire il campione sono la localizzazione territoriale, la dimensione delle imprese, il settore di attività economica.

Gli oneri amministrativi sono stimati sulla base del costo medio (costi interni del personale impiegato e costi esterni per consulenti e intermediari) che le imprese sostengono per svolgere ogni attività amministrativa moltiplicato per il numero di volte in cui, ogni anno, l'attività è svolta e per il numero di imprese coinvolte.

Nonostante siano basate su campioni di imprese (in media, 40-50 imprese) dieci volte superiori a quelli utilizzati dagli altri paesi (4-5 imprese), le stime sono indicative dell'ordine di grandezza degli oneri associati agli obblighi informativi oggetto della misurazione.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, con la necessità di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, attraverso interventi di semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico.

Non sono previsti nuovi costi di adeguamento per le imprese, mentre il **risparmio** derivante dalle disposizioni del presente regolamento è stato stimato in circa **800 milioni di euro all'anno per le PMI**.

Tale stima è stata ottenuta partendo dai risultati della misurazione (realizzata attraverso il ricorso allo Standard Cost Model, su cui cfr. lett. A) dei costi amministrativi annui associati agli obblighi informativi esaminati.



Tali costi sono riportati nella tabella seguente:

Tab. 2 – Oneri amministrativi annui per le imprese con meno di 250 addetti

Adempimento	Oneri amm.vi annui
Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	€ 1.044.934.000
Impatto acustico	€ 793.447.000
Totale	€ 1.838.381.000,00

Fonte: Elaborazioni Dipartimento della Funzione Pubblica - TF MOA

L'attività di misurazione ha messo in evidenza, tra l'altro, che il costo unitario medio per gli adempimenti in materia di impatto acustico è di oltre € 3.000¹. Ciò deriva, verosimilmente, dalla circostanza che, nonostante la facoltà, prevista dalla disciplina attuale, di ricorrere all'autocertificazione, molte imprese si rivolgono a tecnici di settore per predisporre la documentazione richiesta². A seguito di tale evidenza empirica la proposta di regolamento (commi 2 e 3 dell'art. 4) chiarisce quali sono i casi in cui il ricorso ad un tecnico competente in acustica sia necessario, fornendo, dunque, un quadro regolatorio caratterizzato da maggiore certezza, nell'ottica di ridurre il rischio che le imprese sostengano oneri amministrativi superflui rispetto alle effettive esigenze di tutela dall'inquinamento acustico. L'apparente complicazione delle procedure in vigore è giustificato, dunque, dalla riduzione, in concreto, dei costi che le imprese attualmente sostengono e dall'introduzione di un criterio di proporzionalità negli oneri amministrativi. Da questo punto di vista, le nuove disposizioni potrebbero anche aumentare, in prospettiva, il grado di ottemperanza alle disposizioni in tema di impatto acustico³.

Attraverso l'applicazione di criteri di riduzione definiti grazie anche alla consultazione con le associazioni di categoria ed al confronto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è stato possibile stimare l'impatto del regolamento proposto in termini di riduzione attesa degli oneri amministrativi sulle PMI.

Tali criteri riguardano:

- a) la stima della popolazione di imprese beneficiarie,
- b) l'individuazione delle specifiche attività amministrative su cui le semplificazioni proposte generano effetti (es. raccolta delle informazioni, compilazione della documentazione, trasmissione della documentazione);
- c) la riduzione dei costi unitari associata agli interventi di semplificazione proposti.

Dall'applicazione di tali criteri è emerso che la stima dei risparmi annui aggregati è pari, come già anticipato, a circa 800 milioni di euro all'anno.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il provvedimento proposto non introduce nuovi obblighi informativi; al contrario, assicura una loro riduzione attraverso l'introduzione di semplificazioni in tema di:

- a) Rinnovo dell'autorizzazione delle acque reflue industriali;
- b) disciplina relativa all'equiparazione di alcune acque reflue industriali con le acque domestiche;

¹ I costi unitari cambiano in base alla dimensione delle imprese ed alla specifica documentazione presentata.

² D'altra parte, anche la ricognizione della legislazione regionale ha messo in evidenza che in diversi casi accanto all'autocertificazione è richiesto il ricorso a tecnici in acustica.

³ La popolazione di imprese ottemperanti che è stata stimata nel corso della misurazione degli oneri amministrativi è pari a circa 255.500 imp.



- c) assimilazione, per alcune attività economiche, alla disciplina prevista in materia di acque reflue domestiche ;
- d) semplificazione, per alcune attività economiche, degli adempimenti in materia di impatto acustico.

I predetti interventi di semplificazione mantengono inalterata la tutela degli interessi pubblici sottostanti: essi sono il frutto dell'applicazione del già descritto principio di proporzionalità, in base il livello di incisività ed onerosità degli adempimenti deve essere proporzionato rispetto al grado di rischio atteso dalle attività economiche regolate.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

La comparazione dell'intervento regolatorio prescelto, rispetto alle possibili alternative, è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi di riduzione degli oneri, dell'introduzione del criterio di proporzionalità e della necessità di dare coerente attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Come indicato nella Sezione IV, sono state considerate diverse alternative tecniche all'intervento proposto, valutando, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, diverse ipotesi in merito alle tipologia di attività economiche da includere nella Tab. 2 dell'Allegato A e nell'Allegato B. Delle alternative individuate è stata verificata sia la fattibilità tecnica (in termini di concreta attuabilità delle prescrizioni e dei vincoli previsti), sia l'efficacia (prioritariamente in termini di platea di imprese potenzialmente beneficiarie dell'intervento).

Tenuto anche conto degli esiti dell'attività di consultazione con gli *stakeholders*, si ritiene che lo schema di regolamento proposto rappresenti la soluzione preferibile sia perché coerente con gli obiettivi di semplificazione dell'intervento, sia perché garantisce la tutela degli interessi pubblici sottostanti gli adempimenti in esame.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si rinvergono condizioni determinanti l'efficacia dell'intervento tali da costituire criticità all'attuazione delle nuove disposizioni. In particolare, si ritiene che le amministrazioni pubbliche coinvolte siano in grado di garantire la sua attuazione senza particolari difficoltà.

La proposta di regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

La competitività delle imprese e, in particolare, delle piccole e medie imprese, è potenziata dall'applicazione delle misure di semplificazione degli obblighi informativi introdotte dal presente intervento regolamentare (ad es. dalla semplificazione della procedura di rinnovo dell'autorizzazione che attualmente risulta onerosa al pari di una nuova autorizzazione). Come già evidenziato, si stima che il provvedimento in esame produrrà una riduzione degli oneri amministrativi per le PMI pari a circa 800 milioni di euro all'anno.

Lo schema di regolamento non introduce disposizioni che alterino il tenore concorrenziale del mercato, non riduce il numero e la tipologia di fornitori delle imprese e non determina l'introduzione o il rafforzamento di barriere all'entrata. Al contrario, la riduzione dei costi amministrativi può rappresentare un incentivo all'avvio di nuove attività economiche.



SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Per quanto di rispettiva competenza, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province sono i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento proposto.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Saranno definite le necessarie iniziative di pubblicizzazione dell'intervento anche attraverso la partecipazione attiva delle associazioni imprenditoriali.

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

I Ministeri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento, provvedendo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Sarà effettuata, con cadenza biennale, la prevista VIR anche sulla base delle attività monitoraggio indicate all'art. 5. L'attività di valutazione riguarderà, tra l'altro, la riduzione del carico burocratico sulle imprese in riferimento agli adempimenti semplificati.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa, Ministro dello sviluppo economico.

Titolo: SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 4-QUATER DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN MATERIA AMBIENTALE.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento regolamentare è volto a dare attuazione all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010 ove si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati (nel caso del provvedimento in esame il Ministro dell'ambiente) e le associazioni imprenditoriali. I regolamenti previsti dal citato art. 49 sono orientati a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese e risultano quindi pienamente coerenti con il programma di Governo in materia di semplificazione amministrativa, riduzione degli oneri amministrativi al fine ultimo dello sviluppo del sistema produttivo.

2) Analisi del quadro normativo.

Lo schema regolamentare è predisposto in applicazione dei principi e criteri direttivi posti dall'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010 afferenti alla:

- a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
- c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
- f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Peraltro, come richiesto dalla norma citata, lo schema regolamentare tiene conto delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, svolte con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica, in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012.



In ordine al quadro normativo di riferimento va considerato inoltre il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 ove viene riprodotta la medesima definizione prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 in materia di PMI.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti. Lo schema di regolamento, infatti, provvede a semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico senza, tuttavia, modificare le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo. In particolare, le disposizioni dell'art. 1 disciplinano i criteri di assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche, i quali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano in assenza di disciplina regionale. Si consideri al riguardo che numerose Regioni hanno già provveduto ad integrare le ipotesi di assimilazione previste dal codice ambientale. Si prevede, comunque, l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione. Si tratta di un regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 al fine della disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.



PARTE II -CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Esso è conforme con la disciplina comunitaria in materia ambientale e con quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 nonché con i principi dello "Small Business Act", adottato in sede comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.



Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La norma primaria alla quale il presente intervento regolamentare dà attuazione dispone che con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi.





Ministero dell' Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ACG/92/RIFPA/3131

Roma, - 9 MAR. 2011

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

E, p.c. All'Ufficio legislativo finanze
SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: D.P.R. recante regolamento ai sensi dell'articolo 49, comma 4 *quater*, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO


9964



92
RUPPA
20

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO X

Roma, - 8 MAR. 2011

Prot. n. 35027
Rif. Prot. Entrata n. 34863
Allegati: 1
Risposta a Nota n.

All' Ufficio Legislativo – Economia
e, p.c. All' Ufficio Legislativo – Finanze

S E D E

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento ai sensi dell'articolo 49, comma 4 quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.

Si restituisce debitamente bollinato il provvedimento indicato in oggetto, unitamente alla Relazione tecnico-finanziaria verificata positivamente.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
- 8 MAR. 2011
Prot. n. <u>3111</u>

AA

Relazione tecnica

(art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196)

Articolo 1

La disposizione precisa l'ambito di applicazione del regolamento richiamando la definizione di microimprese, piccole e medie imprese prevista all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 ove viene riprodotta la medesima definizione contemplata dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. L'appartenenza alla categoria delle microimprese, piccole e medie imprese viene attestata dalle stesse attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 2

La disposizione, che indica i criteri di assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche che si applicano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale, non comporta oneri in quanto si limita a disciplinare il campo di applicazione nell'ambito delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge n. 447 del 1995 recante disciplina delle acque reflue e di documentazione in materia di impatto acustico.

Articolo 3

Analogamente privo di effetti onerosi per la finanza pubblica risulta essere quanto previsto con l'articolo 3, il quale detta disposizioni di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi al rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali, laddove non si siano verificate modificazioni rispetto alle autorizzazioni già concesse.

Articolo 4

La disposizione riguarda esclusivamente caratteri di semplificazione ed aspetti di carattere procedurale relativi agli adempimenti richiesti in relazione al settore di attività e in ordine all'impatto acustico, di cui all'articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico; che, pertanto, non hanno effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 5

La disposizione di cui al presente articolo non ha alcun effetto finanziario sul bilancio dello Stato in quanto le attività ivi previste ricadono sui soggetti imprenditoriali e comunque rappresentano un adempimento tendente – coerentemente con gli obiettivi assunti in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle piccole e medie imprese – a comportare un abbattimento degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

Il restante **articolo 6**, infine, non presenta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le attività di monitoraggio ivi previste avvengono nell'ambito delle vigenti dotazioni finanziarie ed attraverso l'utilizzo delle risorse umane e strumentali ordinariamente già a disposizione delle amministrazioni interessate.

Lo schema di provvedimento non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

28 MAR 2011



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato
Carlo



SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 4-QUATER DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO il regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 e il regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente al regolamento (CE) n. 68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese, l'estratto della raccomandazione 2003/361/CE;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

VISTI gli artt. 25 e 38 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e, in particolare, l'art. 2;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SENTITE le associazioni imprenditoriali;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazioni del Consiglio dei Ministri.....

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Emana
il seguente regolamento:

CAPO I
AMBITO DI RIFERIMENTO

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Art. 2
(Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;



b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, e con le limitazioni indicate nella stessa tabella rispetto alla definizione di cui all'articolo 1.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

Art. 3

(Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta una istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 4

(Semplificazione della documentazione di impatto acustico)

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali e di spettacolo, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In



tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, la documentazione di cui all'art. 8 commi 2, 3, 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 predisposta da un tecnico competente in acustica.

CAPO IV DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 5.

(Sportello unico per le attività produttive)

1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160.

Art. 6

(Monitoraggio)

1. I Ministeri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.



2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATI

Allegato A

Criteria di assimilazione alle acque reflue domestiche

Tabella 1.

	<i>Parametro/sostanza</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore limite di emissione</i>
1	<i>Portata</i>	<i>mc/giorno</i>	≤ 15
2	<i>pH</i>		5,5-9,5
3	<i>Temperatura</i>	C°	≤ 30
4	<i>Colore</i>		Non percepibile con diluizione 1 : 40
5	<i>Materiali grossolani</i>		Assenti
6	<i>Solidi Sospesi Totali</i>	<i>mg/l</i>	≤ 700
7	<i>BOD5 (come ossigeno)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 300
8	<i>COD (come ossigeno)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 700
9	<i>Rapporto COD / BOD5</i>		$\leq 2,2$
10	<i>Fosforo totale (come P)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 30
11	<i>Azoto ammoniacale (come NH4)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 50
12	<i>Azoto nitroso (come N)</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 0,6$
13	<i>Azoto nitrico (come N)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 30
14	<i>Grassi e oli animali/vegetali</i>	<i>mg/l</i>	≤ 40
15	<i>Tensioattivi</i>	<i>mg/l</i>	≤ 20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.



Tabella 2.**Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**

	ATTIVITA'
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismo, campeggi
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Casa di riposo (senza cure mediche)
15	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottigliere con somministrazione
16	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
17	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
18	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).



19	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
20	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
21	Vendita al minuto di generi di cura della persona
22	Palestre
23	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.
24	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
25	Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
26	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
27	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
28	Agenzie di viaggio
29	Call center
30	Attività di intermediazione assicurativa
31	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
32	Riparazione di beni di consumo
33	Ottici
34	Studi audio video registrazioni
35	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
36	Liuteria.



Allegato B

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportiva.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Case di riposo senza cure mediche.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.



39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
40. Liuteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.
44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.14/2011/3

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0002261 P-4.23.4.14
del 29/04/2011



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
 - Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
 - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
 - Gabinetto del Ministro per la semplificazione normativa
 - Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa
- ROMA

Al Ministero dello sviluppo economico

- Gabinetto
 - Ufficio legislativo
- ROMA

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- Gabinetto
 - Ufficio legislativo
- ROMA

Oggetto: parere sullo schema di D.P.R. recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

H

RR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, copia conforme all'originale del parere espresso dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 20 aprile 2011, sullo schema di decreto in oggetto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi

A

RR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schéma di D.P.R. recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Repertorio n. 32/ev del 20 aprile 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 20 aprile 2011

VISTO l'art. 49, comma 4-*quater*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, in base ai principi e criteri direttivi ivi indicati;

VISTI gli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare nella seduta del 3 marzo 2011 su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, del Ministro della semplificazione normativa, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. 1962 del 10 marzo 2011, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. 1303 del 14 marzo 2011;

RR

RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il documento presentato dall'UPI il 6 aprile-2011, trasmesso dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 1851 del 12 aprile 2011, che reca osservazioni riguardo la convergenza nello sportello unico per le imprese delle procedure di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, e propone la predisposizione di un modello semplificato e unificato quale strumento per gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese;

CONSIDERATO che, nelle riunioni tecniche del 6 e del 15 aprile 2011, svolgendo un approfondito esame ed un'ampia discussione sui contenuti del regolamento in questione:

- le Regioni hanno rivolto osservazioni in merito al capo II del regolamento, denominato "*disposizioni in materia di scarichi di acque reflue*", hanno condiviso l'impostazione del capo III, denominato "*disposizioni in materia di inquinamento acustico*", e hanno proposto emendamenti agli articoli 2, 3 e 4, nonché alla tabella 2 dell'allegato A e all'allegato B, presentando un documento che è stato trasmesso con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 1964 del 15 aprile 2011;
- l'ANCI, condividendo e apprezzando l'impostazione e le finalità del regolamento in uno spirito di assoluta collaborazione, ha condiviso con le Regioni le proposte emendative relative al capo III del regolamento, proponendo ulteriori emendamenti per gli articoli 2, 5 e 6, nonché per le tabelle 1 e 2 dell'allegato A), presentando un documento che è stato anch'esso trasmesso con la richiamata nota del 15 aprile 2011;
- i rappresentanti del Governo hanno dichiarato sostanzialmente condivisibile il documento delle Regioni per la parte comune anche all'ANCI relativa al capo III del regolamento, riservandosi di valutare le altre proposte;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative riportate in un documento consegnato (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative presentate in un documento (allegato 2), evidenziando alcune osservazioni riportate nel documento stesso;
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati (allegato 3);

RR

#





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di D.P.R. recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare nella seduta del 3 marzo 2011.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto

RR

Alleg. 1

CONSEGNATO NELLA SEDE
DEL 2.0. APR. 2011.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/43/CUI1/C5-C11

**SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 4-
QUATER DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO
2010, N. 122 PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE**

Punto 11) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative.

Roma, 20 aprile 2011



Legenda

(...) = parti soppresse

Testo proposto	Emendamenti richiesti
<p>Capo II</p> <p>Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue</p> <p>Art. 2</p> <p>(Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:</p> <p>a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell' Allegato A;</p> <p>b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell' Allegato A, e con le limitazioni indicate nella stessa tabella rispetto alla definizione di cui all'articolo 1.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.</p>	<p>Capo II</p> <p>Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue</p> <p>Art. 2</p> <p>(Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:</p> <p>a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;</p> <p>b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;</p> <p>c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell' Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.</p>
<p>Art. 3</p> <p>(Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare dello scarico, sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta una istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che sono rimaste immutate:</p> <p>a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;</p> <p>b) le caratteristiche del ciclo produttivo;</p> <p>c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;</p> <p>d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;</p> <p>e) la localizzazione dello scarico.</p>	<p>Art. 3</p> <p>(Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)</p> <p>1. (...) Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che sono rimaste immutate:</p> <p>a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;</p> <p>b) le caratteristiche del ciclo produttivo;</p> <p>c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;</p> <p>d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;</p> <p>e) la localizzazione dello scarico.</p> <p>Resta ferma ogni altra previsione contenuta all'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>





Testo proposto	Emendamenti richiesti
2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Capo III

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 4 (Semplificazione della documentazione di impatto acustico)

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali e di spettacolo, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, la documentazione di cui all'art. 8 commi 2, 3, 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 predisposta da un tecnico competente in acustica.

ALLEGATI

Allegato A

Tabella 2

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

1 Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismo, campeggi

Capo III

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 4 (Semplificazione della documentazione di impatto acustico)

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2 (...) e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B. (...)

(...)

(...)

ALLEGATI

Allegato A

Tabella 2.

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

1 Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismo, campeggi





- | | |
|--|--|
| 2 Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina | 2 Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina |
| 3 Attività ricreativa | 3 Attività ricreativa |
| 4 Attività turistica | 4 Attività turistica |
| 5 Attività sportiva | 5 Attività sportiva |
| 6 Attività culturale | 6 Attività culturale |
| 7 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare | 7 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare |
| 8 Attività informatica | 8 Attività informatica |
| 9 Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività | 9 Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività |
| 10 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno | 10 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno |
| 11 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio | 11 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio |
| 12 Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività. | 12 Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività. |
| 13 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio | 13 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio |
| 14 Case di riposo (senza cure mediche) | 14 Case di riposo (senza cure mediche) |
| 15 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione | 15 Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione |
| 16 Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria | 16 Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria |
| 17 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili | 17 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili |
| 18 Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali). | 18 Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali). |
| 19 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona | 19 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona |
| 20 Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate. | 20 Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate. |
| 21 Vendita al minuto di generi di cura della persona | 21 Vendita al minuto di generi di cura della persona |
| 22 Palestre | 22 Palestre |
| 23 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno. | 23 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno. |
| 24 Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca | 24 Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca |
| 25 Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. | 25 Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. |





26 Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.	26 Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
27 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	27 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
28 Agenzie di viaggio	28 Agenzie di viaggio
29 Call center	29 Call center
30 Attività di intermediazione assicurativa	30 Attività di intermediazione assicurativa
31 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria	31 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
32 Riparazione di beni di consumo	32 Riparazione di beni di consumo
33 Ottici	33 Ottici
34 Studi audio video registrazioni	34 Studi audio video registrazioni
35 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.	35 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
36 Liuteria.	36 Liuteria.

Allegato B

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportiva.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.

Allegato B

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

1. Attività alberghiera, anche con attività di ristorazione di cui al punto 3.
2. Attività agro-turistica che non utilizzi impianti di diffusione sonora ovvero non svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti adibiti ad uso residenziale.
4. Attività ricreative che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti adibiti ad uso residenziale.
5. Attività turistica che non utilizzi impianti di diffusione sonora ovvero non svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non abbia impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti adibiti ad uso residenziale.
6. Attività sportiva, escluse quelle che comportano attività motoristiche, presenza di pubblico o uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti abitativi adibiti ad uso



26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Case di riposo senza cure mediche.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggio, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
40. Liuteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.
44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici.

residenziale.

8. Attività operanti nel settore dello spettacolo **che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, che non abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti adibiti ad uso residenziale.**

9. Palestre **che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che non siano inserite in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**

10. Stabilimenti balneari **che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.**

11. Agenzie di viaggio.

12. Sale da gioco **che non siano inserite in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**

13. Attività di supporto alle imprese.

14. Call center.

15. Attività di intermediazione monetaria.

16. Attività di intermediazione finanziaria.

17. Attività di intermediazione Immobiliare.

18. Attività di intermediazione Assicurativa.

19. Attività di informatica - software.

20. Attività di informatica - house.

21. Attività di informatica - internet point.

22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).

23. Istituti di bellezza.

24. Estetica.

25. Centro massaggi e solarium.

26. Piercing e tatuaggi.

27. Laboratori veterinari.

28. Studi odontoiatrici (...).

29. Case di riposo (...).

31. Lavanderie e stirerie **che non siano inserite in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**

32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.

33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**

34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale e che non svolgano attività di vendita al pubblico in periodo notturno (22,00-06,00).**

35. Laboratori artigianali per la produzione di pane **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**

36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**



adibiti ad uso residenziale.

37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi **che non siano inseriti in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**

38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione e **non inserite in edifici con ambienti adibiti ad uso residenziale.**

39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.

40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria,

40. Liuteria.

42. Laboratori di restauro artistico.

43. Riparazione di beni di consumo.

44. Ottici.

45. Fotografi.


46. Grafici.

47. **Riparazione calzature**

48. **Studi professionali: avvocati, notai, commercialisti, ingegneri...**



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL2-0-APR.2011.....



Schema di regolamento ai sensi dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.

Pur condividendo e apprezzando l'impostazione e le finalità del decreto e in uno spirito di assoluta collaborazione, si ritiene opportuno evidenziare alcune osservazioni sulle scelte metodologiche effettuate per l'esclusione di settori di attività di PMI da obblighi comportanti costi di conformità sostanziale nelle materie ambientali in argomento.

Si ritiene che in ambito ambientale le modalità di semplificazione di adempimenti amministrativi volte a proporzionare gli adempimenti stessi in relazione ai settori di attività, lasciando inalterati i necessari livelli di tutela ambientale, debbano basarsi su caratteristiche oggettive più che su qualità soggettive. Una ridotta potenzialità inquinante non si ritiene possa essere correlata, più o meno esclusivamente, all'appartenenza ad uno specifico settore produttivo, ma si ritiene debba essere definita anche in base a caratteristiche oggettive dell'attività.

Una simile impostazione appare essere in parte condivisa nel Capo II (scarichi idrici) del decreto, dedicato alle disposizioni in materia di scarichi di acque reflue, che mette in relazione modalità di semplificazione degli adempimenti amministrativi con conseguenti riduzioni di oneri economici per le PMI, con parametri oggettivi quali-quantitativi delle acque e caratteristiche di esercizio dell'attività, sebbene si ritiene opportuno avanzare ulteriori proposte di modifica necessarie a garantire la miglior tutela dell'ambiente e a garantire una adeguata possibilità di verifica e controllo per le amministrazioni competenti. Nella stessa direzione va la proposta di integrazione dell'art. 6 descritta nel seguito del documento per la parte sanzionatoria sia per gli scarichi idrici che per l'inquinamento acustico.



Relativamente al Capo III del decreto, riservato alle disposizioni in materia di inquinamento acustico, i parametri aggiuntivi introdotti come criteri di applicazione di adempimenti semplificati, richiedono in ogni caso un apprezzamento, l'impostazione proposta rischia però di determinare squilibri nei confronti di imprese con caratteristiche oggettive analoghe a quelle definite dal decreto, ma non rientranti nelle categorie di imprese indicate. Il comma 1 dell'art. 4 prevede, infatti, che le attività elencate nell'allegato B siano a bassa rumorosità e pertanto non siano soggette all'obbligo di presentazione di documentazione di impatto acustico di cui ai commi 2 e 4 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995. Sussiste comunque l'obbligo di predisporre detta documentazione per l'esercizio delle attività specificate nell'Allegato B, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o strumenti musicali, abbiano impianti di estrazione o ventilazione forzata con sbocco in cortili interni o spazi comuni su cui si affaccino ambienti abitativi o siano inserite in edifici con ambienti abitativi. La sussistenza dell'obbligo, per l'esercizio, della presentazione di documentazione di impatto acustico per le attività specificate nell'Allegato citato, deriva sia da valutazioni inerenti la potenziale criticità delle specifiche sorgenti di rumore indicate, per tipologia o per la collocazione in prossimità di ambienti abitativi, sia da osservazioni concernenti le sorgenti sonore oggetto delle segnalazioni di disturbo più frequentemente inoltrate alle Amministrazioni comunali e accertate come disturbanti dalle ARPA, a seguito delle verifiche fonometriche effettuate a supporto tecnico di dette amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La sussistenza di tale obbligo nei casi specificati è da intendersi non ad esclusiva tutela degli interessi pubblici, ma in favore anche delle PMI con le caratteristiche indicate che, attraverso una preventiva valutazione dell'impatto acustico, possono adeguatamente progettare l'attività.

Si propongono pertanto gli emendamenti condivisi con il Coordinamento delle Regioni, in sede tecnica relativi al Capo III, ovvero l'eliminazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 e l'integrazione della tabella di cui all'Allegato B.



PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 2

(Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:
 - a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A tabella 3 dell' Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.
 - b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell' Allegato A, e con le limitazioni indicate nella stessa tabella rispetto alla definizione di cui all' articolo 1.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

RELAZIONE

- Questo emendamento è richiesto in quanto non si è rilevato, tra la documentazione presentata uno studio relativo agli effetti, che le modifiche proposte sui valori delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006, possono o potrebbero comportare sulla vita biologica, (acquatica, animale, vegetale e umana). Si ritiene che prima di modificare le concentrazioni di sostanze indicate nel d.lgs. 152/2006 occorra supportare la proposta con studi e analisi di rischio.

Le Regioni, come sottolineato dalle rappresentanti del MATTM e Ministero per la Semplificazione Normativa, hanno l'autonomia legislativa per poter prevedere limiti più restrittivi rispetto alla tabella 1 dell'allegato A) al presente Decreto. Si ritiene però che la predetta tabella per poter essere modificata, anche in sede legislativa, abbia bisogno di essere supportata da una qualche evidenza di carattere scientifico su ciò che è da modificare, e si ritiene non sufficiente in questa sede pur se autorevole la modifica in solo punta di diritto.



TABELLA 2 allegato A

Emendamento

- Modificare la voce della categoria relativa alle lavanderie ad acqua come segue: *“Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno effettuino scarichi da lavaggio di biancheria fino a 0,500 mc/giorno”*

La modifica della voce relativa alle lavanderie è necessaria in quanto il carico di acqua utilizzato durante i lavaggi varia a secondo delle tipologie delle lavatrici e pertanto allo scopo di rendere uniforme la possibilità di controllo si chiede di riferirsi a litri di acqua scaricata piuttosto che a kg di biancheria utilizzata. Sono queste le attività che potrebbero causare problemi gravi rispetto alla qualità delle acque scaricate e ai relativi controlli.

ARTICOLO 6 (MONITORAGGIO)

Si chiede l'impegno formale al Governo a prevedere nel primo provvedimento utile, quale l'Atto Senato n. 1458 "Sanzioni per il mancato rispetto della normativa sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti", una revisione dell'impianto relativo al sistema di monitoraggio, alla attribuzione delle competenze e alle relative sanzioni, in particolare la modifica richiesta riguarda:

1. I Comuni effettuano il controllo amministrativo del rispetto delle disposizioni del Decreto in esame.
2. Le Regioni assicurano strutture, personale e attrezzature adeguati alla consistenza numerica della attività di controllo che le ARPA sono chiamate ai sensi delle normative di riferimento.
3. A modifica dell'art. 136 del d.lgs. 152/2006 le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per il 60 % ed il restante 40 % all'ente locale che ha elevato la sanzione per competenza amministrativa, per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Gli enti locali provvedono, negli ambiti dei propri bilanci, alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.



4. Ad integrazione del comma 1 dell'art. 135 del d.lgs. 152/2006, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione, la provincia autonoma o il comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall' articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.
5. A modifica del comma 4 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 il totale delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 6 del decreto in esame è versato all'entrata del bilancio dello stato per essere interamente devoluto ai comuni, per il 30% per interventi di controllo e per il 70% per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art.7 della legge citata, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h) di tale legge quadro.
6. I Ministeri dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con le Regioni e l'ANCI e con il coinvolgimento delle Associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del regolamento di semplificazione in esame, le cui risultanze verranno fornite alla Conferenza Unificata attraverso una relazione periodica.

RELAZIONE

In considerazione della semplificazione riguardo alle procedure autorizzatorie è necessario prevedere una intensificazione dell'attività di monitoraggio e controllo che non può essere demandata alle sole Regioni e Province, in quanto già adesso sotto organico e con scarse risorse economiche. La parcellizzazione delle competenze appare pertanto "condicio sine qua non" per poter rispondere efficacemente alla prevista semplificazione degli adempimenti amministrativi. Relativamente alla ripartizione delle risorse economiche, si ritiene che tale ripartizione debba comprendere anche i Comuni, oltre che Roma Capitale a seguito delle attribuzioni date dal D.lgs. 156 del 2010 a Roma Capitale.





Alle - 3

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 20 APR. 2011



**OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI IN MERITO ALLO SCHEMA DI DPR RECANTE REGOLAMENTO
PER LA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE
GRAVANTI SULLE IMPRESE.**

Per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, si rileva che, seppure condividendo la finalità della semplificazione a carico delle imprese, il far convergere nello sportello unico, oltre che alle nuove istanze, anche le procedure di rinnovo delle autorizzazioni, non rappresenta una semplificazione, ma una complicazione delle stesse.

Si rileva infatti che allo stato attuale sono le Province ad essere in larga parte l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali: se il rinnovo fosse richiesto ad altra amministrazione ovvero allo Sportello unico, verrebbe meno l'unicità del riferimento per l'impresa, essendo la documentazione in possesso del Sportello incompleta.

Allo stesso tempo, per favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi ed uniformare ed integrare le procedure di autorizzazione in materia, si ritiene utile la predisposizione di un modello unificato, quale unico strumento da utilizzabile dalle Imprese. Tale modello dovrebbe essere individuato con decreto del ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con la conferenza Unificata, entro 90 giorni dall'adozione dello schema di dpr.

Ciò premesso si ritiene che il parere favorevole sia condizionato dall'accoglimento dei seguenti:

EMENDAMENTI.

Art. 5.

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente:

comma 1-bis. In caso di rinnovo di autorizzazione di cui all'art. 3, la relativa documentazione va presentata all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 6

Dopo la parole "del presente regolamento" aggiungere le seguenti:

"ed individuano modelli semplificati ed unificati per gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, mediante decreto del Ministro per l'Ambiente, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata".

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 28/04/2011

N. Fogli 17

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

[Signature]





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2192

Roma, addì 31 maggio 2011

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
numero **1132/2011** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

**SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
IN MATERIA AMBIENTALE**

Allegati N.
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI MIN. P.A. E
INNOVAZIONE**
(.....)

ROMA

Il Segretario Generale

Antonello

Numero 9192 M e data 31/05/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 maggio 2011

NUMERO AFFARE 01132/2011

OGGETTO:

Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero pubblica amministrazione e innovazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento ai sensi dell' art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 172/11/UL/P-40.254 dell' 11/03/2011 con la quale la Presidenza del consiglio dei ministri ed il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione hanno chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Nicola Russo;

Premesso:

Lo schema di regolamento in oggetto è volto a dare attuazione all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, norma che autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

In particolare, gli adempimenti amministrativi oggetto delle disposizioni di semplificazione introdotte dallo schema di regolamento attengono alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico, in cui le esigenze di semplificazione rivestono particolare importanza in ragione delle notevoli difficoltà derivanti dal fatto che la disciplina vigente in tema di acque reflue e di impatto acustico prevede i medesimi adempimenti indipendentemente dal grado di rischio dell'attività svolta e prevede, inoltre, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali una procedura identica a quella necessaria ai fini del rilascio della prima autorizzazione.

L'Amministrazione referente evidenzia al riguardo che le esigenze

sociali ed economiche che vengono in rilievo in materia sono state esaurientemente valutate attraverso la consultazione delle associazioni imprenditoriali, nonché attraverso la misurazione degli oneri amministrativi svolta nell'ambito delle attività cosiddette "taglia oneri" previste dall'art. 25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, misurazione che ha messo in evidenza l'onerosità per le piccole e medie imprese derivante dall'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici, "proporzionalità", peraltro, incisivamente valorizzata a livello europeo dallo "Small Business Act", adottato in sede comunitaria, il quale prevede, appunto, che gli interventi regolativi devono essere proporzionati rispetto alla dimensione ed alle attività delle piccole e medie imprese.

A talc proposito lo schema di decreto all'art. 1 richiama la definizione individuata dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e fatta propria dal successivo decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

Trattasi delle imprese sino a 249 addetti, con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro e che, secondo dati di fonte Eurostat citati nel "Small Business Act: rapporto sulle iniziative di sostegno delle PMI 2010" del Ministero dello sviluppo economico, rappresentano il 99,9 % delle imprese italiane; di queste il 94,6% sono microimprese (1-9 addetti).

L'Amministrazione passa poi ad illustrare il contenuto e la portata dei

singoli articoli.

Considerato:

Lo schema regolamentare in commento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, è stato presentato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le associazioni imprenditoriali.

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema regolamentare in esame, reca una dettagliata illustrazione delle consultazioni svolte durante le attività di misurazione degli oneri amministrativi, del metodo utilizzato per la stima degli effetti del provvedimento, nonché delle tipologie di attività economiche da esentare da alcuni adempimenti amministrativi.

Sullo schema di decreto è, da ultimo, intervenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 20 aprile 2011, come risulta dalla nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prot. n. 263/11/UL/P – 40.254 del 4 maggio 2011, pervenuta in Segreteria in data 5 maggio 2011.

Come si è detto sopra, il presente intervento regolamentare è volto a dare attuazione all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010, ove si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il Governo è autorizzato ad

adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati (nel caso del provvedimento in esame il Ministro dell'ambiente) e le associazioni imprenditoriali.

Esso è orientato a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese in riferimento alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico, senza, tuttavia, modificare le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Lo schema regolamentare è predisposto in applicazione dei principi e criteri direttivi posti dall'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010 afferenti alla:

- a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
- c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. Peraltro, come richiesto dalla norma citata, lo schema regolamentare tiene conto delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, svolte con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica, in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012.

Nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa avviato dalla legge n. 59/1997 nel quale confluiscono gli interventi relativi alla riduzione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, viene così ad essere assicurata anche la semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico, disciplinata dal presente intervento regolamentare.

La vigente disciplina delle acque reflue e dell'impatto acustico prevede, infatti, gli stessi adempimenti indipendentemente dal grado di rischio dell'attività svolta. Inoltre, per il rinnovo dell'autorizzazione allo

scarico di acque reflue industriali, è prevista una procedura identica a quella necessaria per il rilascio della prima autorizzazione.

Tutto ciò, come evidenziato dall'Amministrazione riferente nella relazione illustrativa, determina inconvenienti che le associazioni imprenditoriali hanno più volte manifestato, sottolineando gli elevati costi che la disciplina in vigore comporta per le imprese. Tali esigenze sociali ed economiche sono state tenute adeguatamente in considerazione attraverso la consultazione delle associazioni imprenditoriali, nonché attraverso la misurazione degli oneri amministrativi svolta nell'ambito delle attività cosiddette "taglia oneri" previste dall'art. 25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, misurazione che ha messo in evidenza l'onerosità per le PMI derivante dall'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici.

Il contesto internazionale ed europeo è stato, parimenti, rispettato, posto che il proposto intervento regolamentare è coerente con i principi dello "Small Business Act", adottato in sede comunitaria, secondo il quale gli interventi regolativi devono essere, appunto, proporzionati rispetto alla dimensione ed alle attività delle piccole e medie imprese.

In particolare, il provvedimento non introduce nuovi obblighi informativi, anzi, al contrario, assicura una loro riduzione attraverso l'introduzione di semplificazioni in tema di:

- a) rinnovo dell'autorizzazione delle acque reflue industriali;
- b) disciplina relativa all'equiparazione di alcune acque reflue industriali con le acque domestiche;

c) esenzione di alcune attività economiche dagli adempimenti in materia di acque reflue industriali ed impatto acustico.

Venendo ad illustrare più da vicino le novità introdotte dal regolamento governativo in esame, esso prevede l'assimilazione alle "acque reflue domestiche" di alcune acque altrimenti rientranti nel novero delle "acque reflue industriali".

I criteri di assimilazione previsti dal decreto, che saranno applicabili solo in mancanza di apposita disciplina regionale in ossequio all'articolo 101 del citato d.lgs. 152/2006, sono fondati sulla qualità delle acque e sulla loro provenienza.

Sotto il primo profilo saranno considerate equiparate *ex lege* alle "domestiche" le acque che prima di ogni trattamento depurativo non rivelino (tra le altre) la presenza di determinate sostanze in quantità superiore alle soglie fissate dagli allegati tecnici al medesimo provvedimento (direttamente per alcune sostanze, indirettamente per altre, attraverso il rinvio ai limiti stabiliti dal Codice ambientale per le emissioni in acque superficiali e in fognatura).

Sotto il secondo profilo saranno, invece, ricondotte al regime delle "domestiche" le acque provenienti da oltre 40 tipologie di attività, tra cui quelle turistiche, scolastiche, sportive, artigianali con ridotte emissioni, di ristorazione (bar e mense), di vendita al dettaglio, di ricreazione (discoteche).

Parallela semplificazione è quella relativa al procedimento di rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue industriali. In luogo del rinnovo dell'intera procedura per ottenere ogni quattro anni una nuova autorizzazione (con onere di presentare la relativa istanza

una anno prima), i titolari di scarichi industriali non contenenti sostanze pericolose e non soggetti a modifiche quali/quantitative (come volume delle acque, sostanze in esse contenute) potranno ottenere il rinnovo presentando sei mesi prima della scadenza della autorizzazione una autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 completa dei dati richiesti dal decreto in questione.

Per quanto riguarda, invece, l'inquinamento acustico, i titolari di alcune attività commerciali e artigianali "a bassa rumorosità", a condizione di non svolgere attività di ristorazione o ricreativa con utilizzo di impianti di diffusione sonora, in virtù del provvedimento in esame non devono presentare alle pubbliche autorità la "documentazione di impatto acustico" prevista dall'art. 8 della legge n. 447/95. Tali attività "a bassa rumorosità", elencate dal decreto, coincidono in linea generale con quelle, più sopra menzionate, che godranno della assimilazione dei propri scarichi a quelli da utenze domestiche.

La semplificazione interessa anche le attività diverse da quelle definite "a bassa rumorosità": commercianti e artigiani che non supereranno comunque i limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica comunale (e, ove non effettuata, quelli previsti dal DPCM 14 novembre 1997) potranno produrre la "documentazione di impatto acustico" in questione tramite una autocertificazione.

Infine, ad accomunare le semplificazioni in tema di rinnovo autorizzazione scarichi e documentazione anti-rumore sarà l'ufficio pubblico competente cui presentare le dichiarazioni: istanze, documentazioni e comunicazioni andranno, infatti, indirizzate allo "sportello unico per le attività produttive" (meglio noto con l'acronimo

“Suap”) istituito tramite d.P.R. n. 160/2010.

Non sono previsti nuovi costi di adeguamento per le imprese, mentre il risparmio derivante dalle disposizioni del presente regolamento viene stimato dall'amministrazione riferente in circa 800 milioni di euro all'anno per le PMI.

In virtù del provvedimento in esame può, dunque, dirsi che la competitività delle imprese ed, in particolare, delle piccole e medie imprese, viene potenziata; ciò discende dall'applicazione delle misure di semplificazione degli obblighi informativi introdotte dal presente intervento regolamentare (ad es. dalla semplificazione della procedura di rinnovo dell'autorizzazione, che attualmente risulta onerosa al pari di una nuova autorizzazione).


Sulla base delle suesposte considerazioni la Sezione ritiene di poter esprimere parere favorevole sullo schema di regolamento in questione.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto.


L'ESTENSORE

Nicola Russo



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

(Massimo Molli)





Dir. me. PIRONE
Pirone

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
Dipartimento della Funzione Pubblica

10 MAR. 2011

Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa
di semplificazione delle norme e delle procedure

Prot. 130/8.3.4 - 6

Al Capo dell'Ufficio
Legislativo

SEDE

Oggetto: Regolamento ai sensi dell'articolo 49, comma 4 quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale. Consultazione delle associazioni imprenditoriali

Le associazioni imprenditoriali CNA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO e CONFINDUSTRIA sono state coinvolte nelle attività di misurazione degli oneri nell'area Ambiente, che hanno fornito utili indicazioni per l'individuazione delle procedure più onerose (cfr. Allegato I schede MOA con i risultati della misurazione).

Ai fini della predisposizione del regolamento, si sono tenute tre riunioni, con la partecipazione dei rappresentanti designati dalle associazioni CASARTIGIANI, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI e CONFINDUSTRIA, dei rappresentanti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la Semplificazione Normativa e del Ministero dello Sviluppo Economico, nelle date del 21 ottobre, 10 novembre e 21 dicembre del 2010.

Nel corso della riunione del 21 ottobre 2010, il Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Consigliere Carlo Deodato, ha chiesto alle associazioni di inviare le proprie proposte in materia (cfr. Allegato II).

A seguito della presentazione delle prime proposte, nelle riunioni del 10 novembre e del 21 dicembre 2010, sono pervenute ulteriori proposte da parte delle associazioni imprenditoriali (cfr. Allegato III).

Il Direttore dell'Ufficio
(Dr.ssa Silvia Paparo)

Silvia Paparo



*Il Capo di Gabinetto
del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

REG 950/QAB_U

Dott. Danilo Barduzzi
CASARTIGIANI

Dott. Tommaso Campanile
Dott.ssa Barbara Gatto
CNA

Dott.ssa Stefania Multari
Dott. Andrea Stabile
Dott. Giorgio Russomanno
CONFARTIGIANATO


Dott. Roberto Cerminara
Avv. Francesca Stifano
Dott. Dario Giardi
CONFCOMMERCIO

Dott. Gaetano Pergamo
CONFESERCENTI

Avv. Marcella Panucci
Dott. Marco Ravazzolo
Dott.ssa Annalisa Oddone
CONFINDUSTRIA

E' convocata per mercoledì 10 novembre alle ore 12,00 presso la Sala Tarantelli del Dipartimento della Funzione Pubblica - Corso Vittorio Emanuele II, 116 Roma, la riunione tecnica sulla semplificazione per le PMI nell'area ambiente.

Cordiali saluti

Cons. Carlo Deodato




*Il Capo di Gabinetto
del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innocazione*

Prot. 916/GAB-U

Dott. Danilo Barduzzi
CASARTIGIANI

Dott. Giulio Baglione
Dott. Tommaso Campanile
Dott.ssa Patrizia Ansaloni
CNA

Dott.ssa Stefania Multari
CONFARTIGIANATO

Dott. Roberto Cerminara
Avv. Francesca Stifano
CONFCOMMERCIO

Dott. Giuseppe Fortunato
CONFESERCENTI

Avv. Marcella Panucci
CONFINDUSTRIA

E' convocata per giovedì 21 ottobre alle ore 11:30 presso la Sala Raffaello del Dipartimento della Funzione Pubblica - Corso Vittorio Emanuele II, 116 Roma, la riunione tecnica con i rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali sui temi della semplificazione per le PMI nell'area ambiente.

Cordiali saluti

Cons. Carlo Deodato



Il Capo di Gabinetto

del Ministro

per la pubblica amministrazione e l'impresa

PMSE 996/GAB - U

15.12.2020

Dott. Danilo Barduzzi
CASARTIGIANI

Dott. Tommaso Campanile
Dott.ssa Barbara Gatto
CNA

Dott.ssa Stefania Multari
Dott. Andrea Stabile
Dott. Giorgio Russomanno
CONFARTIGIANATO

Dott. Roberto Cerminara
Avv. Francesca Stifano
Dott. Dario Gardi
CONFCOMMERCIO

Dott. Gaetano Pergamo
CONFESERCENTI

Avv. Marcella Panucci
Dott. Marco Ravazzolo
Dott.ssa Annalisa Oddone
CONFINDUSTRIA

E' convocata per martedì 21 dicembre alle ore 17.30 presso la Sala Tarantelli del Dipartimento della Funzione Pubblica - Corso Vittorio Emanuele II, 116 Roma, la riunione tecnica sulla semplificazione per le PMI nell'area ambiente.

Cordiali saluti

Carlo Dehdato

MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI (MOA)

**PROGRAMMA DI MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
DELLE IMPRESE**

Scheda MOA

Area Ambiente II

Roma, Dicembre 2010

INDICE

PREMESSA	3
1. OGGETTO DELLA MISURAZIONE	1
2. MAPPATURA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	2
3. CONSULTAZIONI	2
4. STIME DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI	3
ALLEGATI	10
Allegato 1 - Mappatura degli OI.....	10

Premessa

La misurazione degli oneri amministrativi rappresenta una delle novità più rilevanti nel panorama internazionale e comunitario delle politiche di semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione, anche in vista dell'obiettivo della riduzione del 25% degli oneri amministrativi proposto dal "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi" della Commissione Europea.

Con il "taglia oneri amministrativi" (previsto dall'art. 25 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) il Governo si è dotato degli strumenti indispensabili a garantire l'effettivo conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 25% degli oneri burocratici, prevedendo:

- l'adozione di un programma di misurazione degli oneri amministrativi in tutte le materie di competenza dello Stato ¹;
- l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di piani di riduzione degli oneri amministrativi;
- l'attribuzione al Governo di una delega che consente, attraverso regolamenti delegificanti, di eliminare o ridurre gli oneri previsti da norme di legge.
- la pubblicazione tempestiva sui siti *web* del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese;
- l'adozione di meccanismi stringenti e pubblici di verifica periodica dei risultati con il coinvolgimento degli *stakeholders* ² e la valutazione dei dirigenti responsabili, tenendo conto del raggiungimento dei risultati indicati nei piani ministeriali.

Le attività di misurazione sono state realizzate dalla *task force* MOA, coordinata dall' Ufficio per la Semplificazione del Dipartimento per la Funzione Pubblica, con l'assistenza tecnica del Formez e dell' ISTAT (per le attività di rilevazione). Il complesso delle attività è stato effettuato in raccordo con l'Unità per la semplificazione e con le Amministrazioni interessate per materia. L'intero processo di misurazione e riduzione è caratterizzato dal coinvolgimento attivo degli *stakeholders*.

¹ Per la misurazione e la riduzione degli oneri nelle Regioni si procede attraverso intese o accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata.

² Con il termine **stakeholder** si individuano i soggetti "portatori di interessi" nei confronti di un'iniziativa economica pubblica o privata: in questo contesto sono *stakeholder* i rappresentanti dei gruppi di interessi coinvolti nelle decisioni pubbliche riguardanti la vita delle imprese.

Le attività di misurazione nell'area ambiente sono state condotte in stretta collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Metodologia e risultati del processo MOA

La metodologia utilizzata per la misurazione degli "oneri amministrativi" è quella dello *EU Standard Cost Model*, adottato dalla Commissione Europea sulla base delle esperienze di applicazione dello *Standard Cost Model (SCM)* condotte in alcuni paesi europei. Secondo le previsioni del metodo, la misurazione degli oneri amministrativi si basa sulla stima del costo di singoli obblighi informativi (OI) imposti dalla normativa, che viene rilevato per lo più attraverso interviste a un limitato campione di imprese.


Il processo di misurazione (cfr. Figura 1) si articola nelle seguenti fasi:

- **Individuazione delle aree prioritarie** oggetto della misurazione.
- **Ricognizione della normativa vigente** nei settori di regolazione individuati, con l'identificazione degli obblighi informativi rilevanti e la redazione di una "**mappatura**" che descrive gli obblighi, riportando le fonti normative, i soggetti obbligati, le autorità competenti, nonché modalità, contenuti e frequenza degli adempimenti a carico delle imprese. La mappatura viene verificata e "validata" dalle amministrazioni di settore e dalle associazioni di categoria, che selezionano gli OI considerati più onerosi per le imprese.
- **Costruzione di un questionario**, sulla base della mappatura, da somministrare ad un campione di imprese per stimare il costo delle attività amministrative correlate agli obblighi informativi mappati. Anche il questionario viene verificato e validato dalle amministrazioni di settore e dalle associazioni di categoria.
- **Rilevazione dei dati** presso le imprese, con tecniche diverse in base alla classe dimensionale: per le imprese da 5 a 249 addetti viene effettuata una doppia rilevazione (telefonica e diretta) curata dall'Istat, per le imprese con meno di 5 addetti le stime si basano su una serie di consultazioni che coinvolgono esperti, professionisti e, in alcuni casi, imprenditori.
- **Stima degli oneri amministrativi**, i cui risultati, assieme alla descrizione e alla valutazione dell'intero processo, confluiscono all'interno della Scheda MOA, che costituisce la base per le

successive attività di riduzione degli oneri secondo le modalità individuate dalle Linee guida appositamente emanate³.

³ Cfr. Dipartimento della funzione pubblica, *Linee guida per la predisposizione dei piani per la riduzione degli oneri*, disponibili sul sito del Dipartimento.

Figura 1 Il processo della misurazione



1. Oggetto della misurazione

La normativa esaminata concerne ambiti regolatori ulteriori rispetto a quelli che hanno formato oggetto della prima annualità di misurazione.

La regolazione in campo ambientale esaminata è costituita:

- da alcune disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96, nonché dalla normativa tecnica di attuazione;
- dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275, recante riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- dall'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico;
- dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della Direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria;
- da alcune disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
- dalla normativa tecnica di attuazione.

È importante sottolineare, soprattutto ai fini di una corretta valutazione delle stime degli oneri amministrativi riportata nel paragrafo 4, che la misurazione effettuata nelle due annualità non ha riguardato la totalità degli obblighi informativi previsti dalla normativa ambientale relativa all'attività di impresa. Essa ha interessato soltanto una parte degli obblighi informativi tra quelli previsti dalla normativa di origine statale, sui quali si è ritenuto prioritario procedere alla misurazione sulla base della consultazione delle associazioni di categoria. Inoltre, va segnalato che la normativa regionale intervenuta nella stessa materia, spesso quale fonte di ulteriore gravosità degli obblighi informativi descritti, non costituisce oggetto della presente attività di misurazione.

Altresì, le aree della valutazione di impatto ambientale - V.I.A., della valutazione ambientale strategica e dell'autorizzazione integrata ambientale non sono state incluse in quanto le norme di modifica del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione a tali aree erano, all'epoca della rilevazione, in avanzata fase di elaborazione. Per la disciplina della V.I.A. è stato deciso di realizzare una misurazione separata a causa delle caratteristiche peculiari delle procedure previste e delle imprese coinvolte (tutte di grandi dimensioni), una volta stabilizzata la normativa di riferimento.

È poi il caso di far notare che la normativa oggetto di misurazione nel corso dell'anno 2008 ha subito alcune revisioni (ad esempio, la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ha aggiunto una lettera c-bis all'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che non

rientrano nel campo di applicazione delle norme sui rifiuti i materiali di scavo non contaminati riutilizzati nello stesso cantiere), che hanno modificato l'ambito soggettivo e la portata di alcuni degli obblighi informativi già oggetto di stima. In campo comunitario, poi, le iniziative in materia di gestione dei rifiuti dovranno essere raccordate con la nuova direttiva quadro 2008/98/CE del 19 novembre 2008.

Le finalità della normativa consistono essenzialmente nella tutela dell'interesse pubblico alla salubrità dell'ambiente nei riguardi dello svolgimento di attività economiche suscettibili di potervi arrecare danni. Va, infatti, puntualizzato, sempre ai fini di una corretta comprensione delle stime, che non ogni attività d'impresa è suscettibile di avere un impatto ambientale che rientri tra quelli considerati nella normativa oggetto di mappatura, e di conseguenza il totale delle imprese coinvolte negli obblighi informativi descritti rappresenta solo una porzione dell'universo delle piccole e medie imprese.

2. Mappatura degli obblighi informativi

La normativa oggetto della misurazione prevede una serie di "obblighi informativi" (in avanti OI). La mappatura degli OI descritta in allegato è stata verificata con l'amministrazione di settore (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ed è il risultato del confronto con le associazioni di categoria delle imprese interessate.

In particolare, in esito al confronto con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, la mappatura è stata integrata con gli oneri in materia di terre e rocce da scavo, COV, trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per ogni obbligo informativo sono indicati:

- la specifica disposizione normativa da cui essi derivano;
- i soggetti obbligati;
- l'autorità competente;
- una sintesi dell'oggetto dell'OI;
- la frequenza con cui ogni obbligo informativo deve essere adempiuto;
- la relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria.

3. Consultazioni

Nel corso della misurazione è stato fatto ampio ricorso alla consultazione delle associazioni imprenditoriali, di esperti e professionisti.

Le fasi della misurazione in cui si è fatto ricorso alla consultazione sono tre: la mappatura degli obblighi informativi, la verifica del questionario di rilevazione e la stima degli oneri amministrativi.

Nella prima fase sono stati consultati i rappresentanti delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato, Confcommercio e CNA. Alle attività di consultazione hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La mappatura provvisoria degli obblighi informativi predisposta dalla Task Force MOA e verificata preventivamente dal Ministero competente è stata sottoposta al vaglio delle associazioni di categoria. Per la disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è stato deciso di realizzare una misurazione separata a causa delle caratteristiche peculiari delle procedure previste e delle imprese coinvolte (tutte di grandi dimensioni). Anche in questo caso, la rilevazione riguarda esclusivamente la normativa di competenza statale.

La consultazione si è rivelata determinante anche per la verifica dei questionari di rilevazione diretta. Grazie al confronto con gli esperti delle associazioni di categoria il questionario è stato rivisto al fine di renderne più semplice forma e struttura, semplificando ed aggregando diverse domande.

4. Stime degli oneri amministrativi

La misurazione è stata realizzata ricorrendo a tecniche diverse in base alla classe di addetti considerata.

Per le imprese con un numero di addetti da 5 a 249 la rilevazione è stata condotta dall'Istat. Questa rilevazione è stata organizzata in due fasi:

- un'indagine telefonica con metodologia CATI, volta a verificare il numero di imprese che hanno ottemperato ad almeno un OI nel corso del 2008. Nel corso di quest'indagine sono state concluse positivamente 779 interviste.
- un'indagine diretta svolta da un rilevatore Istat con metodologia CAPI presso la sede delle imprese, che si è avvalso di un questionario di rilevazione degli oneri. Le interviste concluse positivamente sono state 89.

Si ricorda che, coerentemente con quanto previsto dalla metodologia SCM, ai costi derivanti dal ricorso a personale interno all'impresa sono stati aggiunti i c.d. "*overheads costs*", ovvero la quota di spese generali attribuibili alle attività oggetto di indagine. La percentuale di *overheads* utilizzata è pari al 25%, in analogia con quella applicata dalla maggior parte dei Paesi coinvolti nell'utilizzo dello SCM.

Per le imprese con un numero di addetti inferiore a 5 (escluse dalla rilevazione Istat) le stime sono state realizzate attraverso le consultazioni con esperti delle associazioni e consulenti in materia ambientale.

Innanzitutto, è stato effettuato un *expert assessment* al fine di giungere alla stima degli oneri amministrativi per le imprese con meno di 5 addetti attraverso la valutazione degli esperti delle associazioni. Ad ogni partecipante è stato chiesto di indicare gli oneri associati agli obblighi informativi considerati ed alle relative attività amministrative elementari.

Alla luce dei risultati di queste consultazioni è stata elaborata una prima nota di sintesi dei risultati raggiunti, da cui emergevano rilevanti differenze nelle stime di alcuni OI da parte delle diverse associazioni di categoria. La nota è stata inviata alle associazioni con la richiesta di approfondire le loro valutazioni, tenendo conto delle diverse realtà territoriali.

Parallelamente, è stato realizzato un *focus group* con alcuni esperti del settore ambientale.

Alla luce delle informazioni raccolte, e verificata la persistenza di forti divergenze nelle stime, è stata elaborata una successiva nota di sintesi delle stime indicando i risultati preliminari dell'indagine Istat, le stime fornite dalle associazioni e proponendo una stima finale. Ad ogni associazione è stata data l'opportunità di proporre stime alternative.

A conclusione di questo articolato percorso di consultazione, e previo approfondimento di alcuni dati, è stato possibile produrre stime degli oneri sostenuti "in media" dalle imprese con meno di 5 addetti.

Le stime per le imprese con meno di 5 addetti sono state successivamente aggregate a quelle derivanti dalla rilevazione Istat riferita alle imprese da 5 a 249 addetti. In tal modo, sono state ottenute stime complessive degli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi considerati.

Le tabelle seguenti riportano i principali risultati ottenuti dalle stime degli oneri amministrativi riferite all'insieme delle piccole e medie imprese (fino a 249 addetti). Per gli obblighi informativi "Terre e rocce da scavo" (che non è stato possibile misurare in quanto l'ISTAT non è riuscita a trovare un numero sufficiente di imprese adempienti) e "COV" (atteso il numero limitato di imprese coinvolte, come attestato dalle stesse associazioni di categoria) non è stata effettuata una rilevazione tramite l'Istat, per cui le stime sono frutto esclusivo delle consultazioni con gli esperti. Di conseguenza, nelle tabelle seguenti gli oneri relativi a questi due OI si riferiscono solo al totale delle imprese considerate, senza una distinzione per classi di addetti.

Sono stati esclusi dal computo degli oneri amministrativi i diritti, i bolli e le tasse che le imprese sono tenute a versare per ottemperare alle norme analizzate; difatti, tali oneri, essendo di natura fiscale, non sono inclusi nella definizione di "obbligo informativo" utilizzata nell'ambito dello SCM.

È opportuno evidenziare che le stime prodotte si riferiscono ai soli oneri amministrativi associati agli OI inclusi nella rilevazione e non vanno, dunque, intese come rappresentative della totalità degli oneri derivanti dalla normativa ambientale. Come già segnalato nel paragrafo 1, dalla misurazione sono state escluse le norme di origine comunitaria e regionale che nella disciplina ambientale assumono un peso molto rilevante.

Si sottolinea, inoltre, che le stime di seguito riportate hanno carattere indicativo, in quanto la limitata dimensione campionaria determina una minore accuratezza delle stime rispetto a quella che si avrebbe con campioni di dimensioni maggiori. Pertanto, le stime devono essere

considerate indicative dell'ordine di grandezza degli oneri amministrativi associati ai soli OI oggetto della misurazione. In tal senso, e tenuto anche conto dell'attività di consultazione svolta, queste costituiscono una misura adeguatamente indicativa della "pressione regolatoria" esercitata da specifiche norme sulle imprese fino a 249 addetti.

Infine, si ricorda che la popolazione di imprese stimata varia in riferimento ad ogni attività amministrativa ed è basata sui risultati dell'indagine telefonica.

Tab. 1 - Costo totale aggregato annuo per Obbligo Informativo (imprese 0-249 addetti).

Obbligo informativo	Costo totale annuo	Peso percentuale
Denuncia Pozzi	€ 4.910.617	0,4%
Assenso operazioni recupero rifiuti	€ 292.552.897	21,7%
Aut attività con consumo di solventi	€ 60.845.037	4,5%
Den inst o modif imp termico potenza > soglia	€ 69.741.612	5,2%
Valori limite emiss atm imp termici potenza > soglia	€ 57.538.639	4,3%
Abilitaz conduz impianti termici civili	€ 6.989.688	0,5%
Doc impatto acustico	€ 262.969.945	19,5%
Doc valutaz previsionale clima acustico	€ 706.984	0,1%
Doc prev impatto acustico	€ 529.770.528	39,2%
RAEE	€ 10.249.164	0,8%
Terre e rocce da scavo	€ 30.268.035	2,2%
COV	€ 23.673.780	1,8%
Costo totale aggregato annuo	€ 1.350.216.927	100,0%

Tab. 2 - Costo totale annuo e costo unitario per OI (imprese 5-249 addetti)

Obbligo informativo	Costo totale annuo	Costo unitario
Denuncia Pozzi	€ 634.806	€ 152
Assenso operazioni recupero rifiuti	€ 11.402.934	€ 194
Aut attività con consumo di solventi	€ 9.078.787	€ 1.097
Den inst o modif imp termico potenza > soglia	€ 6.590.957	€ 978
Valori limite emiss atm imp termici potenza > soglia	€ 9.469.690	€ 482
Abilitaz conduz impianti termici civili	€ 1.397.337	€ 1.125
Doc impatto acustico	€ 15.626.151	€ 1.332
Doc valutaz previsionale clima acustico	€ 132.739	€ 3.650
Doc prev impatto acustico	€ 26.529.111	€ 1.322
RAEE	€ 137.213	€ 47
Terre e rocce da scavo	-	-
COV	-	-
Costo totale aggregato annuo	€ 80.999.725	

Tab. 3 - Costo totale annuo e costo unitario per OI (imprese 0-4 addetti)

Obbligo informativo	Costo totale annuo	Costo unitario
Denuncia Pozzi	€ 4.275.812	€ 201
Assenso operazioni recupero rifiuti	€ 281.149.963	€ 1.129
Aut attività con consumo di solventi	€ 51.766.250	€ 958
Den inst o modif imp termico potenza > soglia	€ 63.150.655	€ 1.264
Valori limite emiss atm imp termici potenza > soglia	€ 48.068.949	€ 515
Abilitaz conduz impianti termici civili	€ 5.592.351	€ 1.125
Doc impatto acustico	€ 247.343.794	€ 2.967
Doc valutaz previsionale clima acustico	€ 574.245	€ 2.340
Doc prev impatto acustico	€ 503.241.417	€ 4.000
RAEE	€ 10.111.951	€ 801
Terre e rocce da scavo	-	-
COV	-	-
Costo totale aggregato annuo	€ 1.215.275.387	

Tab. 4 - Costo totale annuo ripartito per le due classi di imprese

Obbligo informativo	Costo imprese 5-249 addetti	Costo imprese 0-4 addetti
Denuncia Pozzi	0,8%	0,4%
Assenso operazioni recupero rifiuti	14,1%	23,1%
Aut attività con consumo di solventi	11,2%	4,3%
Den inst o modif imp termico potenza > soglia	8,1%	5,2%
Valori limite emiss atm imp termici potenza > soglia	11,7%	4,0%
Abilitaz conduz impianti termici civili	1,7%	0,5%
Doc impatto acustico	19,3%	20,4%
Doc valutaz previsionale clima acustico	0,2%	0,0%
Doc prev impatto acustico	32,8%	41,4%
RAEE	0,2%	0,8%
Terre e rocce da scavo	-	-
COV	-	-
Costo totale aggregato annuo	100,0%	100,0%

Tab. 5 - Costo totale annuo ripartito tra costi interni e costi esterni (imprese 5-249 addetti)

Obbligo informativo	Costi interni	Costi esterni
Denuncia Pozzi	49,7%	50,3%
Assenso operazioni recupero rifiuti	26,0%	74,0%
Aut attività con consumo di solventi	17,3%	82,7%
Den inst o modif imp termico potenza > soglia	7,0%	93,0%
Valori limite emiss atm imp termici potenza > soglia	8,6%	91,4%
Abilitaz conduz impianti termici civili	100,0%	0,0%
Doc impatto acustico	23,4%	76,6%
Doc valutaz previsionale clima acustico	4,1%	95,9%
Doc prev impatto acustico	2,6%	97,4%
RAEE	86,1%	13,9%
Terre e rocce da scavo	-	-
COV	-	-
Costo totale aggregato annuo	12,8%	87,2%

Tab. 6 – Ripartizione degli OI in attività amministrative elementari (imprese 0-249 addetti)

Obbligo Informativo	Attività amministrativa	Peso %
Denuncia Pozzi	Compilazione della denuncia pozzi, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie	56,2%
	Presentazione della denuncia pozzi	11,3%
	Assistenza personale dell'amministrazione competente durante i controlli	19,1%
	Archiviazione della documentazione	13,4%
Assenso alle operazioni di recupero rifiuti	Assistenza al personale della Provincia durante la visita preventiva	1,3%
	Compilazione della comunicazione di inizio attività e della relazione allegata, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie	55,7%
	Presentazione della Sezione Regionale dell'Albo gestori ambientali	38,8%
	Archiviazione della documentazione	3,8%
	Assistenza a soggetti esterni	0,3%
Autorizzazione all'esercizio delle attività con consumo di solventi	Elaborazione del progetto di adeguamento alle prescrizioni del TUAMB	-
	Compilazione della domanda di autorizzazione, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie	58,0%
	Presentazione della domanda di autorizzazione	10,3%
	Redazione e aggiornamento periodico del piano di gestione dei solventi	25,2%
	Archiviazione della documentazione	4,1%
	Assistenza a soggetti esterni	2,4%
Denuncia di installazione o modifica di impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia	Raccolta informazioni e compilazione denuncia	55,4%
	Produzione della documentazione relativa alla verifica dei valori limite di emissione	38,4%
	Archiviazione della documentazione	4,4%
	Assistenza a soggetti esterni	1,9%
Valori limite di emissione in atmosfera degli impianti termici civili di potenza nominale superiore al valore di soglia	Controllo dei valori limite di emissione e loro annotazione sul libretto di centrale	59,9%
	Redazione dei documenti che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla denuncia	30,0%
	Archiviazione della documentazione	6,3%
	Assistenza a soggetti esterni	3,7%
Abilitazione alla conduzione di impianti termici civili		100,0%

Impatto acustico dei progetti e o delle opere	Documentazione di impatto acustico	Predisposizione della documentazione di impatto acustico, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie	79,8%
		Presentazione della documentazione di impatto acustico	4,9%
		Archiviazione della documentazione di impatto acustico	3,6%
		Assistenza a soggetti esterni	11,7%
	Documentazione per la valutazione previsionale del clima acustico	Predisposizione della valutazione previsionale del clima acustico, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie	77,2%
		Presentazione della valutazione previsionale del clima acustico	20,2%
		Archiviazione della valutazione previsionale del clima acustico	2,5%
		Assistenza a soggetti esterni	0,0%
	Documentazione di previsione di impatto acustico	Predisposizione della documentazione di previsione di impatto acustico, inclusa la raccolta di informazioni necessarie	90,9%
		Indicazione nella domanda di licenza o autorizzazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie	1,2%
		Invio al Comune della documentazione relativa alle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore	0,4%
		Presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico	2,0%
		Archiviazione della documentazione di previsione di impatto acustico	1,7%
		Assistenza a soggetti esterni	3,8%
	Iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE ed obbligo di informazione	Iscrizione per via telematica nel registro tenuto presso la Camera di commercio, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie	99,6%
Assistenza a soggetti esterni		0,4%	
Comunicazione annuale al Registro delle quantità e categorie di RAEE immesse sul mercato, reimpiagate, riciclate e recuperate		93,2%	
Archiviazione dei dati e delle informazioni		6,7%	
	Assistenza a soggetti esterni	0,0%	
Produzione di terre e rocce da scavo	nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a permesso di costruire o DIA	Totale oneri amm.vi associati alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti e dei tempi	96,2%
		Assistenza a soggetti esterni	3,8%
	nell'ambito della realizzazione di opere o attività non sottoposte né a V.I.A. né a permesso di costruire o DIA	Redazione di un allegato al progetto dell'opera	70,6%
		Presentazione di un allegato al progetto dell'opera	17,5%
		Archiviazione di un allegato al progetto dell'opera	4,2%
Assistenza a soggetti esterni		7,8%	
Raccolta e trasmissione dei dati dei soggetti che immettono sul mercato pitture, vernici, prodotti per carrozzeria - c.d. COV	Raccolta dei dati e delle informazioni	99,3%	
	Trasmissione dei dati e delle informazioni	0,7%	
	Archiviazione dei dati e delle informazioni	0,0%	
	Assistenza a soggetti esterni	0,0%	

Allegati

Allegato 1 - Mappatura degli OI

O.I. n. 1: Denuncia pozzi

Fonte: D. Lgs. N. 275/1993, in materia di concessione di acque pubbliche, art. 10:

Soggetti obbligati: proprietari, possessori, utilizzatori di pozzi

Autorità competente: Regione e provincia

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione a Regione e Provincia competenti di una denuncia, cui seguono i controlli disciplinati dall'art. 103 del T.U. n. 1775/1933. I termini originariamente previsti per la denuncia sono stati più volte prorogati, in ultimo con l'art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006.

Frequenza: una sola volta

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare l'obbligo di denuncia appare funzionale alla conoscenza piena delle c.d. "sorgenti di acque profonde", ma può forse essere semplificata la relativa procedura (ad es. quanto alla denuncia indirizzata a due pubbliche amministrazioni che potrebbero, invece, dialogare fra loro).

O.I. n. 2: Assenso alle operazioni di recupero dei rifiuti

Fonte: Art. 216 D.LGS. N. 152/2006

Soggetti obbligati: chi effettua attività di recupero di rifiuti conformemente alla normativa tecnica (con esclusioni descritte al comma 7)

Autorità competente: Provincia

Oggetto dell'obbligo informativo: semplificato, consiste nella comunicazione di inizio attività alla Provincia competente (l'attività può essere iniziata decorsi 90 giorni dalla comunicazione); nel caso di rifiuti elettrici o veicoli fuori uso è necessaria una visita preventiva della Provincia, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione (v. le norme specifiche); ai fini della verifica d'ufficio, da parte della Provincia, dei presupposti e requisiti richiesti è allegata una relazione dalla quale risulti il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche, il possesso dei requisiti soggettivi, le attività di recupero che si intendono svolgere, lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti sono destinati ad essere recuperati, nonché l'eventuale utilizzo di impianti mobili, le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dal recupero.

Frequenza: ogni cinque anni e in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare, l'art. 11 della direttiva 2006/12 si limita a prevedere la possibilità che gli stabilimenti e le imprese che recuperano rifiuti siano esentati dall'obbligo di autorizzazione preventiva e uniche in tal caso i predetti stabilimenti e imprese siano soggetti ad "iscrizione presso le competenti autorità". La possibilità di concedere l'esenzione dall'autorizzazione è subordinata all'emanazione di norme generali che per ciascun tipo di attività fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione.

O.I. n. 3: Autorizzazione all'esercizio delle attività con consumo di solventi

Fonte: Art. 275 D.LGS. N. 152/2006 + All. III alla parte V

Comma 1 e ss.:

Soggetti obbligati: il gestore che intende effettuare attività con consumo di solventi superiore a una certa soglia, come definite nel comma 2 e nell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06; inoltre nel caso di modifiche sostanziali delle dette attività (comma 11).

Autorità competente: Regione o diversa autorità da questa delegata (in genere la Provincia)

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione di una domanda di autorizzazione conforme alle prescrizioni dell'Allegato III citato; redazione e aggiornamento periodico del piano di gestione dei solventi, descritto nel citato Allegato III

Frequenza: prima dell'inizio dell'attività, con rinnovo ogni 15 anni (la richiesta di rinnovo va inoltrata un anno prima); a seguito di modifica del consumo massimo teorico di solvente (comma 4); per ciascun impianto, macchinario o sistema non fisso e per le operazioni manuali relative; il piano di gestione dei solventi va aggiornato ogni anno.

Comma 8: adeguamento di attività autorizzate prima del 13 marzo 2004

Soggetti obbligati: il gestore autorizzato prima del 13 marzo 2004 allo svolgimento di attività con consumo di solventi superiore a una certa soglia, come definite nel comma 2 e nell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06.

Autorità competente: Provincia

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione di un progetto di adeguamento alle prescrizioni dell'art. 275 e del citato Allegato III.

Frequenza: una sola volta

Rapporti con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: la direttiva 1999/13/CE impone ai gestori di impianti con emissioni di COV superiori a determinate soglie di munirsi di un'autorizzazione o di una registrazione; di procedere al monitoraggio periodico (e, oltre una certa soglia, continuo) delle emissioni; di riferire almeno annualmente all'autorità

competente; inoltre impone (e disciplina, per alcuni aspetti, nel proprio allegato III) il piano di gestione dei solventi. In questo quadro, dal momento che il Testo Unico ambientale detta disposizioni molto particolareggiate, si può approfondire l'eventuale esistenza di (comunque limitati) spazi per la semplificazione.

O.I. n. 4: Denuncia di installazione o modifica di impianto termico civile

Fonte: Art. 284 D.LGS. N. 152/2006

Soggetti obbligati: chi installa o modifica un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia; il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (se diverso dal proprietario o dal possessore, è obbligato il proprietario o possessore, che mette la denuncia a disposizione del responsabile dell'esercizio o manutenzione).

Autorità competente: comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, per la restante parte del territorio, province.

Oggetto dell'obbligo informativo: denuncia redatta dall'installatore all'autorità competente mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte V del decreto e messa a disposizione della stessa da parte dell'installatore al soggetto tenuto alla trasmissione; documentazione allegata. L'onere in parte si sovrappone ad altri imposti da leggi aventi altre finalità (es. risparmio energetico: art. 11 del D.P.R. n. 412/1991, come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. n. 311/2006)

Frequenza: nei 90 giorni successivi all'intervento; per impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del decreto, entro un anno da tale data.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli.

O.I. n. 5: Valori limite di emissione in atmosfera degli impianti termici civili di potenza nominale superiore al valore di soglia

Fonte: Art. 286 D.LGS. N. 152/2006

Soggetti obbligati: il responsabile dell'esercizio e della manutenzione

Autorità competente: comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, per la restante parte del territorio, province.

Oggetto dell'obbligo informativo: nel corso delle operazioni di controllo e manutenzione, i valori di emissione misurati devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal DPR n. 412/93, insieme ai documenti che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite

Frequenza: i controlli vanno effettuati almeno annualmente e inoltre entro 180 giorni dall'entrata in vigore della parte V del decreto.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli.

O.I. n. 6: Abilitazione alla conduzione di impianti termici civili

Fonte: Art. 287 D.LGS. N. 152/2006

Soggetti obbligati: il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW

Autorità competente: Ispettorato provinciale del lavoro

Oggetto dell'obbligo informativo: rilascio di patentino di abilitazione al termine di un corso e previo superamento dell'esame finale

Frequenza: prima di iniziare l'attività di addetto.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli.

O.I. n. 7: Impatto acustico dei progetti o delle opere:

Fonte: Art. 8 L. n. 447/1995, legge quadro sull'inquinamento acustico:

Soggetti obbligati: titolari dei progetti o delle opere sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o al rilascio di concessioni o autorizzazioni di enti locali

Autorità competente: autorità competenti alla V.I.A. e enti locali

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione nell'ambito della V.I.A. o su richiesta degli enti locali di una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento di una serie di opere elencate al comma 2 (aeroporti, discoteche ecc.), ovvero di una valutazione previsionale del clima acustico per la realizzazione delle opere elencate al comma 3 (scuole, insediamenti residenziali ecc.) e 4 (attività produttive, sportive ecc.), anche nell'ambito del procedimento per il rilascio di concessioni edilizie; inoltre la domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4, che si prevede possano produrre livelli di emissione e di immissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare l'impatto acustico, da inviare all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del nulla osta.

Frequenza: prima della realizzazione, della modifica o del potenziamento dei progetti o delle opere.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: per le tipologie di opere sottoposte a V.I.A. gli obblighi descritti appaiono genericamente funzionali all'attuazione della direttiva 85/337 sulla V.I.A., ma non sono specificamente disciplinati in quella sede e dunque non può escludersi la possibilità che alcuni di essi siano irragionevolmente gravosi o complessi; per le tipologie di opere non soggette a V.I.A. gli obblighi descritti scaturiscono da norme di fonte nazionale con l'obiettivo (genericamente anche comunitario) di tutela e controllo dell'inquinamento, *sub specie* di inquinamento acustico.

O.I. nn. 8-11: Trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito: RAEE)⁴

Fonte: D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 + D.M. 25 settembre 2007, n. 185

Analisi dei singoli obblighi informativi:

O.I. n. 8: TRATTAMENTO DEI RAEE NEI CASI DI AMMISSIONE ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA⁵ (ART. 8, COMMI 4-6)

Soggetti obbligati: i produttori di RAEE o i terzi che agiscono in loro nome (si vedano le definizioni all'art. 3 del d.lgs. n. 161/05);

Autorità competente: Provincia

Oggetto dell'obbligo informativo:

1) comma 4: assistenza alla Provincia che deve effettuare apposita ispezione volta a verificare:

- a) il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
- b) la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dalle norme vigenti;
- c) le misure di sicurezza da adottare.

2) comma 6: integrare la comunicazione di inizio attività di cui alla procedura semplificata di autorizzazione al trattamento RAEE con l'indicazione delle misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 e il conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'art. 9

Frequenza:

- 1) entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio attività di trattamento RAEE e poi almeno una volta l'anno;
- 2) in occasione della comunicazione di inizio attività di cui alla procedura semplificata di autorizzazione al trattamento RAEE

O.I. n. 9: RECUPERO DEI RAEE (ART. 9, COMMI 3 E 4)

Soggetti obbligati: titolari degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio RAEE (per l'onere 2), anche gli esportatori);

Autorità competente: le autorità di controllo (in genere la Provincia: art. 197) sono deputate a verificare il rispetto della norma; destinatario delle comunicazioni di cui al n. 2) è il Ministero dell'ambiente.

Oggetto dell'obbligo informativo:

- 1) annotare, su apposita sezione del registro di carico e scarico dei rifiuti, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato 1° del decreto n.

⁴ Per tutti gli oneri relativi ai RAEE occorre inserire tra le attività anche l'assistenza alle ispezioni che, a norma dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 151/05, la provincia competente per territorio può effettuare.

⁵ Le procedure semplificate di recupero dei rifiuti, già previste dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997, sono state nuovamente disciplinate dagli artt. 214 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006; ma sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 214 cit., relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

151/2005, il peso dei RAEE in entrata, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita;

- 2) comunicare annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994

Frequenza: 1) la stessa della compilazione dei registri di carico e scarico: entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti; 2) annuale.

O.I. n. 10: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE (ART. 13)

Soggetti obbligati: produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Autorità competente: quella deputata al controllo

Oggetto dell'obbligo informativo:

- 1) fornire all'interno delle istruzioni per l'uso delle apparecchiature, o in mancanza presso il punto vendita, adeguate informazioni concernenti l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata; i sistemi di raccolta dei RAEE e la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova; gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature o ad un uso improprio delle stesse o di parti di esse; il significato del simbolo di cui all'allegato 4 del D.Lgs. n. 151/05; le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo (commi 1 e 2);
- 2) mettere a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla immissione (comma 3);
- 3) riportare sulle AEE poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, o se impossibile sulla loro confezione, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo di cui all'allegato 4; le specifiche modalità sono rinviate a un DM che non risulta emanato (commi 4 e 5);
- 4) comunicare al Registro di cui all'articolo 14 (v. onere successivo), con cadenza annuale e con le modalità individuate dal DM 25 settembre 2007, n. 185 (in particolare: per via telematica), la quantità e le categorie di AEE immesse sul mercato, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito in materia di segreto industriale (commi 6 e 7);

Frequenza: vedi descrizione dei singoli obblighi.

O.I. n. 11: ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL TRATTAMENTO DEI RAEE (ART. 14)

Soggetti obbligati: produttori di AEE tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (in pratica i produttori e gli importatori)

Autorità competente: il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE di cui all'art. 15, per il tramite della Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa;

Oggetto dell'obbligo informativo: iscrizione nel Registro presso la Camera di commercio di competenza, indicando il codice di attività che lo individua come produttore di AEE e il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE (ulteriori specificazioni delle informazioni da fornire sono contenute nell'art. 3 DM 25 settembre 2007, n. 185); l'iscrizione, sempre ai sensi dell'art. 3 del DM 25 settembre 2007, n. 185, avviene esclusivamente per via telematica e il relativo modulo va sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato o dal rappresentante in Italia del produttore estero.

Frequenza: prima dell'immissione sul mercato delle relative apparecchiature e in occasione di qualsiasi variazione dei dati o cessazione dell'attività

Rapporto con la disciplina comunitaria degli O.I. nn. 18-21: le direttive rilevanti (2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE) non prescrivono specificamente questi strumenti di controllo ma pongono gli obiettivi di adeguato trattamento, recupero, finanziamento a carico dei produttori, monitoraggio e ispezione, nonché la necessità di una autorizzazione delle autorità competenti e di fornire adeguate informazioni al pubblico.

O.I. n. 10: Terre e rocce da scavo

Fonte: D.Lgs. n. 152/2006, art. 186, come sostituito dall'art. 2, comma 23, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

Soggetti obbligati: chi voglia riutilizzare terre e rocce da scavo, anche di gallerie, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati;

Autorità competente e oggetto dell'obbligo informativo: dal punto di vista oggettivo si tratta di far risultare in documenti la sussistenza dei requisiti indicati al comma 1 (es. certezza dell'integrale riutilizzo senza necessità di previo trattamento, elevato livello di tutela ambientale, non provenienza da siti contaminati o sottoposti a bonifica ecc.); quanto alle autorità e alle modalità si distinguono diverse ipotesi:

- 1) produzione di terre e rocce da scavo nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a V.I.A. (comma 2): deve redigersi un apposito progetto sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e sui tempi dell'eventuale deposito (max un anno), approvato dall'autorità titolare del procedimento di V.I.A.⁶;
- 2) produzione di terre e rocce da scavo nell'ambito della realizzazione di opere o attività non soggette a V.I.A. bensì a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (comma 3): devono dimostrarsi la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e i tempi dell'eventuale deposito (max un anno), nell'ambito della procedura di permesso di costruire o di DIA, quindi con competenza della relativa autorità procedente;

⁶ Questa ipotesi può essere inserita fra gli oneri del procedimento di VIA, visto che i destinatari sono verosimilmente una parte delle aziende che hanno chiesto la VIA nel 2008; oppure essere lasciata in questa sede, in modo che l'ISTAT possa individuare le aziende destinatarie ANCHE tra quelle che hanno esperito la VIA regionale.

- 3) produzione di terre e rocce da scavo nell'ambito della realizzazione di opere o attività non soggette né a V.I.A. né a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (comma 4): deve redigersi un apposito allegato al progetto dell'opera in merito alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e ai tempi dell'eventuale deposito (max un anno), sottoscritto dal progettista⁷.

In ogni caso l'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o sottoposti a bonifica è svolto a cura e spese del produttore.

Frequenza: ad ogni riutilizzo di terre o rocce da scavo

O.I. n. 12: Raccolta e trasmissione dei dati dei soggetti che immettono sul mercato pitture, vernici, prodotti per carrozzeria – c.d. COV

Fonte: D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161, art. 5, come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33

Soggetti obbligati: i soggetti che immettono sul mercato i prodotti di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 161/06 (pitture, vernici, prodotti per carrozzeria). Si intende ai sensi di tale decreto per "immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione per i terzi a titolo oneroso o gratuito; la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario".

Autorità competente: Ministero dell'Ambiente per il tramite delle Camere di Commercio

Oggetto dell'obbligo informativo: trasmissione dei dati e delle informazioni sui quantitativi dei prodotti in questione immessi sul mercato nell'anno precedente, per ogni tipologia di prodotto.

Frequenza: entro il 15 marzo di ogni anno

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: ai sensi della direttiva 2004/42/CE, gli Stati membri devono stabilire un programma di monitoraggio allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della direttiva e poi devono comunicare i risultati del programma di monitoraggio alla Commissione.

⁷ Nel regime precedente al D.Lgs. n. 4/2008, era consentita l'autocertificazione: si prevedeva infatti una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/00 e allegata alla richiesta di riutilizzo, nella quale si attestava che nell'esecuzione dei lavori non erano state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avveniva per una delle opere di cui ai commi da 1 a 5, come autorizzata dall'autorità competente, ove previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non era superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.

MISURAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI

**PIANO DI MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
DELLE IMPRESE**

Scheda MOA

Area Ambiente

Roma, 2 Aprile 2008

INDICE

PREMESSA	2
1. NORMATIVA OGGETTO DELLA MISURAZIONE.....	2
1.1 Descrizione della normativa in esame e delle sue finalità	2
2. MAPPATURA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	3
3. CONSULTAZIONI	15
3.1 Mappatura degli OI.....	15
3.2 Verifica del questionario di rilevazione	15
3.3 Stima degli oneri amministrativi per le imprese con meno di 5 addetti ...	16
4. STIME DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI	17
4.1 Scelte metodologiche.....	17
4.1.1 Rilevazione diretta per la stima degli oneri delle imprese da 5 a 249 addetti	18
4.1.2 Rilevazione tramite <i>expert assessment</i> degli oneri relativi alle microimprese	20
4.2 Sintesi dei risultati della misurazione	20
ALLEGATO	20

PREMESSA

Il Governo italiano ha deciso di imprimere alla politica di semplificazione un cambio di orientamento, in linea con le migliori pratiche emerse in ambito internazionale e con gli indirizzi strategici definiti e concordati in sede europea (conclusioni del Consiglio Europeo dell'8 e 9 marzo 2007 in materia di Migliore Regolazione e "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione Europea", predisposto dalla Commissione a gennaio 2007). Gli interventi di semplificazione vanno, in particolare, mirati a una significativa riduzione degli "oneri amministrativi" che gravano sulle imprese e sui cittadini, nonché al contenimento dei costi dell'Amministrazione, anche attraverso un più efficiente impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.

La Misurazione degli Oneri Amministrativi nell'area ambiente e il PAS 2007

La misurazione degli oneri amministrativi in alcune aree prioritarie della normativa che disciplina l'attività di impresa è, quindi, una delle principali azioni sulle quali si concentra la strategia italiana, così come prevede il Piano d'Azione per la Semplificazione per il 2007 (PAS 2007). In questo contesto, è stata prevista una attività di misurazione degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, derivanti dalla normativa in una serie di settori.

Nel caso in esame, la misurazione è stata eseguita su una serie di norme nazionali che ricadono nell'area ambiente.

La metodologia

La metodologia di misurazione utilizzata è quella dello *EU Standard Cost Model*, il metodo adottato dalla Commissione Europea sulla base delle esperienze di applicazione dello *Standard Cost Model* (SCM) condotte in alcuni Paesi europei. Tale metodo prevede la misurazione degli "oneri amministrativi", stimando il costo di singoli obblighi informativi [OI] ("*Information Obligations*") imposti dalla normativa, per lo più attraverso interviste a un limitato campione di imprese.

Gli OI consistono in tutti quegli obblighi posti a carico delle imprese e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi e/o alle autorità pubbliche. E' importante sottolineare che, sulla base della metodologia SCM, la misurazione si concentra sugli "oneri amministrativi" che rappresentano un sotto-insieme, in molte occasioni molto rilevante, dei costi amministrativi. La misurazione, infatti, è mirata a stimare quei costi che l'impresa non sosterebbe se non vi fosse un obbligo imposto da una specifica disposizione di legge, ed è incentrata su un concetto di "onere amministrativo", per il quale la regolazione causa un anomalo fastidio e una distrazione non giustificabile dalle normali attività di

impresa¹. La misurazione riguarda le attività amministrative elementari nelle quali è possibile scomporre ciascun obbligo informativo.

Vale sottolineare che lo SCM è comunemente utilizzato a livello europeo quale strumento operativo per la misurazione e il calcolo degli oneri amministrativi, con una forte base pragmatica. In conseguenza di ciò, le stime effettuate hanno carattere indicativo in ragione del fatto che le tecniche di indagine SCM prevedono che sia intervistato un numero molto limitato di imprese. Vale la pena sottolineare che le tecniche di rilevazione utilizzate nel caso italiano accrescono l'affidabilità delle stime, rispetto a quelle degli altri Paesi, in quanto esse sono basate su campioni di dimensioni relativamente più grandi. Inoltre, va ricordato che la metodologia SCM si riferisce ai soli oneri e cioè ai soli svantaggi/costi informativi e non anche ai vantaggi/benefici complessivi, riconducibili alla regolazione oggetto di misurazione. Infatti, la misurazione è volta a individuare quali oneri amministrativi risultino eccessivi rispetto alle finalità della normativa stessa e a individuare, su questa base, proposte di semplificazione. Altresì, la misurazione non dà conto dei tempi d'attesa che l'amministrazione impone de facto alle imprese e che sovente costituiscono un vero e proprio onere implicito alla normale attività dell'impresa.

Il processo MOA

L'individuazione nel Piano d'Azione per la Semplificazione delle aree prioritarie oggetto della misurazione costituisce la premessa essenziale dell'attività MOA. Il passo successivo consiste nella ricognizione della normativa vigente in ciascuno dei settori di regolazione individuati.

L'obiettivo dello *screening* delle norme è identificare tutti gli obblighi informativi rilevanti e sistematizzarli all'interno di una mappatura, in cui per ciascun OI vengono segnalati: le fonti dell'obbligo; i soggetti obbligati; l'oggetto dell'OI; le modalità di adempimento; la frequenza con cui le imprese sono tenute ad adempiere all'OI.

Una volta verificata la validità e la completezza della mappatura con le amministrazioni di settore, si procede alla consultazione delle associazioni delle categorie produttive per selezionare gli OI, considerati più onerosi dalle imprese, sui quali ritengono necessario e prioritario un intervento di semplificazione.

Sulla base della mappatura così definita, viene costruito un questionario da somministrare ad un campione di imprese per stimare il costo di ciascun obbligo informativo. La leggibilità e la correttezza sia formale che contenutistica del questionario vengono testate tramite un *focus group* a cui prendono parte i rappresentanti delle imprese ed i professionisti ed esperti che assistono le imprese nell'adempiere gli OI in oggetto.

¹ Secondo lo "Action programme for Reducing Administrative Burden in the EU" della Commissione europea, "unnecessary and disproportionate **administrative burdens** can have a real economic impact. They are also seen as an irritant and a distraction for business".

Al termine della somministrazione del questionario alle imprese, attraverso i dati ottenuti vengono calcolati e stimati i costi amministrativi. Questi risultati, assieme alla descrizione e alla valutazione dell'intero processo, confluiscono all'interno della Scheda MOA.

L'ultima fase dell'attività consiste nella consultazione con le associazioni di categoria e con le P.A. di settore per valutare i risultati ottenuti e formulare concrete proposte di semplificazione.

La struttura della "Scheda MOA"

Il documento si articola nei seguenti paragrafi:

1. *normativa oggetto della misurazione*, in cui vengono presentati la *ratio* ed i contenuti principali della normativa i cui obblighi informativi sono oggetto di misurazione;
2. *mappatura degli obblighi informativi*, nel quale sono descritti gli obblighi informativi rintracciabili nella normativa;
3. *consultazione*, che illustra le modalità di coinvolgimento di *stakeholders* ed esperti nelle diverse fasi del processo di acquisizione delle informazioni che portano alla stima finale degli oneri,
4. *stime degli oneri amministrativi*, che illustra le stime degli oneri e le relative scelte metodologiche.

Il processo di misurazione degli oneri amministrativi




Figura 1 Il processo M.O.A

1. NORMATIVA OGGETTO DELLA MISURAZIONE

1.1 Descrizione della normativa in esame e delle sue finalità

La regolazione in campo ambientale esaminata è costituita da alcune disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96, nonché dalla normativa tecnica di attuazione.

È importante sottolineare, soprattutto ai fini di una corretta valutazione delle stime degli oneri amministrativi riportata nel paragrafo 4.2, che la misurazione effettuata non ha riguardato la totalità degli obblighi informativi previsti dalla normativa ambientale relativa all'attività di impresa. Essa ha interessato soltanto una parte degli obblighi informativi tra quelli previsti dalla normativa di origine statale, sui quali si è ritenuto prioritario procedere alla misurazione sulla base della consultazione delle associazioni di categoria. Inoltre, va segnalato che la normativa regionale intervenuta nella stessa materia, spesso quale fonte di ulteriore gravosità degli obblighi informativi descritti, non costituisce oggetto della presente attività di misurazione.

Altresì, le aree della valutazione di impatto ambientale, della valutazione ambientale strategica e dell'autorizzazione integrata ambientale non sono state incluse in quanto le norme di modifica del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione a tali aree erano, all'epoca della rilevazione, in avanzata fase di elaborazione.

È poi il caso di far notare che la normativa oggetto di misurazione nel corso dell'anno 2007 ha subito alcune rilevanti revisioni (Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008), che hanno modificato l'ambito soggettivo e la portata di alcuni degli obblighi informativi già oggetto di stima, ad esempio estendendo l'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori ambientali a chi intende svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, anche se autoprodotti (cfr. OI n. 6 della mappatura).

Le finalità della normativa consistono essenzialmente nella tutela dell'interesse pubblico alla salubrità dell'ambiente nei riguardi dello svolgimento di attività economiche suscettibili di potervi arrecare danni. Va, infatti, puntualizzato, sempre ai fini di una corretta comprensione delle stime, che non ogni attività d'impresa è suscettibile di avere un impatto ambientale che rientri tra quelli considerati nella normativa oggetto di mappatura, e di conseguenza il totale delle imprese coinvolte negli obblighi informativi descritti rappresenta solo una porzione dell'universo delle piccole e medie imprese.

2. MAPPATURA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

La normativa oggetto della misurazione prevede una serie di "obblighi informativi" (in avanti OI). La mappatura degli OI di seguito descritta è stata verificata con l'amministrazione di settore (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ed è il risultato del confronto con le associazioni di categoria delle imprese interessate.

La mappatura include 15 obblighi informativi:

- generati da norme vigenti al maggio 2007;
- con esclusione di quelli che interessano settori economici di limitata entità;
- con esclusione di quelli che riproducono corrispondenti obblighi di fonte comunitaria e di quelli che costituiscono attuazione della normativa comunitaria oggetto del programma U.E. di riduzione degli oneri amministrativi;
- con esclusione di quelli contenuti in normativa destinata ad essere modificata da norme in avanzato stadio di elaborazione;
- suddivisi in due livelli di onerosità per le imprese (alta/media) sulla base dell'esame congiunto con rappresentanti di Confindustria, Confartigianato e C.N.A.

Per ogni obbligo informativo sono indicati:

- la specifica disposizione normativa da cui essi derivano;
- i soggetti obbligati;
- l'autorità competente;
- una sintesi dell'oggetto dell'OI;
- la frequenza con cui ogni obbligo informativo deve essere adempiuto;
- la relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria.

A. OBBLIGHI INFORMATIVI AD ALTA ONEROSITA'

T.U. n. 152/2006:

OI n. 1. Art. 124 + art. 125

Art. 124, Comma 10: prescrizioni contenute nella autorizzazione agli scarichi (NB: il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, nonché di acque reflue termali è definito dalle regioni)

Soggetti obbligati: titolari di attività da cui origina uno scarico (maggiori specificazioni al comma 2 per il caso di scarichi intermedi e finali, consorzi ecc.)

Autorità competente: salvo diversa disciplina regionale, la provincia o l'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura

Oggetto dell'obbligo informativo: come specificato nell'autorizzazione: di solito essa comprende obblighi informativi ad es. di analisi periodica e report; va comunque considerata l'onerosità derivante dalle ispezioni e dai controlli

Frequenza: alla apertura di ogni nuovo scarico o quando esso muti le proprie caratteristiche quali-quantitative

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare la direttiva 2000/60/CE (art. 11, comma 3, lettera g)) impone l'obbligo di una disciplina preventiva ovvero di una autorizzazione preventiva o di una registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli a norma della direttiva stessa; la direttiva 91/271/CEE (art. 12, comma 3) prevede che le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche preventive relative agli scarichi da impianti di trattamento dei reflui urbani precisano le condizioni atte a soddisfare i requisiti previsti nell'allegato I B della direttiva stessa.

Art. 125 Comma 1: domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

Soggetti obbligati: titolari di scarichi di acque reflue industriali

Autorità competente: salvo diversa disciplina regionale, la provincia o l'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura

Oggetto dell'obbligo informativo: indicazione delle caratteristiche dello scarico, del volume annuo di acqua da scaricare, della tipologia del ricettore, dell'individuazione del punto previsto per i prelievi di controllo, della descrizione del sistema complessivo dello scarico e delle operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, della indicazione delle apparecchiature utilizzate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. Ulteriori informazioni devono essere incluse nel caso di scarico di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'All. 5 alla parte III del decreto.

Frequenza: alla apertura di ogni nuovo scarico o quando esso muti le proprie caratteristiche quali-quantitative; rinnovo ogni 4 anni

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. Cfr., in particolare, gli artt. 11 comma 3 lettera g) della direttiva 2000/60/CE, sopra citato; gli artt. 11-13 della direttiva 91/271/CEE e gli artt. 3 e 7 della direttiva 76/464/CEE. Si consideri, ad es., che la legge Merli (n. 319/1976) aveva imposto al richiedente l'analisi del solo scarico e non anche del corpo ricettore.

OI n. 2: Art. 186

Commi 1, 5-9: richiesta di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, ove il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

Soggetti obbligati: coloro che richiedono il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nell'ambito di progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, per i quali il comma 1 prevede invece un'autorizzazione dell'autorità competente previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente

Autorità competente: non specificata nell'articolo (è quella competente all'approvazione del progetto nel cui ambito avviene il riutilizzo, quindi in genere

la Regione, art. 196); competenza consultiva delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente

Oggetto dell'obbligo informativo:

- tenuta della documentazione, a disposizione dell'autorità di controllo, su provenienza, quantità e specifica destinazione di terre e rocce da scavo, quando destinati a differenti cicli di produzione industriale (comma 6);
- dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/00 e allegata alla richiesta di riutilizzo, nella quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi da 1 a 5, come autorizzata dall'autorità competente, ove previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione (comma 7);
- nel caso non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale da scavo, dovrà essere indicato anche il sito di deposito, il quantitativo, la tipologia e, all'atto del riutilizzo, la richiesta dovrà essere integrata con le indicazioni di cui sopra (comma 8).

Frequenza: quando si intendono riutilizzare terre e rocce da scavo in altri cicli di produzione (escluso il caso in cui i progetti relativi siano assoggettati a V.I.A., nel qual caso si rinvia alla relativa disciplina).

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare il regime giuridico delle terre e rocce da scavo è stato oggetto di dispute anche sotto il profilo della conformità alla nozione europea di rifiuto; la Corte di Giustizia è intervenuta per qualificare queste entità come rifiuti, ma il regime dell'art. 186 differisce da quello generale in senso peggiorativo per l'azienda.

OI n. 3: Artt. 188 + 193

Art. 188, comma 3: incarico per le attività di recupero o smaltimento di rifiuti conferito dal detentore a soggetti autorizzati diversi dal servizio pubblico di raccolta

Soggetti obbligati: detentori di rifiuti e precedenti detentori, compreso il produttore dei medesimi (comma 1)

Autorità competente: Provincia o Regione

Oggetto dell'obbligo informativo: il detentore deve farsi consegnare dall'incaricato al recupero o allo smaltimento il formulario di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore; in mancanza, entro lo stesso termine il detentore deve comunicare alla Provincia la mancata ricezione del formulario. Nel caso di spedizioni transfrontaliere tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.

Frequenza: ad ogni conferimento di rifiuti per il recupero o lo smaltimento

Art. 193: Formulario per il trasporto dei rifiuti

Soggetti obbligati: nel caso di trasporto di rifiuti, il produttore o detentore e il trasportatore, con esclusione:

- del trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico;
- del trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario e per quantità non superiori a 30 chilogrammi o 30 litri;
- della movimentazione all'interno di aree private;
- del trasporto dei fanghi utilizzati in agricoltura

Autorità competente: le autorità di controllo (in genere la Provincia: art. 197) sono deputate a verificare il rispetto della norma

Oggetto dell'obbligo informativo: i rifiuti trasportati devono essere accompagnati da un formulario di identificazione, che va acquistato da rivenditori autorizzati, dal quale risultino:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità dei rifiuti;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'instradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario va redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore; una copia rimane presso il produttore o detentore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che ne trasmette una al detentore (cfr. OI di cui all'art. 188). Le copie vanno conservate per 5 anni.

Si rinvia alla normativa tecnica di cui a due DD.MM. da emanare (con norme transitorie fino alla loro emanazione).

Il formulario può essere sostituito:

- dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194, per le spedizioni transfrontaliere;
- dal documento commerciale previsto dall'art. 7 Reg. CE n. 1774/02 per gli operatori obbligati a tenere il registro di carico e scarico.

Frequenza: ad ogni conferimento di rifiuti per il trasporto.

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare, l'art. 8 della direttiva 91/156/CEE e l'art. 5 della direttiva 91/689/CEE non contengono né impongono molti dei dettagli presenti nell'art. 188, ad es. la circostanza che il ritorno del formulario di trasporto rileva ai fini della esclusione della responsabilità del produttore del rifiuto per il corretto smaltimento; l'art. 5 della direttiva 91/689/CEE prevede il formulario di trasporto solo per i rifiuti pericolosi mentre l'art. 193, innovando rispetto al previgente art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 22/1997, estende l'obbligo anche ai rifiuti non pericolosi, sebbene con alcune eccezioni.

OI n. 4. Art. 189

Commi 3 e 4: Comunicazioni al Catasto dei rifiuti

Soggetti obbligati: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto, esclusi gli imprenditori

agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila; nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore limitatamente alla quantità conferita

Autorità competente: Catasto dei rifiuti (istituito dall'art. 3 D.L. n. 397/1988 e disciplinato dal comma 1 dell'art. 189), tenuto dallo Stato (art. 195, comma 2, lettera i))

Oggetto dell'obbligo informativo: comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio della quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ecc.

Frequenza: annuale

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare esse non prevedono l'istituzione del Catasto dei rifiuti, ma si limitano a porre l'obiettivo di pianificare il ciclo dei rifiuti sulla base di un'adeguata conoscenza dei relativi flussi.

OI n. 5 Art. 190:

Art. 190: Registri di carico e scarico

Soggetti obbligati: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto, esclusi gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila; sono esonerate le organizzazioni elencate al comma 8 che dispongano di evidenze con analoghe funzioni.

Autorità competente: le autorità di controllo (in genere la Provincia: art. 197) sono deputate a verificare il rispetto della norma

Oggetto dell'obbligo informativo: tenuta (presso ogni impianto nonché presso la sede: comma 3) di un registro di carico e scarico con annotazione delle informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Il comma 2 prescrive che il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e recupero contenga anche:

- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.

I registri vanno conservati per 5 anni dall'ultima annotazione (quelli relativi alle operazioni di smaltimento in discarica, a tempo indeterminato), a disposizione dell'autorità di controllo, e al termine dell'attività vanno consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonn. di rifiuti pericolosi possono adempiere anche tramite le organizzazioni di categoria o loro società di servizi che annotano i dati con

cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA; si rinvia a un successivo D.M. e, fino alla sua emanazione, alla normativa tecnica previgente (D.M. 1 aprile 1998 n. 148, circolare Ministro dell'Ambiente 4 agosto 1998)

Frequenza: la frequenza delle annotazioni è stabilita dal comma 1:

- a) per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari ed i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare l'art. 14 della direttiva 2006/12 stabilisce l'obbligo di tenuta del registro e indica i dati da inserirvi, ma la norma italiana introduce prescrizioni specifiche ad es. sulle modalità di vidimazione e sulla frequenza delle annotazioni. Inoltre differenze tra la normativa italiana e quella comunitaria si individuano anche nell'estensione dell'obbligo di tenuta del registro anche per coloro che:

- effettuano a titolo professionale la raccolta dei rifiuti;
- effettuano a titolo professionale il trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i produttori dei rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) (l'art. 14 della direttiva 91/156/CEE prevede solo la facoltà e non l'obbligo per gli Stati membri di imporre l'obbligo del registro ai produttori dei rifiuti non pericolosi)

OI n. 6: Art.212

Commi 5-22: iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Soggetti obbligati: chi intende svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero; vi sono alcune organizzazioni esentate.

Autorità competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, presso il quale è costituito l'Albo (presso l'Albo è istituito un Comitato nazionale, competente per i ricorsi avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali)

Oggetto dell'obbligo informativo: richiesta di iscrizione, subordinata al possesso di alcuni requisiti (definiti da normativa tecnica che verrà sostituita con D.M.) e, in alcuni casi (comma 7) prestazione di idonee garanzie finanziarie (ridotte per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 e con esoneri per produttori di piccole quantità di rifiuti); pagamento di diritti di segreteria e di

diritti annuali di iscrizione. È espressamente esclusa l'applicazione della DIA e del silenzio assenso di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/90. Sono previste procedure semplificate:

- per le imprese estere che si iscrivono alla Sezione speciale delle imprese che effettuano recupero di rottami ferrosi e non ferrosi per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica (comunicazione dell'azienda e attestazione di conformità alle norme tecniche applicabili rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza);

- per le imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216, o iscritti nella lista verde di cui al Reg. CEE n. 259/93 (nessuna garanzia finanziaria e mera comunicazione di inizio attività alla sezione territorialmente competente dell'Albo, corredata da documentazione indicata dal comma 18);

- per i soggetti firmatari degli accordi di programma di cui all'art. 181 e all'art. 206 (iscrizione in una apposita Sezione dell'Albo a seguito di mera richiesta scritta e senza onere di prestare garanzie finanziarie);

Frequenza: all'inizio dell'attività; rinnovo ogni 5 anni

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. Nella disciplina dell'art. 212 sembrano presenti numerose complicazioni di origine nazionale. Inoltre esso estende l'obbligo di iscrizione anche a chi svolge attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenente amianto.

OI n. 7: Art. 269 + art. 272

Art. 269, commi 1-3: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Soggetti obbligati: i gestori che intendono installare un impianto nuovo che produce emissioni o trasferire un impianto da un luogo a un altro o apportare modifiche sostanziali a un impianto (comma 8)

Autorità competente: Regione (gestione delle autorizzazioni spesso subdelegata alle Province)

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione di una domanda di autorizzazione accompagnata dal progetto dell'impianto e da una relazione tecnica (ciascuno di essi corredato di una serie di informazioni elencate dal 2° comma)

Frequenza: prima dell'installazione dell'impianto; rinnovo ogni 15 anni (la domanda va presentata un anno prima della scadenza).

Art. 269, commi 4 e ss.: prescrizioni dell'autorizzazione

Soggetti obbligati: chi è stato autorizzato a installare o trasferire un impianto che produce emissioni

Autorità competente: la Regione o la diversa autorità da questa delegata

Oggetto dell'obbligo informativo: una serie di obblighi informativi descritti nell'autorizzazione, es. comunicazione della messa in esercizio e dei dati relativi alle emissioni effettuate; realizzazione periodica di controlli di competenza del gestore; cfr. anche l'art. 271, commi 6 e ss.

Frequenza: stabilita nell'autorizzazione per ciascun obbligo informativo

Art. 272 Commi 3 e ss.: impianti e attività in deroga

Soggetti obbligati: chi gestisce impianti che rientrano in una delle categorie per le quali l'autorità competente, o in mancanza il Ministero dell'ambiente, possono rilasciare autorizzazioni generali in deroga all'art. 269 (deroghe al comma 4 e al comma 5)

Autorità competente: Regione (gestione delle autorizzazioni spesso subdelegata alle Province)

Oggetto dell'obbligo informativo: domanda di adesione all'autorizzazione generale; comunicazione all'autorità competente dell'eventuale adesione a una autorizzazione generale rilasciata con decreto ministeriale; eventuale successiva adesione a nuova e diversa autorizzazione generale (i particolari dell'OI possono essere previsti nella stessa autorizzazione generale, con riferimento, ad es., ad appositi modelli semplificati di domanda).

Frequenza: quando viene rilasciata una autorizzazione generale per la categoria di impianti in cui rientra quello interessato; rinnovo ogni 15 anni.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: L'obbligo di autorizzazione preventiva alle emissioni in atmosfera è previsto, per alcune categorie di impianti, dalla direttiva 84/360/CEE. Le previgenti disposizioni di attuazione della direttiva (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203) hanno tuttavia esteso questo obbligo, salve alcune deroghe, a tutti gli impianti in grado di generare emissioni in atmosfera. L'estensione dell'obbligo si è resa necessaria per garantire una migliore tutela della qualità dell'aria ambiente. Il decreto legislativo n. 152/2006 ha confermato tale impostazione. Inoltre molte specificazioni della disciplina autorizzatoria non trovano fonte diretta nella normativa comunitaria. La normativa comunitaria, infine, consente alcune esenzioni, facoltà che noi abbiamo utilizzato per gli impianti e le attività in deroga di cui all'art. 272.

B. OBBLIGHI INFORMATIVI A MEDIA ONEROSITA'

D. Lgs. N. 275/1993, in materia di concessione di acque pubbliche:

OI n. 8: Art. 10

Denuncia pozzi

Soggetti obbligati: proprietari, possessori, utilizzatori di pozzi

Autorità competente: Regione e provincia

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione a Regione e Provincia competenti di una denuncia, cui seguono i controlli disciplinati dall'art. 103 del T.U. n. 1775/1933. I termini originariamente previsti per la denuncia sono stati più volte prorogati, in ultimo con l'art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006.

Frequenza: una sola volta

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare l'obbligo di denuncia appare funzionale alla

conoscenza piena delle c.d. "sorgenti di acque profonde", ma può forse essere semplificata la relativa procedura (ad es. quanto alla denuncia indirizzata a due pubbliche amministrazioni che potrebbero, invece, dialogare fra loro).

T.U. n. 152/2006:

OI n. 9: Art. 96 + art. 7 R.D. n. 1775/1933:

comma 1: domande per nuove concessioni e utilizzazioni di acque e nel caso di modifiche sostanziali:

Soggetti obbligati: chi fa domanda per nuove concessioni e utilizzazioni di acque

Autorità competente: Regione

Oggetto dell'obbligo informativo: la stessa domanda, corredata dei progetti di massima delle opere da eseguire, va trasmessa al Ministro dei lavori pubblici (oggi: infrastrutture), al Genio civile competente per territorio e (in base alla modifica contenuta nel T.U. Ambientale) alla Autorità di bacino competente per territorio; va depositata una somma pari a 1/40 del canone annuo. La disciplina concreta dei procedimenti è devoluta alla competenza regionale dal comma 11 dell'articolo 17 del R.D. n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006.

Frequenza: una volta per ogni domanda e in occasione del rinnovo

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: la normativa comunitaria è recepita con aggiunta di complicazioni non necessarie (c.d. goldplating): ad es. in quanto si prevede la trasmissione della domanda a tre autorità diverse invece di prevedere che queste comunichino i dati tra loro.

OI n. 10: Art. 216

Assenso alle operazioni di recupero dei rifiuti

Soggetti obbligati: chi effettua attività di recupero di rifiuti conformemente alla normativa tecnica (con esclusioni descritte al comma 7)

Autorità competente: Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, Provincia

Oggetto dell'obbligo informativo: semplificato, consiste nella comunicazione di inizio attività alla competente Sezione regionale dell'Albo, che ne dà notizia alla Provincia (l'attività può essere iniziata decorsi 90 giorni dalla comunicazione); nel caso di rifiuti elettrici o veicoli fuori uso è necessaria una visita preventiva della Provincia, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione (v. le norme specifiche); ai fini della iscrizione alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali (v. art. 212), è allegata una relazione dalla quale risulti il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche, il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, le attività di recupero che si intendono svolgere, lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti sono destinati ad essere recuperati, nonché l'eventuale utilizzo di impianti mobili, le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dal recupero.

Frequenza: ogni cinque anni e in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli. In particolare, l'art. 11 della direttiva 2006/12 si limita ad esentare le operazioni di recupero dall'obbligo di autorizzazione preventiva e a richiedere una "iscrizione presso le competenti autorità".

OI n. 11: Art. 275 + All. III alla parte V

Commi 1 e ss.: autorizzazione all'esercizio delle attività con consumo di solventi

Soggetti obbligati: il gestore che intende effettuare attività con consumo di solventi superiore a una certa soglia, come definite nel comma 2 e nell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06; inoltre nel caso di modifiche sostanziali delle dette attività (comma 11).

Autorità competente: Regione o diversa autorità da questa delegata (in genere la Provincia)

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione di una domanda di autorizzazione conforme alle prescrizioni dell'Allegato III citato; redazione e aggiornamento periodico del piano di gestione dei solventi, descritto nel citato Allegato III

Frequenza: prima dell'inizio dell'attività, con rinnovo ogni 15 anni (la richiesta di rinnovo va inoltrata un anno prima); a seguito di modifica del consumo massimo teorico di solvente (comma 4); per ciascun impianto, macchinario o sistema non fisso e per le operazioni manuali relative; il piano di gestione dei solventi va aggiornato ogni anno.

Comma 8: adeguamento di attività autorizzate prima del 13 marzo 2004

Soggetti obbligati: il gestore autorizzato prima del 13 marzo 2004 allo svolgimento di attività con consumo di solventi superiore a una certa soglia, come definite nel comma 2 e nell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06.

Autorità competente: Provincia

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione di un progetto di adeguamento alle prescrizioni dell'art. 275 e del citato Allegato III.

Frequenza: una sola volta

Rapporti con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria: la direttiva 1999/13/CE impone ai gestori di impianti con emissioni di COV superiori a determinate soglie di munirsi di un'autorizzazione o di una registrazione; di procedere al monitoraggio periodico (e, oltre una certa soglia, continuo) delle emissioni; di riferire almeno annualmente all'autorità competente; inoltre impone (e disciplina, per alcuni aspetti, nel proprio allegato III) il piano di gestione dei solventi. In questo quadro, dal momento che il Testo Unico ambientale detta disposizioni molto particolareggiate, si può approfondire l'eventuale esistenza di (comunque limitati) spazi per la semplificazione.

OI n. 12: Art. 284

Denuncia di installazione o modifica di impianto termico civile

Soggetti obbligati: chi installa o modifica un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia; il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (se diverso dal proprietario o dal possessore, è obbligato il proprietario o possessore, che mette la denuncia a disposizione del responsabile dell'esercizio o manutenzione).

Autorità competente: comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, per la restante parte del territorio, province.

Oggetto dell'obbligo informativo: denuncia redatta dall'installatore all'autorità competente mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte V del decreto e messa a disposizione della stessa da parte dell'installatore al soggetto tenuto alla trasmissione; documentazione allegata. L'onere in parte si sovrappone ad altri imposti da leggi aventi altre finalità (es. risparmio energetico: art. 11 del D.P.R. n. 412/1991, come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. n. 311/2006)

Frequenza: nei 90 giorni successivi all'intervento; per impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del decreto, entro un anno da tale data.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli.

OI n. 13: Art. 286

Valori limite di emissione in atmosfera degli impianti termici civili di potenza nominale superiore al valore di soglia

Soggetti obbligati: il responsabile dell'esercizio e della manutenzione

Autorità competente: comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, per la restante parte del territorio, province.

Oggetto dell'obbligo informativo: nel corso delle operazioni di controllo e manutenzione, i valori di emissione misurati devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal DPR n. 412/93, insieme ai documenti che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite

Frequenza: i controlli vanno effettuati almeno annualmente e inoltre entro 180 giorni dall'entrata in vigore della parte V del decreto.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli.

OI n. 14: Art. 287

Abilitazione alla conduzione

Soggetti obbligati: il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW

Autorità competente: Ispettorato provinciale del lavoro

Oggetto dell'obbligo informativo: rilascio di patentino di abilitazione al termine di un corso e previo superamento dell'esame finale

Frequenza: prima di iniziare l'attività di addetto.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: le direttive indicano gli obiettivi da raggiungere e demandano agli Stati membri le misure per conseguirli.

L. n. 447/1995, legge quadro sull'inquinamento acustico:

OI n. 15: Art. 8:

Impatto acustico dei progetti o delle opere

Soggetti obbligati: titolari dei progetti o delle opere sottoposti a valutazione di impatto ambientale

Autorità competente: Comuni e autorità competenti alla V.I.A.

Oggetto dell'obbligo informativo: presentazione nell'ambito della V.I.A. o su richiesta dei Comuni di una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento di una serie di opere elencate al comma 2 (aeroporti, discoteche ecc.), ovvero di una valutazione previsionale del clima acustico per la realizzazione delle opere elencate al comma 3 (scuole, insediamenti residenziali ecc.) e 4, anche nell'ambito del procedimento per il rilascio di concessioni edilizie; inoltre la domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4, che si prevede possano produrre valori di emissioni superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, da inviare all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del nulla osta.

Frequenza: prima della realizzazione dei progetti o delle opere.

Relazione con i corrispondenti oneri stabiliti in sede comunitaria: gli obblighi descritti appaiono genericamente funzionali all'attuazione della direttiva 85/337 sulla V.I.A., ma non sono specificamente previsti in quella sede e dunque non può escludersi la possibilità che alcuni di essi siano irragionevolmente gravosi o complessi.

3. CONSULTAZIONI

Il processo di misurazione è fortemente basato su di una specifica attività di consultazione degli *stakeholders*, finalizzata all'acquisizione e verifica delle informazioni, che si è svolta in 3 fasi del processo MOA illustrato in Figura 1.

3.1 Mappatura degli OI

➤ *Soggetti consultati*

In questa fase sono stati consultati l'amministrazione di settore (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e i rappresentanti delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato, CNA. Una mappatura provvisoria degli obblighi informativi predisposta dalla Task Force MOA e verificata preventivamente dal Ministero dell'Ambiente è stata sottoposta al vaglio delle associazioni di categoria. La consultazione è stata finalizzata sia a verificare la completezza della mappatura e la corretta individuazione delle attività amministrative elementari relative a ciascun obbligo informativo; sia a determinare la rilevanza degli obblighi informativi mappati in termini di maggiore/minore onerosità degli stessi.

➤ *Modalità di consultazione adottata*

La consultazione è avvenuta attraverso un incontro con i rappresentanti delle suddette associazioni, accompagnati dai rispettivi consulenti ed esperti della materia oggetto di misurazione. Gli obblighi informativi censiti sono stati sottoposti ad esame analitico e classificati in una scala di onerosità complessiva per determinare le priorità di misurazione.

➤ *Sintesi dei risultati*

Sulla base della consultazione è stata verificata e - laddove necessario - precisata la mappatura degli OI. La mappatura elaborata dagli esperti è stata giudicata congruente con l'esperienza delle imprese e completa. Inoltre, ad ogni OI è stato assegnato un giudizio di "priorità" basato sulle seguenti variabili: la popolazione di imprese coinvolte, la frequenza dell'obbligo informativo ed il "peso" dell'OI in termini di costo/tempo per le imprese. Oggetto della misurazione sono stati solo gli OI giudicati ad "alta onerosità" (cfr. mappatura par. 2).

3.2 Verifica del questionario di rilevazione

➤ *Soggetti consultati*

Una volta elaborato il questionario di rilevazione degli oneri amministrativi, esso è stato sottoposto alla valutazione dei tecnici ed esperti individuati dalle associazioni di categoria (Confindustria, Confartigianato, CNA), nonché di alcuni

imprenditori che sono chiamati a confrontarsi con gli OI imposti dalla normativa ambientale in esame.

➤ *Modalità di consultazione adottata*

Il questionario è stato discusso ed analizzato in ogni sua parte nel corso di un *focus group*. Inoltre, una serie di precisazioni ed osservazioni sono pervenute successivamente tramite *e-mail*.

➤ *Sintesi dei risultati*

Grazie al confronto con gli esperti delle associazioni di categoria e con gli imprenditori il questionario è stato rivisto sia nella forma (al fine di rendere meglio comprensibili alcuni termini adottati), sia nella struttura, semplificando ed aggregando le diverse domande. Inoltre, è stata effettuata un'ulteriore verifica della completezza delle attività amministrative elementari incluse.

3.3 Stima degli oneri amministrativi per le imprese con meno di 5 addetti

➤ *Soggetti consultati*

Sono stati consultati consulenti individuati dalle associazioni di categoria delle imprese e professionisti esperti della disciplina ambientale.

➤ *Modalità di consultazione adottata*

E' stato effettuato un *expert focus group* gestito con l'obiettivo di giungere alla stima degli oneri amministrativi per le imprese con meno di 5 addetti (escluse dalla rilevazione Istat) attraverso la valutazione degli esperti (*expert assessment*). Ad ogni partecipante è stato chiesto di indicare gli oneri associati agli obblighi informativi considerati ed alle relative attività amministrative elementari.

➤ *Sintesi dei risultati*

A conclusione dell'incontro, e previo approfondimento di alcuni dati, è stato possibile produrre stime degli oneri sostenuti "in media" dalle imprese con meno di 5 addetti. Laddove ritenuto opportuno, all'interno di ogni OI alcune attività amministrative elementari sono state aggregate. In alcuni casi, i partecipanti hanno chiarito che non era possibile fornire delle stime o che per le microimprese certe attività comportano oneri trascurabili.

Le stime prodotte durante l'*expert assessment* sono state aggregate a quelle derivanti dalla rilevazione Istat per le imprese da 5 a 249 addetti, in modo da ottenere una stima complessiva degli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi considerati.

4. STIME DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

4.1 Scelte metodologiche

- *Numerosità delle imprese e settori economici considerati*

Per l'area di regolazione ambiente la popolazione di interesse è costituita dalle piccole e medie imprese operanti nei settori di attività economica dell'industria e dei servizi.

Le tavole che seguono riassumono le principali caratteristiche strutturali dell'universo di riferimento:

Classe di addetti

	imprese	%
Meno di 5	3.941.119	88,6%
5-99	499.084	11,3%
100-249	5.934	0,1%
Totale	4.446.137	100,0%

Macro settori di attività

Macro settore	Imprese 5-249 addetti		Imprese con meno di 5 addetti	
	N.	%	N.	%
Industria in senso stretto	156.908	31,1%	367.904	9,3%
Costruzioni	79.826	15,8%	517.056	13,1%
Commercio	104.335	20,7%	1.178.868	29,9%
Servizi	163.949	32,5%	1.877.291	47,6%
Totale	505.018	100,0%	3.941.119	100,0%

Ripartizione territoriale

Macro area	Imprese 5-249 addetti		Imprese con meno di 5 addetti	
	N.	%	N.	%
NORD-OCCIDENTALE	158.762	31,4%	1.140.259	28,9%
NORD-ORIENTALE	127.700	25,3%	830.861	21,1%
CENTRALE	104.197	20,6%	841.157	21,3%
MERIDIONALE	78.440	15,5%	781.178	19,8%
INSULARE	35.919	7,1%	347.664	8,8%
Totale	505.018	100,0%	3.941.119	100%

- *Tecniche di rilevazione*

Analogamente a quanto realizzato in altri Paesi che utilizzano lo *Standard Cost Model*, la rilevazione degli oneri è avvenuta attraverso diverse tecniche:

- 1) una rilevazione diretta realizzata dall'Istat su un campione di imprese da 5 a 249 addetti. Per tale rilevazione, la popolazione di interesse è costituita dalle piccole (5-99 addetti) e medie imprese (100-249 addetti) unilocalizzate² ed operanti nei settori di attività economica dell'industria e dei servizi;
- 2) un *expert assessment* che ha coinvolto esperti del settore, e volto ad ottenere una stima degli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese con meno di 5 addetti. Per le imprese di queste dimensioni è stata esclusa la rilevazione diretta sia per la loro elevata numerosità, sia perché presentano comportamenti più omogenei nella esternalizzazione degli obblighi informativi rispetto a quelle di dimensione maggiore.

4.1.1 Rilevazione diretta per la stima degli oneri delle imprese da 5 a 249 addetti

- *Rilevazione in due fasi: telefonica e diretta*

La finalità della rilevazione consiste nella misura degli oneri connessi ai singoli obblighi informativi dell'area di regolazione ambiente, attraverso l'osservazione delle figure professionali coinvolte e dei tempi da queste impiegate per soddisfare lo specifico obbligo informativo (nel caso in cui l'OI venga ottemperato con personale interno all'impresa) o la quantificazione del costo monetario sostenuto (nel caso di incarico fornito a terzi).

Sul piano organizzativo la rilevazione è stata condotta, a livello centrale, dal Gruppo di lavoro Istat e realizzata, a livello locale, dagli Uffici Regionali che fanno capo allo stesso Istituto. Sono nello specifico 16 gli Uffici Regionali che hanno partecipato alla rilevazione.

Per la realizzazione dell'indagine la tecnica di rilevazione è stata articolata in due distinte fasi. La prima consiste in un'intervista telefonica rivolta ad un numero sufficientemente ampio di imprese, con l'intento sia di stimare la consistenza per numero e tipologia degli obblighi informativi richiesti dalle amministrazioni alle imprese, sia per identificare le imprese eleggibili ai fini della rilevazione diretta. La seconda fase consiste in un'intervista diretta rivolta ad un numero limitato di imprese, che avessero adempiuto almeno ad un obbligo informativo nel 2006, su cui stimare i costi sostenuti dalle imprese stesse per ottemperare agli obblighi informativi previsti nell'area di regolazione indagata.

- *Costruzione e descrizione del campione per le interviste telefoniche*

² Sono state considerate soltanto le imprese unilocalizzate per misurare in modo più rigoroso gli oneri amministrativi nell'area di riferimento in esame. La misura degli oneri amministrativi sulle imprese plurilocalizzate avrebbe implicato una complessità delle modalità di rilevazione, non compatibili con i vincoli di natura temporale ed economica dell'attività di rilevazione.

La lista delle imprese, considerate per la prima fase, da cui estrarre le unità campione, è quella dei rispondenti alla rilevazione PRODCOM (Produzione Comunitaria) e PMI (Piccole e Medie Imprese).

Per i 16 Uffici Regionali coinvolti nella rilevazione, è stato estratto un campione stratificato, in base alle caratteristiche strutturali delle imprese, considerando sia l'attività economica, sia la dimensione in termini di addetti delle unità selezionate. La numerosità è stata decisa secondo un criterio di proporzionalità delle imprese unilocalizzate in ciascun territorio regionale.

La numerosità complessiva del campione di unità, per l'area ambiente, è pari a 1109. I rispondenti sono 499, di cui 372 sono le imprese che hanno adempiuto almeno ad un obbligo informativo nel 2006.

- *Costruzione e descrizione del campione per l'intervista diretta*

Nella seconda fase il campione estratto per l'intervista diretta è pari a 49 imprese ed è stato selezionato dal campione dei rispondenti dell'intervista telefonica, in particolare, sul sottoinsieme delle imprese che hanno espletato almeno un obbligo informativo nel 2006.

La selezione delle unità da sottoporre ad intervista diretta è stata effettuata cercando di soddisfare quanto più possibile le seguenti condizioni:

- Regione (2-4 imprese per Regione);
- Numerosità massima di obblighi informativi ottemperati;
- Internalizzazione ed esternalizzazione degli obblighi informativi;
- Presenza di grandi e piccole imprese in base alla mediana osservata nel campione dell'intervista telefonica.

- *Costruzione delle stime campionarie*

Le stime campionarie sono state ottenute secondo un *approccio basato su modello*, mediante il quale alla generica impresa del campione dell'intervista diretta è stato attribuito un peso in grado di garantire le condizioni di uguaglianza delle stime campionarie, sia con i corrispondenti totali noti di popolazione, sia rispetto alle corrispondenti stime campionarie del campione dell'intervista telefonica, relativamente alla consistenza per numero e tipologia degli obblighi informativi richiesti dalle amministrazioni alle imprese.

Per imputare i costi interni, sostenuti dalle imprese per ottemperare agli obblighi informativi indagati, si sono considerate le informazioni relative alla sezione finale del questionario, dove si richiedeva il costo orario per ciascuna figura professionale impiegata dall'impresa intervistata.

Per valorizzare le ore di lavoro dedicate dal personale interno, per lo sviluppo delle varie attività lavorative connesse all'espletamento degli obblighi informativi, è stato impiegato il costo medio osservato per ciascuna figura professionale.

Tale operazione è risultata necessaria sia per normalizzare i costi, sia perché alcune imprese hanno omesso di rispondere a questa sezione.

Le stime dei costi per ciascuna attività amministrativa elementare sono state ottenute mediante il prodotto di due fattori: il primo è costituito dalla stima del

numero d'impresе che, nell'anno d'interesse, hanno ottemperato all'obbligo informativo e il secondo è dato dalla stima del valore mediano del costo sostenuto, dalle stesse imprese, per svolgere ciascuna attività amministrativa elementare.

La stima del costo aggregato è stata ottenuta mediante la somma delle stime dei costi di ciascuna attività amministrativa elementare relativa a ciascun obbligo informativo.

La stima del costo unitario è stata ottenuta come rapporto tra i costi aggregati e la stima del numero di imprese che ha ottemperato all'obbligo informativo. Si tratta di un costo ponderato, in quanto attribuisce ad ogni impresa campione un peso pari al coefficiente di espansione³.

4.1.2 Rilevazione tramite *expert assessment* degli oneri relativi alle microimprese

Come anticipato, per le imprese con un numero di addetti inferiore a 5 la stima degli oneri amministrativi è stata svolta attraverso un *expert assessment* che ha coinvolto esperti della disciplina ambientale ed è stato svolto con la modalità dell'*expert focus group*.

Le stime fornite dagli esperti hanno riguardato tutti gli OI oggetto dell'indagine, ma non è stato possibile ottenere lo stesso livello di disaggregazione raggiunto con la rilevazione diretta. Ciò dipende sia dalle diverse fattispecie in concreto affrontate dagli esperti nel corso della loro attività di consulenza alle imprese, sia dalla difficoltà a scomporre il compenso che viene in genere richiesto alle imprese in relazione ad un insieme di attività.

Nelle stime ottenute grazie all'*expert assessment*, per ogni attività amministrativa elementare la popolazione di riferimento è stata ottenuta partendo dalla corrispondente popolazione stimata dall'Istat e tenendo conto della proporzione tra popolazione totale delle imprese da 5 a 249 addetti e di quella delle imprese con meno di 5 addetti (per cui, ad esempio, se in riferimento ad un'attività amministrativa elementare, la popolazione stimata dall'Istat risulta pari al 5% del totale, la stessa percentuale è stata applicata per ricavare la popolazione delle imprese con meno di 5 addetti).

I costi per obbligo informativo sono stati ottenuti come media dei costi dichiarati dai vari partecipanti all'*expert focus group*.

4.2 Sintesi dei risultati della misurazione

Le tabelle seguenti riportano i principali risultati ottenuti dalle stime degli oneri amministrativi riferite all'insieme delle piccole e medie imprese (da 0 a 249 addetti).

Coerentemente con quanto previsto dalla metodologia SCM, alla stima dei costi ottenuta secondo le modalità descritte nei precedenti paragrafi 4.1.1 e 4.1.2,

³ Maggiori elementi sulle procedure di campionamento e di stima sono contenute in una nota tecnico-metodologica a cura dell'Istat.

sono stati aggiunti i c.d. "overheads costs", ovvero la quota di spese generali attribuibili alle attività oggetto di indagine. La percentuale di overheads utilizzata è pari al 25%, in analogia con quella applicata dalla maggior parte dei Paesi coinvolti nell'utilizzo dello SCM.

Sono stati esclusi dal computo degli oneri amministrativi i diritti, i bolli e le tasse che le imprese sono tenute a versare per ottemperare alle norme analizzate; difatti, tali oneri, essendo di natura fiscale, non sono inclusi nella definizione di "obbligo informativo" utilizzata nell'ambito dello SCM.

È opportuno sottolineare che le stime prodotte si riferiscono ai soli oneri amministrativi associati agli OI inclusi nella rilevazione e non vanno, dunque, intese come rappresentative della totalità degli oneri derivanti dalla normativa ambientale. Come già segnalato nel paragrafo 1, la misurazione degli oneri è stata effettuata con riferimento agli OI che sulla base della consultazione con le associazioni di categoria delle imprese, sono stati considerati "ad alto impatto". Inoltre, dalla misurazione sono state escluse le norme di origine comunitaria e regionale che nella disciplina ambientale assumono un peso molto rilevante.

Si sottolinea che le stime riportate hanno carattere indicativo, in quanto la limitata dimensione campionaria determina una elevata incertezza, connessa alla variabilità delle stime stesse, sulla vicinanza della stima ottenuta al valore che si vuole stimare. Pertanto, le stime devono essere considerate indicative dell'ordine di grandezza degli oneri amministrativi associati ai soli OI oggetto della misurazione. In tal senso queste costituiscono una misura adeguatamente indicativa della "pressione regolatoria" esercitata da specifiche norme sulle imprese fino a 249 addetti.

Infine, si ricorda che la popolazione di imprese stimata varia in riferimento ad ogni obbligo informativo (e non coincide quasi mai con il totale della popolazione di imprese di cui al par. 4.1).

Tab. 1 - Costo totale aggregato annuo per Obbligo Informativo (imprese 0-249 addetti)

Obbligo informativo	Costo totale annuo	Peso percentuale
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	€ 1.044.934.084	50,7%
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	€ 102.075.913	5,0%
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	€ 173.805.816	8,4%
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	€ 395.477.274	19,2%
O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	€ 11.833.564	0,6%
O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	€ 331.062.823	16,1%
Costo totale aggregato annuo	€ 2.059.189.473	100,0%

Tab. 2 - Costo totale annuo e costo unitario per OI (imprese 5-249 addetti)

Obbligo informativo	Costo totale annuo	Costo unitario
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	€ 301.858.680	€ 3.482
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	€ 47.264.830	€ 357
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	€ 40.009.217	€ 469
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	€ 70.647.992	€ 357
O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	€ 3.151.697	€ 1.267
O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	€ 55.874.786	€ 1.579
Costo totale aggregato annuo	€ 518.807.203	

Tab. 3 - Costo totale annuo e costo unitario per OI (imprese 0-4 addetti)

Obbligo informativo	Costo totale annuo	Costo unitario
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	€ 743.075.404	€ 1.098
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	€ 54.811.083	€ 53
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	€ 133.796.599	€ 201
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	€ 324.829.282	€ 210
O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	€ 8.681.867	€ 447
O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	€ 275.188.036	€ 996
Costo totale aggregato annuo	€ 1.540.382.270	

Tab. 4 - Costo totale annuo ripartito per le due classi di imprese

Obbligo informativo	Costo imprese 5-249 addetti	Costo imprese 0-4 addetti
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	58,2%	48,2%
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	9,1%	3,6%
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	7,7%	8,7%
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	13,6%	21,1%
O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	0,6%	0,6%
O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	10,8%	17,9%
Costo totale aggregato annuo	100,0%	100,0%

Tab. 5 - Costo totale annuo ripartito tra costi interni e costi esterni (imprese 5-249 addetti)

Obbligo informativo	Costi interni	Costi esterni
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	48,9%	51,1%
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	43,6%	56,4%
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	26,5%	73,5%
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	43,0%	57,0%
O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	94,4%	5,6%
O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	17,1%	82,9%
Costo totale aggregato annuo	42,7%	57,3%

Tab. 6 – Ripartizione degli OI in attività amministrative elementari (imprese 5-249 addetti)


Obblighi Informativi	Attività amministrativa	Peso dell'attività sull'O.I.
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	<i>Raccolta di informazioni e predisposizione della documentazione</i>	14,1%
	<i>Compilazione delle domande di autorizzazione</i>	10,6%
	<i>Presentazione delle domande di autorizzazione</i>	10,6%
	<i>Assistenza al personale PA che effettua rilievi, gli accertamenti, i controlli e/o sopralluoghi</i>	13,8%
	<i>Archiviazione documenti relativi alla autorizzazione</i>	11,0%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	2,4%
	<i>Effettuazione rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi, da parte di autorità competenti</i>	32,8%
	<i>Vidimazioni da parte di tecnici abilitati per ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali</i>	4,6%
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	<i>Raccolta di informazioni e di altra documentazione</i>	20,8%
	<i>Formulario rifiuti</i>	24,6%
	<i>Compilazione del formulario rifiuti</i>	38,5%
	<i>Archiviazione dei formulari firmati</i>	12,7%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	1,1%
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	<i>Acquisto formulario rifiuti</i>	2,2%
	<i>Raccolta di informazioni</i>	62,3%
	<i>compilazione del MUD</i>	26,4%
	<i>trasmissione del MUD</i>	9,9%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	0,3%
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	<i>Acquisto del MUD</i>	1,1%
	<i>Misurazioni e raccolta delle informazioni</i>	13,2%
	<i>Registrazione dei dati</i>	19,2%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	48,0%
	<i>Acquisizione ed archiviazione della documentazione sulla registrazione</i>	19,7%

O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	Certificazione della qualificazione professionale	5,0%
	Certificazione della disponibilità dell'attrezzatura tecnica	5,0%
	Certificazione dell'adeguata dotazione di personale	1,0%
	Certificazione dell'eventuale esecuzione di opere o dello svolgimento di servizi	5,5%
	Produzione della documentazione	2,0%
	Foglio notizie	2,0%
	Attestazione tramite perizia giurata	0,0%
	Copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto	0,0%
	Autorizzazione al trasporto di cose	0,0%
	Raccogliere le informazioni per l'iscrizione (trasp con conto proprio)	13,2%
	Compilare la richiesta di iscrizione (trasp con conto proprio)	13,2%
	Predisporre la spedizione, inviare e/o presentare all'ufficio competente (trasp con conto proprio)	13,2%
	Assistere ispettori incaricati di svolgere la visita preventiva (procedura semplif.)	0,0%
	Certificazione della qualificazione professionale (procedura semplif.)	1,2%
	Certificazione della disponibilità dell'attrezzatura tecnica (procedura semplif.)	1,2%
	Certificazione dell'adeguata dotazione di personale (procedura semplif.)	0,5%
	Certificazione della esecuzione di opere o dello svolgimento di servizi (procedura semplif.)	0,6%
	Capacità finanziaria (procedura semplif.)	0,6%
	Foglio notizie (procedura semplif.)	0,6%
	Attestazione tramite perizia giurata	0,0%
	Copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto	0,0%
	Documentazione per l'autorizzazione al trasporto	0,0%
	Produrre la documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto	0,0%
	Relazione allegata alla comunicazione di inizio attività,	0,0%
	Raccogliere le informazioni per compilaz domanda iscrizione	2,8%
	Compilare la dichiarazione di accettazione dell'incarico	1,3%
	Raccogliere info necessarie per rispetto requisiti iscrizione	2,3%
	Elaborare la documentazione relativa al rispetto dei requisiti	1,2%
	Compilare e presentare la domanda di iscrizione all'albo	2,8%
	Spedire o consegnare a mano la domanda di iscrizione	1,5%
	Archiviare i documenti prodotti per l'iscrizione	17,3%
	Raccolta informazioni relative alla documentazione	1,5%
	Produrre la documentazione	1,3%
	Raccolta informazioni relative alla domanda	0,9%
Compilazione e invio della domanda di iscrizione	1,3%	
Archiviazione dei documenti prodotti	0,6%	
Spese di spedizione per inviare la richiesta di iscrizione all'Albo nazionale de gestori ambientali	0,2%	
Spese di spedizione per inviare l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali	0,3%	

O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Raccolta delle informazioni necessarie per la redazione della relazione tecnica	1,5%
	Redazione della relazione tecnica da allegare alla domanda	1,0%
	Predisporre la spedizione, inviare e/o presentare all'ufficio	1,0%
	Compilazione della comunicazione messa in esercizio	0,1%
	Dati relativi alle emissioni	0,7%
	Controlli di competenza gestore	0,9%
	Informazioni necessarie per predisporre comunicazioni marcia controllata	6,3%
	Supporto al personale delle amministrazioni controllanti	2,1%
	Predisposizione comunicazione modifiche non sostanziali degli impianti	0,0%
	Spedire comunicazione modifiche non sostanziali degli impianti	1,0%
	Raccolta delle informazioni necessarie alla redazione della domanda (aut. gen.)	0,7%
	Compilare la domanda adesione aut. gen.	0,3%
	Comunicazione contenente la domanda di adesione all'autorizzazione generale	0,3%
	Supporto al personale delle amministrazioni controllanti	0,1%
	Raccolta informazioni per la redazione del progetto	7,3%
	Redazione del progetto	10,1%
	Raccolta informazioni per la redazione della relazione tecnica	12,5%
	Redigere la relazione tecnica	12,5%
	Redigere ed inviare la domanda di autorizzazione	12,5%
	Comunicare all'autorità competente informazioni	11,2%
	Assistenza al personale dell'amministrazione	9,6%
	Provvedere alla comunicazione sulle modifiche non sostanziali	7,1%
	Spese di spedizione per predisporre la spedizione, inviare e/o presentare all'ufficio competente la domanda di autorizzazione	0,6%
	Spese di spedizione (francobolli, pony express...) per spedire la comunicazione delle modifiche non sostanziali degli impianti	0,3%
	Spese di spedizione per spedire la domanda di adesione all'autorizzazione generale	0,2%

Tab. 7 - Ripartizione degli OI in attività amministrative elementari (imprese 0-4 addetti)

Obblighi Informativi	Attività amministrative elementari	Peso dell'attività sull'O.I.
O.I. 1) Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	<i>Raccolta di informazioni e predisposizione della</i>	31,9%
	<i>Compilazione delle domande di autorizzazione</i>	36,4%
	<i>Presentazione delle domande di autorizzazione</i>	4,6%
	<i>Assistenza al personale PA che effettua rilievi, gli</i>	11,7%
	<i>Archiviazione documenti relativi alla autorizzazione</i>	4,6%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	6,2%
	<i>Vidimazioni da parte di tecnici abilitati per ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali</i>	4,7%
O.I. 3) Formulario per il trasporto di rifiuti	<i>Tutte le attività (escluso supporto alle amm.ni)</i>	94,1%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni</i>	5,9%
O.I. 4) Comunicazione al catasto dei rifiuti	<i>Raccolta di informazioni</i>	69,6%
	<i>compilazione del MUD</i>	24,9%
	<i>trasmissione del MUD</i>	5,0%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni</i>	0,6%
O.I. 5) Tenuta registri di carico e di scarico dei rifiuti	<i>Misurazione, raccolta informazioni e registrazione dati</i>	71,1%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni</i>	2,2%
	<i>Acquisizione ed archiviazione della documentazione sulla registrazione</i>	26,7%
O.I. 6) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	<i>Certificazione della qualificazione professionale</i>	7,0%
	<i>Certificazione della disponibilità dell'attrezzatura tecnica</i>	8,8%
	<i>Raccolta informazioni, compilazione della domanda e dei relativi allegati</i>	39,2%
	<i>Tutte le attività per il trasporto in conto proprio</i>	5,1%
	<i>Archiviare i documenti prodotti per l'iscrizione</i>	39,3%
	<i>Spese di spedizione per inviare l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali</i>	0,7%
O.I. 7) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	<i>Raccolta delle informazioni</i>	15,5%
	<i>redazione della domanda e della relazione tecnica</i>	19,8%
	<i>Attività relative alla messa in esercizio e alle analisi</i>	49,3%
	<i>Supporto al personale delle amministrazioni controllanti</i>	10,5%
	<i>Attività relative alle autorizzazioni generali</i>	3,8%
	<i>Spese di spedizione per predisporre la spedizione, inviare e/o presentare all'ufficio competente la domanda di autorizzazione</i>	0,7%
	<i>Spese di spedizione (francobolli, pony express...) per spedire la comunicazione delle modifiche non sostanziali degli impianti</i>	0,4%



R. E T. E.
IMPRES E I T A L I A

Regolamento di semplificazione per le PMI in materia ambientale

Le Associazioni aderenti a Rete Imprese Italia ritengono che, sulla base dell'attività di misurazione degli oneri amministrativi già svolta in materia ambientale a partire dal 2007, sia prioritario procedere alla semplificazione in tempi rapidi dei due procedimenti maggiormente onerosi per le PMI.

Si propone pertanto di affrontare le seguenti autorizzazioni:

- **Autorizzazione allo scarico delle acque reflue (oltre 1 miliardo di € annui);**
- **Valutazione impatto acustico (quasi 800.000 € annui).**

Le proposte di seguito descritte si basano sul principio di **proporzionalità** (come previsto dall'art. 49, co. 4 del DL n. 78 del 2010) ed individuano differenti gradazioni di attuazione degli obblighi informativi in base ai seguenti criteri:

- esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- settore di attività dell'impresa;
- dimensione aziendale.

Utilizzando tali criteri sono state individuate per ciascun adempimento tre livelli di attuazione che da un punto di vista generale possono essere così descritti:

- individuazione di un elenco di categorie a cui – per assenza di rischio per gli interessi pubblici coinvolti - non si applica l'obbligo informativo;
- individuazione di una soglia quali-quantitativa a basso rischio per gli interessi pubblici all'interno della quale le imprese possono autocertificare la propria conformità alle normative vigenti;
- individuazione di una soglia quali-quantitativa sopra la quale le imprese devono ricorrere alle asseverazioni di tecnici abilitati o delle Agenzie per le imprese.

È bene precisare che in nessun caso si procede ad una abrogazione dell'obbligo stesso che pertanto, seppur in maniera semplificata, rimane pienamente in vigore.


1. ACQUE REFLUE


Proposte di semplificazione

a) Assimilazione alle acque reflue domestiche

Il primo intervento che si propone è quello di estendere ad alcune tipologie di attività, ulteriori rispetto a quelle già individuate dalle lettere a), b), c), d) e f) dell'articolo 101, comma 7 del codice ambientale, l'**assimilazione alle acque reflue domestiche**, che non comportino rischi

1





R.E.TE.
IMPRESE ITALIA

per la tutela ambientale, al fine di applicare il criterio di proporzionalità degli adempimenti in relazione al settore di attività e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti.

L'aggiunta di ulteriori attività è possibile anche in ragione dell'opera già svolta in tal senso da alcune Regioni che hanno integrato le ipotesi di assimilazione previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Talune attività ricorrono in molti provvedimenti normativi regionali, mentre altre sono state riportate solo in alcune regioni. Alcuni esempi di assimilazioni sono: attività turistico-recettiva, vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, attività di tintolavanderia, etc.

Si è, in questo modo, determinata una legislazione frammentata che già in sé rappresenta un costo per le imprese e che pertanto necessita di una razionalizzazione.


Si propone pertanto di assimilare *ex lege* gli scarichi delle seguenti attività d'impresa a quelli domestici.

Nella tabella sono riportati anche i codici Ateco che – sebbene in maniera non esaustiva e solo a titolo esemplificativo – possono facilitare l'individuazione delle imprese a cui applicare il regime dell'assimilazione.

Attività assimilabili	Codice Ateco	Caratteristiche ulteriori
Attività alberghiera	55.10.00	
Attività agro-turistica	55.20.52	
Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ad esempio): - ristoranti, trattorie, pizzerie ----- - mense ----- - pizzerie asporto ----- - bar -----	56.10.10 56.29.10 56.10.20 56.30.00	
Attività ricreative	93.20.00	
Attività turistica	79.90.10	
Attività sportiva	93.29.20	
Attività culturale	91.00.00	
Palestre	93.13.00	

2







R.E.TE.
IMPRESE ITALIA

Attività assimilabili	Codice Ateco	Caratteristiche ulteriori
Stabilimenti balneari	93.29.20	
Agenzie viaggio	79.00.00	
Discoteche e sale da ballo	93.29.10	
Sale da gioco	93.29.30	
Attività di supporto alle imprese	82.00.00	
Call center	69.20.14	
Attività di intermediazione monetaria	64.10.00	
Attività di intermediazione finanziaria	64.99.10	
Attività di intermediazione immobiliare	68.31.00	
Attività di intermediazione assicurativa	65.00.00	
Attività informatica - software	62.01.00	
Attività informatica - house	62.03.00	
Attività informatica - internet point	61.90.20	
Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)	96.02.01	
Istituti di bellezza	96.02.02	
Estetica	96.02.03	
Centro massaggi, solarium	96.04.10	
Piercing e tatuaggi	96.09.02	
Laboratori veterinari	75.00.00	

3






R.ETE.
IMPRESE ITALIA

Attività assimilabili	Codice Ateco	Caratteristiche ulteriori
Studi odontoiatrici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca	86.23.00	
Case di riposo senza cure mediche	86.10.10	
Lavanderie e stirerie	96.01.20	Limitatamente all'utenza residenziale e in assenza di sostanze solventi nello scarico
Attività di vendita al dettaglio di generi vari	47.00.00	
Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi	10.82.00	Con scarichi inferiori a 2000 mc/anno
Laboratori artigianali per la produzione di gelati	56.10.30	
Laboratori artigianali per la produzione di pane	10.71.00	
Laboratori artigianali per la produzione di biscotti	10.72.00	
Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi	10.73.00	
Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	47.22.00	Con scarichi inferiori ai 1000 mc/anno
Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio	14.13.00	
Laboratori artigianali oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria	32.10.00	
Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria	47.77.00	
Liuteria	32.20.00	
Laboratori di restauro artistico	90.03.02	
Riparazione di beni di consumo	95.20.00	

4






R.E.TE.
IMPRESE ITALIA

Attività assimilabili	Codice Ateco	Caratteristiche ulteriori
Ottici	32.50.50	
Fotografi	74.20.00	
Grafici	74.10.20 18.00.00	
Studi audio-video registrazioni	59.00.00 60.00.00	
Gestori carburanti senza impianti di autolavaggio	47.30.00	

b) Il secondo intervento che si propone è finalizzato ad integrare le disposizioni relative alla determinazione dei parametri qualitativi, attualmente demandati alla normativa regionale, che tuttavia non deve garantire livelli di tutela inferiori a quelli già individuati dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del codice ambientale. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale il criterio di proporzionalità degli adempimenti per le PMI si propone di introdurre la previsione che in mancanza dell'individuazione di tali parametri da parte delle Regioni, si utilizzino quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del codice ambientale.

c) Semplificazione dei rinnovi delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue

Attualmente il rinnovo dell'autorizzazione è oneroso quanto una nuova autorizzazione. Nell'intento di ridurre gli adempimenti amministrativi per le PMI, si propone di semplificare le procedure di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue prevedendo che, laddove nulla sia modificato nell'impianto e nelle sostanze utilizzate nel processo produttivo, inclusi gli eventuali impianti aziendali di trattamento o di depurazione delle acque, l'istanza di rinnovo venga corredata da una semplice autocertificazione del titolare dell'impresa. Tale proposta, se attuata, non eliminerebbe l'autorizzazione, ma ridurrebbe gli oneri informativi a carico delle imprese interessate e garantirebbe i criteri di proporzionalità degli adempimenti in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e di estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione.



R.E.TE.
IMPRESE ITALIA

2. IMPATTO ACUSTICO

Proposte di semplificazione

a) Lista di attività escluse

La prima proposta di intervento consiste nell'escludere dall'obbligo di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico una serie di attività a "bassa rumorosità" individuate in uno specifico elenco.

La disposizione di cui all'articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447) appare infatti eccessivamente generica nell'individuare le tipologie di opere per le quali è richiesta la documentazione di impatto acustico: nello stesso elenco di cui al secondo comma sono ricompresi gli aeroporti così come i circoli privati e pubblici esercizi; ed il successivo comma 4 estende ulteriormente l'ambito a tutte le domande di licenza per l'esercizio di attività produttive.

Si ritiene pertanto opportuno circoscrivere con maggior precisione il campo di applicazione della norma e, a tal fine, si propone di individuare una lista di attività a bassa rumorosità che possano essere escluse dall'obbligo di presentare la suddetta documentazione.

Alcune Regioni hanno già disciplinato in tal senso, ad esempio, il Piemonte (D.G.R. 9-11616 del 2004) ha escluso dal campo di applicazione talune attività artigiane di servizi alle persone (ad esempio parrucchieri, manicure, eccetera).


Si propone pertanto di individuare le attività di impresa esentate dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico.

Nella tabella sono riportati anche i codici Ateco che - sebbene in maniera non esaustiva e solo a titolo esemplificativo - possono facilitare l'individuazione delle imprese non sottoposte all'obbligo informativo.

Attività non sottoposte all'obbligo informativo	Codice Ateco
Attività alberghiera	55.10.00
Attività agro-turistica	55.20.52
Attività di ristorazione collettiva e pubblica. Ad esempio:	
- ristoranti, trattorie, pizzerie -----	56.10.10
- mense -----	56.29.10
- pizzerie asporto -----	56.10.20
- bar -----	56.30.00

6






R.E.TE.
IMPRESE ITALIA

Attività non sottoposte all'obbligo informativo	Codice Ateco
Attività ricreative	93.20.00
Attività turistica	79.90.10
Attività sportiva	93.29.20
Attività culturale	91.00.00
Palestre	93.13.00
Stabilimenti balneari	93.29.20
Agenzie viaggio	79.00.00
Sale da gioco	93.29.30
Attività di supporto alle imprese	82.00.00
Call center	69.20.14
Attività di intermediazione monetaria	64.10.00
Attività di intermediazione finanziaria	64.99.10
Attività di intermediazione immobiliare	68.31.00
Attività di intermediazione assicurativa	65.00.00
Attività informatica - software	62.01.00
Attività informatica - house	62.03.00
Attività informatica - internet point	61.90.20
Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)	96.02.01
Istituti di bellezza	96.02.02
Estetica	96.02.03

7






R.E TE.
IMPRESE ITALIA

Attività non sottoposte all'obbligo informativo	Codice Ateco
Centro massaggi, solarium	96.04.10
Piercing e tatuaggi	96.09.02
Laboratori veterinari	75.00.00
Studi odontoiatrici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca	86.23.00
Case di riposo senza cure mediche	86.10.10
Lavanderie e stirerie	96.01.20
Attività di vendita al dettaglio di generi vari	47.00.00
Laboratori artigianali per la produzione di dolci	10.82.00
Laboratori artigianali per la produzione di gelati	56.10.30
Laboratori artigianali per la produzione di pane	10.71.00
Laboratori artigianali per la produzione di biscotti	10.72.00
Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi	10.73.00
Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	47.22.00
Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio	14.13.00
Laboratori artigianali oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria	32.10.00
Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria	47.77.00
Liuteria	32.20.00
Laboratori di restauro artistico	90.03.02
Riparazione di beni di consumo	95.20.00
Ottici	32.50.50
Fotografi	74.20.00

8





R.ETE.
IMPRESE ITALIA

Attività non sottoposte all'obbligo informativo	Codice Ateco
Grafici	74.10.20 18.00.00

b) Utilizzo dell'autocertificazione e delle attestazioni dei tecnici abilitati o dell'agenzia delle imprese

La seconda proposta riguarda l'individuazione di soglie di rumore, in funzione delle quali prevedere una differenziazione degli adempimenti per l'assolvimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico.

La legge quadro (articolo 8, comma 5) prevede che la documentazione di impatto acustico sia presentata mediante una autocertificazione del titolare, rinviando alle Regioni la definizione delle modalità applicative.

L'intervento si propone quindi di rendere effettiva la possibilità di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà fino ad una "soglia" di rumore. Al di sopra di tale soglia dovrebbero essere previste le attestazioni dei tecnici abilitati e delle Agenzie delle imprese.

Pertanto fino ad una soglia di rumore pari a circa il x% del limite massimo previsto dal documento di zonizzazione acustica predisposto dal Comune, ovvero, laddove tale documento non sia stato ancora adottato, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, la documentazione di impatto acustico può essere presentata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Oltre tale livello, la documentazione deve essere presentata mediante l'attestazione del tecnico abilitato o dell'agenzia delle imprese.



CONFINDUSTRIA

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Oltre alle proposte già trasmesse nei mesi scorsi in materia di semplificazione normativa e amministrativa in campo ambientale, Confindustria ha predisposto alcune proposte puntuali su temi specifici che risultano particolarmente onerosi per le piccole e medie imprese. Pertanto tali proposte potrebbero inserirsi nell'ambito dei decreti di delegificazione previsti dall' art. 49 comma 4 quater del DL 78/2010 (Legge 122/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Le seguenti proposte riguardano semplificazioni in materia di **scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore negli ambienti esterni**. Al fine di rendere gli interventi adottati più facilmente conoscibili e applicabili per l'utente si raccomanda che le disposizioni relative siano definite attraverso modifiche delle leggi preesistenti in materia e non con atti normativi aggiuntivi.

1. Scarichi idrici

Durata delle autorizzazioni

Attualmente le autorizzazioni agli scarichi idrici vengono rilasciate con validità di 4 anni. Tale termine appare troppo breve, soprattutto se confrontato con le autorizzazioni in materia di rifiuti (10 anni) e di emissioni in atmosfera (15 anni). Questa situazione impone oneri amministrativi inutili sia alle imprese che alle autorità competenti. Il termine di 4 anni, peraltro, non discende da alcuna disposizione comunitaria ed è pertanto piena facoltà del legislatore nazionale modificarlo.

Proposta

All'art. 124, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006 sostituire "*quattro anni*" con "*dieci anni*".

Autocertificazione

Di regola le autorizzazioni agli scarichi idrici impongono il rispetto dei limiti riportati nell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 in funzione della tipologia di corpo recettore. Solo raramente gli scarichi in acque superficiali sono soggetti a limiti più restrittivi per taluni parametri, mentre per gli scarichi in pubblica fognatura vi è talvolta la possibilità di chiedere l'applicazione di limiti più permissivi per i parametri non pericolosi. In tale situazione appare del tutto possibile sostituire la richiesta di autorizzazione con un'autocertificazione del rispetto di tali limiti, che valga per la durata dell'autorizzazione ordinaria. Tale autocertificazione potrà essere presentata con un certo anticipo rispetto alla scadenza dell'autorizzazione in essere o rispetto al momento in cui si intende aprire un nuovo scarico, in modo che l'autorità competente possa sollevare eventuali obiezioni.

Proposta

All'art 124 aggiungere un comma 13 "*13. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti può essere sostituita a tutti gli effetti da una autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si*

attesta il rispetto dei pertinenti limiti di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, nonché degli eventuali limiti e prescrizioni fissati da norme regionali o dall'ente gestore del servizio idrico integrato. L'autocertificazione viene presentata 60 giorni prima dell'attivazione di un nuovo scarico o della scadenza del titolo autorizzativo in essere; mantiene l'efficacia sostitutiva per un periodo di tempo equivalente a quello delle autorizzazioni e può essere rinnovata."

Assimilazione a scarichi civili

Un'ulteriore riduzione dei carichi amministrativi per autorità competenti ed utenti può derivare dall'estensione dei casi previsti all'art. 101, comma 7, in cui le acque reflue sono assimilate ad acque reflue domestiche, con conseguente esenzione dall'obbligo di autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura.

Proposta

Integrare l'elenco dell'art. 101, comma 7, con nuove voci.

2. Emissioni in atmosfera

Applicazione delle autorizzazioni in via generale alle autorizzazioni ordinarie

Il passaggio da autorizzazione di impianto ad autorizzazione di stabilimento, nella forma in cui è stato effettuato dal D.Lgs. 128/2010, comporta una sostanziale riduzione della possibilità per le imprese di utilizzare le autorizzazioni in via generale. Tale riforma, tuttavia, non deve necessariamente comportare queste limitazioni. Al contrario, è possibile mantenere il precedente spazio di utilizzo delle autorizzazioni in via generale gestendo l'autorizzazione ordinaria dello stabilimento di cui all'art. 269 come un contenitore, prevedendo che l'installazione di impianti soggetti ad autorizzazione in via generale sia soggetta a specifica domanda nella forma della modifica sostanziale, ma da gestire col procedimento della modifica non sostanziale, ossia con silenzio assenso decorsi ad esempio 45 gg (in analogia a quanto previsto dall' articolo 272 comma 3) e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione di stabilimento da parte dell'autorità competente.

Proposta

Al comma 3 modificare il terzo periodo in "Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento, nonché nel caso in cui lo stabilimento sia autorizzato ai sensi dell'art. 269. In quest'ultima ipotesi, il gestore che intende avvalersi delle autorizzazioni in via generale presenta domanda di autorizzazione come modifica dello stabilimento, a seguito della quale l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione."

3. Rumore negli ambienti esterni

Previsione di impatto acustico

Nel momento in cui viene avviata una nuova attività essa è soggetta fin da subito al rispetto dei limiti di emissione di rumore associati alla zonizzazione acustica predisposta dal Comune. Fermo restando, quindi, che è interesse del gestore dell'attività avere la certezza del rispetto dei limiti, onde evitare di dover effettuare successivi interventi di adeguamento, il significato della previsione di impatto acustico non può che essere ricondotta all'interesse pubblico di acquisire una ragionevole certezza del rispetto dei limiti per attività che per la loro natura possono presentare criticità di rilievo, vuoi in termini assoluti, vuoi in relazione al tipo di zona in cui sono collocati. La trasmissione della previsione di impatto acustico, pertanto, dovrebbe rappresentare un caso particolare,

mentre nei casi ordinari dovrebbe essere sufficiente un'autocertificazione del rispetto dei limiti, peraltro da escludere per attività a bassa rumorosità.

In un'ottica di semplificazione, si ritiene pertanto più appropriata la definizione di un elenco di attività soggette a previsione di impatto acustico piuttosto che un elenco di attività escluse. Occorre inoltre considerare che l'utilità di tale previsione dipende anche dal contesto in cui è destinata ad operare l'attività. Se, ad esempio, si intende svolgere un'attività produttiva in zona di classe V o VI, l'autocertificazione dovrebbe essere sufficiente, considerata la sostanziale assenza di soggetti sensibili.

Proposta

Sostituire i commi 4 e 5 dell'art. 8 della L. 447/1995 con: "5. La documentazione di cui al precedente comma 4 è obbligatoria per le seguenti attività, qualora svolte in zone non destinate allo svolgimento di attività produttive:

...

a)

b)

...In tutti gli altri casi tale documentazione può essere sostituita da una autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta il rispetto dei pertinenti limiti di emissione conseguenti alla classificazione acustica del territorio comunale o, in sua assenza, di quelli stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. L'autocertificazione non richiesta per le seguenti attività a bassa rumorosità:

a) ...

b) ..."

Criterio differenziale

Cogliendo l'occasione per superare nodi normativi che nel recente passato hanno rappresentato soltanto criticità, frenando la stessa corretta applicazione della legge, si evidenzia come la maggiore di queste criticità è rappresentata dal criterio differenziale introdotto nel nostro ordinamento già dal DPCM 1 marzo 1991 e che rimane una particolarità tutta nazionale. Il rispetto di tale criterio ha spesso rappresentato un problema insolubile dal punto di vista tecnico oltre che inavvicinabile dal punto di vista economico paralizzando l'azione sia del privato che del pubblico, ottenendo così l'effetto opposto di quello che la ratio normativa pensava di raggiungere e relegando di fatto la norma stessa, spesso, alla sua inapplicabilità.

Proposta

Si ritiene pertanto opportuno proporre l'abolizione del criterio differenziale dall'impianto normativo sull'inquinamento acustico eliminando il comma 3 lettera b) dell'art. 2 ex L. 447/95



CONFINDUSTRIA

Assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche

Osservazioni di Confindustria

Valutazioni Generali

La bozza di articolato predisposta dal Ministero dell'Ambiente prevede la modifica della disciplina delle acque reflue industriali con l'obiettivo di semplificare, per talune tipologie di esse, gli adempimenti amministrativi imposti alle imprese dalla normativa vigente, in linea con i principi previsti dall'art. 49, co. 3, della legge n. 122/2010, di conversione del DL n. 78/2010, con cui il Governo è stato delegato a ridurre gli oneri burocratici gravanti sulle PMI.

Sul piano generale, la proposta del Ministero è condivisibile. L'articolato infatti disciplina per tutto il territorio nazionale, salve diverse disposizioni delle regioni, le caratteristiche che le acque reflue industriali devono avere ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche, queste ultime esentate dall'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura (art. 107, Codice dell'Ambiente, d.lgs. n. 152/2006).

Attualmente, infatti, tale assimilazione è rimessa alle regioni ai sensi dell'art. 101, co. 7, lett. e, del Codice, per cui sussistono regimi differenziati tra territori.

In particolare, la proposta ministeriale prevede criteri basati sulla qualità delle acque e sulla natura delle attività esercitate (Tabella 2.1 dell'articolato) ai fini di tale assimilazione, che modificano l'attuale art. 101, co. 7, lett. e, del Codice e il suo allegato 5 alla parte terza.

Inoltre, per le acque reflue industriali la proposta prevede un regime amministrativo semplificato ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di cui agli artt. 124 e 125 del Codice. Infatti, l'art. 1, co. 1, lett. c), prevede l'inserimento di un nuovo comma 8-bis all'art. 124 del Codice, in base al quale per il rinnovo dell'autorizzazione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR n. 445/2000, in luogo della procedura ordinaria indicata dal Codice.

Valutazioni di dettaglio

La bozza di articolato predisposta dal Ministero presenta taluni profili di criticità che è opportuno correggere per rendere di più agevole applicazione le semplificazioni che si intendono introdurre ed evitare il rischio di aggravare, per talune tipologie di attività, l'attuale regime amministrativo.

Assimilazione delle acque reflue industriali derivanti dalle attività indicate nella Tabella 2.1. alle acque reflue domestiche

L'elencazione delle attività indicate nella Tabella 2.1, funzionale alla assimilazione delle acque da esse prodotte alle acque reflue domestiche, appare idonea per talune tipologie di attività ad aggravare l'attuale regime amministrativo.

Infatti, nell'elenco della tabella vi sono attività di servizio i cui scarichi idrici, pur essendo rispondenti alla definizione di cui all'art. 74, co. 1, lettera g, del Codice, in base al quale sono acque reflue domestiche le "acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche", presentano soglie di applicabilità non previsti dalla normativa vigente - statale e regionale - idonee a rendere maggiormente gravoso l'attuale regime amministrativo nelle ipotesi in cui tali soglie dovessero essere superate.

Per evitare tali criticità si ritiene opportuno **eliminare le soglie per le voci 1, 20 e 37 della Tabella.**

Inoltre, si ritiene opportuno **eliminare la nota inserita nella voce 23 della Tabella** che, nel prevedere l'assimilazione delle mense con fornitura di pasti preparati in altra sede, introduce una limitazione che non risponde a reali esigenze di tutela. Infatti, tali attività non prevedono scarichi idrici conseguenti al lavaggio di attrezzature di cucina o di trattamento degli alimenti, per cui il loro inserimento nella Tabella ha l'effetto di escludere le attività delle mense che prevedono la fornitura di pasti preparati in sede, che si ritiene opportuno comprendere invece nell'elenco in considerazione della qualità delle acque da esse derivanti. Peraltro, tale inclusione è già positivamente prevista da alcune disposizioni regionali, pertanto la proposta ministeriale risulterebbe in pratica più restrittiva rispetto a quanto previsto da alcune Regioni (es. Marche).

Infine, per le ragioni sopra illustrate, si ritiene opportuno specificare che l'inclusione delle attività in tabella si riferisce agli eventuali scarichi che già non corrispondono alla definizione di acque reflue domestiche, modificando, ad esempio, il disposto che precede la Tabella come segue:

"Sono, altresì, assimilate le acque reflue non comprese nella definizione di acque reflue domestiche di cui all'art. 74, comma 1, lettera g, provenienti dalle attività elencate alla tabella 2.1 di seguito riportata".

Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi

La formulazione della norma contenuta nell'articolo prevede che, ai fini della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, debba essere attestato che la massa delle sostanze scaricate o la quantità di sostanze impiegate nel ciclo produttivo è immutata.

Tale attestazione appare eccessivamente difficoltosa per la parte dichiarante e non funzionale alla salvaguardia dei livelli di tutela.

Per tale ragione, si ritiene opportuno prevedere che il dichiarante, in sede di rinnovo dell'autorizzazione mediante autocertificazione, deve attestare unicamente che le caratteristiche del ciclo produttivo non sono cambiate e che la capacità di produzione non

è stata aumentata. Ciò comporta che le caratteristiche “quali-quantitative” delle acque, essendo rimaste le stesse di quelle previste dal precedente titolo autorizzatorio, non richiedono un nuovo controllo diretto da parte dell’Autorità pubblica.

Sulla base di tali considerazioni, l'oggetto dell'autodichiarazione dovrebbe pertanto essere il seguente:

- a) caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- b) sostanze impiegate nel ciclo produttivo che possono ritrovarsi negli scarichi idrici;
- c) impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- d) localizzazione dello scarico.

Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate

Il Codice dell’Ambiente disciplina agli artt. 214 e ss. procedure semplificate per la gestione dei rifiuti, basate sulla presentazione di comunicazioni di inizio attività con allegate relazioni che attestino la conformità alla normativa tecnica vigente, tra le quali rientrano anche le attività aventi a oggetto la depurazione delle acque reflue industriali.

L’accesso a tali procedure è di fatto precluso a quei sistemi di gestione dei rifiuti che, per esigenze di vario tipo legate al territorio, servono per piccoli quantitativi anche utenze domestiche (in media 15% del totale dei volumi di acque trattate). A titolo esemplificativo, si pensi ai depuratori consortili per scarichi industriali costituiti da PMI.

Il mancato accesso alle procedure semplificate per tali sistemi deriva dalla mancanza di una disposizione normativa che legittimi, per piccoli quantitativi, la gestione di acque reflue domestiche assieme a quelle industriali. Tali sistemi quindi risultano soggetti alle procedure ordinarie, quand’anche i rifiuti da essi prodotti corrispondano alle caratteristiche contemplate dall’attuale normativa per l’accesso alle procedure semplificate.

Considerato che lo scopo dei regolamenti delegificanti di cui all’art. 49, co. 4-*quater*, della legge n. 122/2010 è di introdurre semplificazioni a beneficio delle PMI, basate sulla eliminazione di autorizzazioni non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alle attività esercitate e sull’estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, nonché sulla proporzionalità degli adempimenti amministrativi imposti alle imprese in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti, si ritiene opportuno inserire nello schema di decreto la seguente disposizione:

“Ai fini dell’accesso alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 sono considerate acque reflue industriali anche le acque in cui siano presenti in misura non superiore al 15% del volume trattato acque reflue domestiche”

Regolamento di semplificazione per le PMI in materia ambientale

14 gennaio 2011

Confartigianato, facendo seguito all'incontro svoltosi presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il 21/12/2010, propone di estendere l'assimilazione alle acque reflue domestiche a talune attività di impresa non incluse nella proposta del Ministero dell'Ambiente in considerazione dell'effettivo consumo di acqua all'interno del processo produttivo.

Si ripartiscono le attività secondo il seguente schema:

- attività che non consumano acqua nel ciclo produttivo e non producono acque reflue (ad esclusione di quella per i servizi igienici);
- attività già contemplate nella proposta del Ministero dell'Ambiente di cui si chiede la modifica delle limitazioni ivi contenute;
- attività che consumano limitate quantità di acqua nel processo produttivo ma non scaricano le acque reflue nella fognatura (ad eccezione dei servizi igienici);
- attività che consumano limitate quantità di acqua nel processo produttivo e scaricano le acque reflue nella fognatura.

Attività che non consumano acqua nel ciclo produttivo e non producono acque reflue (ad esclusione dei servizi igienici)

Attività assimilabili
Agenzie viaggio
Call center
Attività di intermediazione assicurativa
Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
Riparazione di beni di consumo
Ottici
Studi audio-video registrazioni
Gestori carburanti senza impianti di autolavaggio
Riparazione di beni di consumo
Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
Liuteria

Attività già previste nella proposta del Ministero dell'Ambiente di cui si chiede la modifica delle limitazioni ivi contenute

Attività assimilabili	Limitazioni	Motivazione
Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti, prodotti alimentari freschi	Min. Ambiente: max 5 mc al giorno nel periodo di massima attività.	Si propone di sostituire la limitazione proposta da Ministero con la seguente: <i>scarichi inferiori a 2000 mc/anno</i> , in considerazione del fatto che i quantitativi massimi sono analoghi mentre appare poco chiaro il riferimento al <i>periodo di massima attività</i> proposto dal Ministero.

Attività che consumano limitate quantità di acqua nel processo produttivo ma non scaricano le acque reflue nella fognatura (ad eccezione dei servizi igienici)

Attività assimilabili	Descrizione del processo produttivo
Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria	L'acqua è utilizzata nel processo produttivo in quantità molto limitata e solo per alcune particolari attività, come ad esempio la sbiancatura dell'oro in cui si utilizzano anche solventi. Le acque residue di queste lavorazioni sono recuperate da aziende specializzate che smaltiscono il rifiuto e non sono quindi scaricate nella fognatura. Le acque utilizzate per la pulizia delle mani e degli strumenti vengono invece filtrate e raccolte in vasche di decantazione al fine di recuperare le polveri di metallo. L'acqua così depurata, del tutto simile a quella dei servizi igienici viene scaricata nella fognatura.
Fotografi	L'attività del fotografo prevede l'utilizzo di acqua limitatamente alla fase di sviluppo e stampa in cui si utilizzano acidi. Tali acque sono poi smaltite come rifiuti speciali e non vengono scaricate nella fognatura.

Attività che consumano limitate quantità di acqua nel processo produttivo e che scaricano le acque reflue nella fognatura


Attività assimilabili	Descrizione del processo produttivo
Studi odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca	Nel processo produttivo si utilizzano limitati quantitativi di acqua. Vigè tuttavia l'obbligo di utilizzare vasche di decantazione e filtri per recuperare i materiali impiegati (fanghi). Questi vengono poi fatti essiccare e sono smaltiti come rifiuto solido urbano. Le acque così depurate sono smaltite negli scarichi fognari.
Laboratori di restauro artistico	<p>Occorre distinguere tra le diverse attività di restauro artistico.</p> <p>I restauratori di stoffe e arazzi non utilizzano acqua se non in limitatissime quantità per smacchiare i tessuti. In tal caso utilizzano detergenti che contengono tensioattivi del tutto analoghi ai detersivi per i piatti.</p> <p>I restauratori di metalli sono tenuti a conferire i propri residui ad apposite imprese di smaltimento rifiuti.</p> <p>I restauratori di dipinti utilizzano limitatissime quantità di acqua che miscelano con ammoniaca, acetone o alcool. Si può considerare una media tra i 50 e i 100 litri acqua al mese.</p> <p>I restauratori di carta utilizzano acqua, mescolata con la cellulosa, solo per la ricostruzione di parti mancanti di carta. Il residuo può oscillare tra i 50 e i 200 litri al mese.</p> <p>I restauratori di vetro e ceramica impiegano acqua solo per sciogliere i colori e la pulizia degli oggetti da restaurare.</p> <p>I restauratori del legno utilizzano acqua insieme a potassio officinale o soda che tuttavia conferiscono ad imprese di smaltimento rifiuti.</p> <p>I restauratori lapidei utilizzano solventi basici che raccolgono e conferiscono ad imprese di smaltimento rifiuti.</p>
Grafici	<p>Occorre distinguere tra le diverse categorie di grafici.</p> <p>I grafici pubblicitari lavorano esclusivamente con il computer e non producono acque di lavorazione.</p> <p>Diversamente gli stampatori (tipografie e serigrafie) utilizzano acqua nel processo produttivo che tuttavia viene esaurita durante la stessa lavorazione (in parte evapora per la presenza di alcool ed in parte rimane nella stampa). Le acque utilizzate per la pulizia delle macchine vengono raccolte e smaltite come rifiuti. Residuano tuttavia alcune acque di pulizia che vengono versate nelle fognature.</p>

Frantoi in conto terzi

Si richiede infine l'assimilazione dei frantoi che lavorano in "conto terzi" (da tenere distinti dai frantoi *industriali* che acquistano olive altrui per vendere l'olio prodotto) in considerazione della già avvenuta assimilazione dei reflui provenienti dai frantoi inseriti in latifondi (art. 101, co. 7, lett. c del d.lgs. n. 152/06 c). Appare, infatti, irragionevole aver escluso dall'assimilazione i frantoi che lavorano olive provenienti da terreni altrui rispetto a quelli che frangono le olive prodotte nello stesso latifondo (senza prevedere alcun limite di quantità). Infatti, i reflui di vegetazione prodotti sono i medesimi.

Si potrebbe comunque prevedere alcune imitazioni:

- che le olive provengano da uliveti siti nella stessa provincia o in una provincia confinante;
- che tali olive siano almeno pari al 50% del quantitativo trasformato dallo stesso frantoio nelle due ultime campagne olearie.





**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

Proposta in merito al regolamento di semplificazione per le PMI in materia ambientale

14 gennaio 2011

La CNA Nazionale, facendo seguito all'incontro svoltosi presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il 21/12/2010, propone di estendere l'assimilazione alle acque reflue domestiche a talune attività di impresa non incluse nella proposta del Ministero dell'Ambiente in considerazione dell'effettivo consumo di acqua all'interno del processo produttivo.

Si ripartiscono le attività secondo il seguente schema:

- attività che non consumano acqua nel ciclo produttivo e non producono acque reflue (ad esclusione di quella per i servizi igienici);
- attività già contemplate nella proposta del Ministero dell'Ambiente di cui si chiede la modifica delle limitazioni ivi contenute;
- attività che consumano limitate quantità di acqua nel processo produttivo ma non scaricano le acque reflue nella fognatura (ad eccezione dei servizi igienici);
- attività che consumano limitate quantità di acqua nel processo produttivo e scaricano le acque reflue nella fognatura.

Attività che non consumano acqua nel ciclo produttivo e non producono acque reflue (ad esclusione dei servizi igienici)

Attività assimilabili
Agenzie viaggio
Call center
Attività di intermediazione assicurativa
Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
Riparazione di beni di consumo
Ottici
Studi audio-video registrazioni
Gestori carburanti senza impianti di autolavaggio
Riparazione di beni di consumo
Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
Liuteria

Attività già previste nella proposta del Ministero dell'Ambiente di cui si chiede la modifica delle limitazioni ivi contenute

Attività assimilabili	Limitazioni	Motivazione
Attività alberghiera, agro-turistica, etc.	Min. Ambiente: meno di 50 posti letto. CNA Nazionale: nessuna limitazione	Da inserire
Case di riposo senza cure mediche	Min. Ambiente: meno di 50 posti letto. CNA Nazionale : nessuna limitazione	Da inserire
Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti, prodotti alimentari freschi	Min. Ambiente: max 5 mc al giorno nel periodo di massima attività. CNA Nazionale: scarichi inferiori a 2000 mc/anno	Si propone di adottare la formulazione di CNA Nazionale in considerazione del fatto che i quantitativi massimi degli scarichi sono analoghi mentre appare poco chiaro il riferimento al <i>periodo di massima attività</i> proposto dal Ministero.

Attività che consumano limitate quantità di acqua nel processo produttivo ma non scaricano le acque reflue nella fognatura (ad eccezione dei servizi igienici)

Attività assimilabili	Descrizione del processo produttivo
Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria	L'acqua è utilizzata nel processo produttivo in quantità molto limitata e solo per alcune particolari attività, come ad esempio la sbiancatura dell'oro in cui si utilizzano anche solventi. Le acque residue di queste lavorazioni sono recuperate da aziende specializzate che smaltiscono il rifiuto e non sono quindi scaricate nella fognatura. Le acque utilizzate per la pulizia delle mani e degli strumenti vengono invece filtrate e raccolte in vasche di decantazione al fine di recuperare le polveri di metallo. L'acqua così depurata, del tutto simile a quella dei servizi igienici viene scaricata nella fognatura.
Fotografi	L'attività del fotografo prevede l'utilizzo di acqua limitatamente alla fase di sviluppo e stampa in cui si utilizzano acidi. Tali acque sono poi smaltite come rifiuti speciali e non vengono scaricate nella fognatura.

Attività che consumano limitate quantità di acqua nel processo produttivo e che scaricano le acque reflue nella fognatura

Attività assimilabili	Descrizione del processo produttivo
Studi odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca	Nel processo produttivo si utilizzano limitati quantitativi di acqua. Vigeva tuttavia l'obbligo di utilizzare vasche di decantazione e filtri per recuperare i materiali impiegati (fanghi). Questi vengono poi fatti essiccare e sono smaltiti come rifiuto solido urbano. Le acque così depurate sono smaltite negli scarichi fognari.

Attività assimilabili	Descrizione del processo produttivo
Laboratori di restauro artistico	<p>Occorre distinguere tra le diverse attività di restauro artistico. I restauratori di stoffe e arazzi non utilizzano acqua se non in limitatissime quantità per smacchiare i tessuti. In tal caso utilizzano detersivi che contengono tensioattivi del tutto analoghi ai detersivi per i piatti.</p> <p>I restauratori di metalli sono tenuti a conferire i propri residui ad apposite imprese di smaltimento rifiuti.</p> <p>I restauratori di dipinti utilizzano limitatissime quantità di acqua che miscelano con ammoniaca, acetone o alcool. Si può considerare una media tra i 50 e i 100 litri acqua al mese.</p> <p>I restauratori di carta utilizzano acqua, mescolata con la cellulosa, solo per la ricostruzione di parti mancanti di carta. Il residuo può oscillare tra i 50 e i 200 litri al mese.</p> <p>I restauratori di vetro e ceramica impiegano acqua solo per sciogliere i colori e la pulizia degli oggetti da restaurare.</p> <p>I restauratori del legno utilizzano acqua insieme a potassio officinale o soda che tuttavia conferiscono ad imprese di smaltimento rifiuti.</p> <p>I restauratori lapidei utilizzano solventi basici che raccolgono e conferiscono ad imprese di smaltimento rifiuti.</p>
Grafici	<p>Occorre distinguere tra le diverse categorie di grafici. I grafici pubblicitari lavorano esclusivamente con il computer e non producono acque di lavorazione.</p> <p>Diversamente gli stampatori (tipografie e serigrafie) utilizzano acqua nel processo produttivo che tuttavia viene esaurita durante la stessa lavorazione (in parte evapora per la presenza di alcool ed in parte rimane nella stampa). Le acque utilizzate per la pulizia delle macchine vengono raccolte e smaltite come rifiuti.</p> <p>Residuano tuttavia alcune acque di pulizia che vengono versate nelle fognature.</p>

Frantoi in conto terzi

Si richiede infine l'assimilazione dei frantoi che lavorano in "conto terzi" (da tenere distinti dai frantoi *industriali* che acquistano olive altrui per vendere l'olio prodotto) in considerazione della già avvenuta assimilazione dei reflui provenienti dai frantoi inseriti in latifondi (art. 101, co. 7, lett. c del d.lgs. n. 152/06 c). Appare infatti irragionevole aver escluso dall'assimilazione i frantoi che lavorano olive provenienti da terreni altrui rispetto a quelli che frangono le olive prodotte nello stesso latifondo (senza prevedere alcun limite di quantità). Infatti i reflui di vegetazione prodotti sono i medesimi.

Si potrebbe comunque prevedere alcune imitazioni:

- che le olive provengano da uliveti siti nella stessa provincia o in una provincia confinante;
- che tali olive siano almeno pari al 50% del quantitativo trasformato dallo stesso frantoio nelle due ultime campagne olearie.

Semplificazioni in materia ambientale

ALLEGATO al documento di osservazioni e proposte Confindustria di novembre 2010

Emissioni in atmosfera: Proposta relativa all'applicazione della procedura di autorizzazione in via generale

Il passaggio da autorizzazione di impianto ad autorizzazione di stabilimento, nella forma in cui è stato realizzato dal D.Lgs. 128/2010, comporta una sostanziale riduzione della possibilità per le imprese di utilizzare le autorizzazioni in via generale.

L'adesione ai provvedimenti regionali, infatti, deve essere ora effettuata **a livello di stabilimento**, ove è facile che siano presenti impianti o punti di emissione non contemplati da tali provvedimenti. **Si ritiene, tuttavia, che il livello di semplificazione preesistente possa essere recuperato senza pregiudicare in alcun modo la sostanza della riforma intervenuta.**

Il caso oggetto della proposta confederale è quello di uno stabilimento dotato di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ex art. 269 in cui il gestore deve installare un impianto previsto in un provvedimento regionale di autorizzazione in via generale. Tali provvedimenti, come noto, sono rivolti oggi agli stabilimenti, ma sono costituiti dalla descrizione di un certo numero di impianti.

Applicando le disposizioni previste dal Dlgs 128/2010 il gestore presenta una domanda di autorizzazione di modifica sostanziale dello stabilimento ai sensi dell'art. 269, comma 8, e per effettuare l'intervento deve attendere la conclusione dell'*iter*, in teoria, ma non sempre nella pratica, entro 120 gg. Tale conclusione comporta, sul piano amministrativo, che l'autorità competente aggiorni l'autorizzazione dello stabilimento.

Applicando, invece, la proposta avanzata da Confindustria, il gestore continua a presentare una domanda di autorizzazione di modifica sostanziale dello stabilimento come da art. 269, comma 8, ma specifica che l'impianto che intende installare è della tipologia prevista in un provvedimento regionale di autorizzazione in via generale. In tal caso si prevede che l'autorità competente aggiorni l'autorizzazione esattamente come fa oggi, ma con la differenza che il gestore è titolato ad effettuare l'intervento decorsi 45 gg dalla presentazione della domanda, salvo ovviamente osservazioni o dinieghi dell'autorità competente.

Il risultato sul piano amministrativo è quindi identico a quello della situazione attuale (aggiornamento dell'autorizzazione di stabilimento), ma l'utente avrebbe la certezza di poter realizzare l'intervento al più tardi dopo 45 gg. Inoltre, non verrebbero meno le garanzie di tutela sul piano ambientale, perché anche nell'ipotesi in cui un impianto autorizzabile in via generale possa essere valutato non compatibile in uno specifico contesto di stabilimento, l'autorità competente disporrebbe comunque di 45 gg per esprimere il proprio diniego o le proprie osservazioni.

Esempio:

Uno stabilimento di produzione di piccoli elettrodomestici sito nella regione X ha un'autorizzazione ordinaria alle emissioni perché alcuni dei suoi impianti non sono presenti nelle delibere di autorizzazione in via generale della regione. Sorge l'esigenza di modificare una linea di produzione con la necessità di installare una nuova saldatrice con relativo punto di emissione in atmosfera. Impianti di saldatura di questo tipo sono contemplati nella delibera regionale di autorizzazione in via generale n. yz, con i relativi limiti di emissione. Il gestore presenta domanda di autorizzazione di modifica sostanziale ex art. 269, comma 8,

specificando che tale modifica è rappresentata dall'installazione di un impianto di saldatura del tipo descritto nella delibera n. yz e impegnandosi a rispettare le relative prescrizioni. L'autorità competente legge l'istanza e, se non ha obiezioni, provvede ad aggiornare l'autorizzazione dello stabilimento con i suoi tempi. Decorso comunque 45 gg dalla data di presentazione della domanda il gestore avvia la costruzione dell'impianto.

Cara Silvia,
faccio seguito all'invio del nostro documento di proposte in materia ambientale per allegarti una breve nota che spiega la proposta in materia di emissioni in atmosfera.

Sono a Tua disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Un caro saluto.

Marco

(See attached file: Emissioni atmosfera esempio semplificazione - Conf. 14.02.11.doc)

Marco Ravazzolo
CONFINDUSTRIA
Area Affari Legislativi
Tel. 06/5903784
Fax 06/5903255
E-mail m.ravazzolo@confindustria.it

Da: "Cerminara Confcommercio" <r.cerminara@confcommercio.it>
A: "Silvia Paparo" <s.paparo@palazzochigi.it>
Cc: "F.Stifano - Confcommercio" <f.stifano@confcommercio.it>; <bonafaccia@federalberghi.it>; <legislativo@fipe.it>; <d.giardi@confcommercio.it>
Oggetto: Proposte semplificazione in materia ambientale
Data: lunedì 17 gennaio 2011 12.09

Silvia,

Con riferimento alle proposte in oggetto, di cui alla riunione del 21 dicembre u.s., Confcommercio condivide e apprezza la proposta assimilazione agli scarichi domestici di cui alla tabella 2.1 (diffusa nel corso della citata riunione) relativamente alle attività 2, 3, 4, 14, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32 e 42.

Per quanto riguarda, invece, l'attività alberghiera (attività 1 della citata tabella 2.1), non condividiamo la proposta del Ministero, sulla quale non sono stati forniti elementi di dettaglio, di limitare l'assimilazione alle sole attività ricettive aventi un numero non superiore a 50 posti letto.

Al riguardo ricordiamo che le normative nazionali previgenti al Codice dell'ambiente, così come le normative regionali successivamente emanate con l'unica eccezione della Regione Sardegna, considerano gli scarichi relativi agli alberghi, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, ecc., assimilati agli scarichi domestici, senza alcuna limitazione rispetto alla loro capacità ricettiva.

Riteniamo pertanto che la proposta ministeriale non rappresenti una semplificazione, ma una grave penalizzazione per la parte più consistente della categoria.

Sottolineiamo inoltre che il Codice dell'ambiente definisce le acque reflue domestiche come quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

In considerazione del servizio fornito dalle imprese alberghiere, riteniamo che debba essere prevista una piena assimilazione delle loro acque reflue, provenienti prevalentemente dal metabolismo umano indipendentemente dalla capacità ricettiva, alle acque reflue domestiche.

Analoghe considerazioni possono essere fatte relativamente all'attività 20 della citata tabella 2.1 in quanto anche le case di riposo senza cure mediche offrono agli anziani alloggiati servizi equivalenti a quelli di tipo alberghiero.

Sottolineiamo la necessità di includere nella tabella 2.1 anche le agenzie di viaggio, gli ottici ed i gestori di carburante senza impianti di autolavaggio.

Condividiamo, infine, le proposte per il rinnovo dell'autorizzazione in materia di scarichi di acque reflue di cui alla lett. c) del documento diffuso nel corso della riunione del 21 dicembre 2010.

Ti saluto cordialmente

Roberto Cerminara

Gent.ma Dr.ssa Paparo,

la scrivente Confederazione condivide le integrazioni già inviate da Confartigianato e CNA con riferimento alla proposta di R.ETE. Imprese Italia in merito al regolamento di semplificazione per le PMI in materia ambientale.

Confesercenti, inoltre, ritiene, con riferimento agli scarichi relativi alle attività alberghiere e ricettive in genere, che, ai fini dell'assimilazione delle acque reflue in essi immesse a quelle domestiche, non sia condivisibile la previsione del limite di 50 posti letto come proposto dal Ministero dell'Ambiente, considerato che l'art. 101, comma 7, lett. e), del D. Lgs. n. 152/2006 assimila alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti ad esse e indicate dalla normativa regionale e che, nelle Regioni che hanno legiferato in materia, sono considerate acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Gli scarichi relativi alle attività alberghiere e ricettive in genere, a nostro avviso, avendo tali caratteristiche, devono dunque essere assimilati agli scarichi domestici senza limitazioni di sorta.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila
Responsabile Area Legislativa
Confesercenti Direzione Nazionale
via Nazionale, 60 ROMA
tel 06.47251 - 06.4725308 fax 06.4817211
giuseppe.dellaquila@confesercenti.it